

RUMANIA

Georgică Grigoriță

dottorando alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana

1. LO STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CHIESA ORTODOSSA ROMENA. (traduzione italiana non ufficiale)

Nella Romania d'oggi, la libertà religiosa e il regime generale dei culti sono regolati dalla Legge 489/2006⁶⁸ che ha (re)istaurato il regime dei "culti riconosciuti"⁶⁹. Di conseguenza, la Chiesa ortodossa romena⁷⁰ costituisce, da punto di vista giuridico, uno dei diciotto "culti riconosciuti" dalla Legge 489/2006, essendo organizzata secondo il suo Statuto d'organizzazione e di funzionamento, che è stato approvato dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena il 28 novembre

⁶⁸ La traduzione francese di questa legge è stata pubblicata in B. BASDEVANT-GAUDEMET (ed.), *L'administration des cultes dans les pays de l'Union Européenne*, Leuven, 2008, pp. 184-196, come anche nella rivista *Istina* 53(2008), pp. 174-186; la traduzione italiana è disponibile sul sito www.cois.it, mentre la traduzione inglese è disponibile sul sito www.culte.ro.

⁶⁹ Cf. G. Grigoriță, «La nouvelle loi roumaine sur la liberté religieuse et le régime général des cultes. Un bref regard critique», in *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos* 7(2007), pp. 227-254; G. Grigoriță, «Le régime juridique de la liberté religieuse dans la Roumanie d'aujourd'hui», in *Istina* 53 (2008), pp. 115-139; A. LEMENI, «L'administration des cultes en Roumanie», in B. BASDEVANT-GAUDEMET (ed.), *L'administration des cultes dans les pays de l'Union Européenne*, Leuven, 2008, pp. 171-183.

⁷⁰ Si deve sottolineare qui che, all'interno dell'Ortodossia, i Romeni presentano, per la loro storia, una caratteristica particolare, e inoltre che i Romeni (popolo che etnologicamente è nato dal meticcio fra Daci e Romani, padroni della Dacia tra 106 e 257, di dove la loro lingua derivata dal latino) sono l'unico popolo d'origine romana ad aver abbracciato l'Ortodossia.

2007, ed è stato riconosciuto con il Decreto Governativo n. 53 del 16 gennaio 2008 emesso dal Governo di Romania e pubblicato nel “Monitorul Oficial” n. 50 del 22 gennaio 2008. Prima dell’approvazione del suo attuale Statuto, la Chiesa ortodossa romena era organizzata secondo lo Statuto d’organizzazione e di funzionamento votato dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena il 19-20 ottobre 1948, e riconosciuto per Decreto n. 233 del 23 febbraio 1949 del Presidio della Grande Assemblea Nazionale con tutte le modifiche e le aggiunte ulteriori. Infatti, lo Statuto del 1948 fu abrogato con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, in pratica a partire del 22 gennaio 2008⁷¹.

Dal punto di vista strutturale, l’attuale Statuto d’organizzazione e di funzionamento della Chiesa ortodossa romena comprende 205 articoli distribuiti in quattro parti, che sono precedute da un preambolo intitolato “Disposizioni generali”, composto dai primi cinque articoli (art.1-5); gli ultimi cinque articoli dello stesso Statuto costituiscono le “Disposizioni finali” (art. 201-205).

La prima parte dello Statuto, intitolata “L’Organizzazione” (art. 6-114) è composta di due capitoli: “L’Organizzazione centrale” (art. 9-39) e “L’organizzazione locale” (art. 40-114). Il primo capitolo comprende tre sezioni che presentano gli organismi centrali del Patriarcato Romeno, più precisamente quelli deliberativi (art. 11-23), esecutivi (art.24-34) ed amministrativi (art. 35-39). Il secondo capitolo è costituito di sei sezioni, ed ognuna presenta una delle unità ecclesiali componenti del Patriarcato Romeno, più precisamente la parrocchia (art. 43-48), il proto-presbiterio (art. 69-72), il vicariato (art. 73), il

⁷¹ Per dettagli relativi all’attuale regime giuridico della Chiesa Ortodossa Romena secondo la Legge no.489/2006, si veda G. Grigoriță, «Legea nr. 489/2006 □i Biserica Ortodoxă Română», in *Studii Teologice* 3 (2007), pp. 161-219; G. Grigoriță, «Lo statuto giuridico della Chiesa ortodossa romena secondo la Legge n. 489/2006 riguardante la libertà religiosa e il regime generale dei culti», in G. CIMBALO – F. BOTTI (a cura di), *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa*, Bologna, 2008, pp. 111-149.

monastero (art. 74-83), l'eparchia (84-109) e la metropoli (110-114).

La seconda parte dello Statuto, incentrata sulle norme relative al clero della Chiesa ortodossa romena, e composta da quattro capitoli, ognuno dedicato ad un aspetto particolare della vita e dell'attività del clero ortodosso romeno. Così, nel primo capitolo è esposta la normativa relativa all'insegnamento teologico ortodosso in Romania, all'insegnamento della Religione nelle scuole pubbliche e private, come anche quella relativa alle scuole confessionali. Il secondo capitolo, dedicato al reclutamento del personale ecclesiastico è costituito da tre sezioni, vale a dire "La nomina del personale ecclesiastico nelle parrocchie" (art. 122-125), "L'elezione dei gerarchi nella Chiesa ortodossa romena" (art. 126-133) e "Sulle vacanze" (134). Nel terzo capitolo sono contenute quattro sezioni, ognuna riguardante aspetti diversi, ossia "L'Assistenza religiosa nella Chiesa ortodossa romena" (art. 135-136), "L'Assistenza sociale nella Chiesa ortodossa romena" (art. 137-139), "Sulle conferenze del clero" (art. 140-143) e "Le distinzioni ecclesiastiche" (art. 144-147). L'ultimo capitolo della seconda parte è dedicato interamente alla disciplina del clero appartenente al Patriarcato Romeno (art. 148-160).

Nella sua terza parte (art. 161-168), lo Statuto presenta le istituzioni ecclesiastiche a fine missionario della Chiesa ortodossa romena, ossia l'Istituto Biblico e di Missione della Chiesa ortodossa romena (art. 162-166), le istituzioni mass media del Patriarcato Romeno (art. 167) e la Casa di reciproco aiuto del clero e degli stipendiati ecclesiastici (art. 168).

La quarta parte (art.169-200) dello Statuto è riservata alle "disposizioni diverse", più precisamente alle disposizioni relative al patrimonio ecclesiastico (art. 169-176), agli edifici ecclesiastici ed ai cimiteri parrocchiali (art. 177-188), alle spese ecclesiastiche ed all'aiuto dello Stato (art. 189-191), al diritto di successione dei gerarchi e dei monaci (art. 192- 194), agli stemmi ed ai sigilli eparchiali (art. 195-197), al Bollettino Ufficiale e alle riviste

ecclesiastiche centrali (art. 198) ed alle incompatibilità negli organismi dirigenti (art. 199-200).

Benché sembri essere molto dettagliato, l'attuale Statuto non costituisce che il quadro normativo generale della Chiesa ortodossa romena, lasciando così il dovere di regolare gli aspetti particolari della vita ecclesiastica del Patriarcato Romeno ai regolamenti ecclesiastici. Infatti, per ogni settore della vita ecclesiastica del Patriarcato Romeno è previsto un regolamento d'organizzazione, che deve essere approvato dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena.

ANEXO

LEGGE N. 489/ 2006 SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA E IL REGIME GENERALE DEI CULTI

(pubblicata nel “*Monitorul Oficial*” parte I, n. 11, 08/01/2007)

Il Parlamento della Romania adotta la presente legge:

CAPITOLO I : *Disposizioni generali*

art.1 – (1) Lo Stato rumeno rispetta e garantisce il diritto fondamentale alla libertà di pensiero, di coscienza e religiosa di qualsiasi persona che si trovi sul territorio della Romania, conformemente alla Costituzione ed ai Trattati internazionali dei quali la Romania è parte.

(2) Nessuno può essere limitato o costretto nell' adottare un'opinione o nell'aderire ad una fede religiosa, contrarie alle sue convinzioni, e non può essere sottoposto ad alcun tipo di discriminazione, sorveglianza o messo in una situazione di inferiorità per la fede professata, per l'appartenenza o la non appartenenza ad un gruppo, associazione religiosa, o ad un culto,

o per l'esercizio, alle condizioni previste dalla legge, della libertà religiosa.

art.2 – (1) La libertà religiosa comprende il diritto d'ogni persona di aderire ad una fede religiosa, di manifestarla in modo individuale o collettivo, in pubblico o in privato attraverso le pratiche e i riti specifici del culto, compresa l'educazione religiosa e anche la libertà di conservare o mutare fede religiosa.

(2) La libertà di manifestare la fede religiosa non può essere oggetto di altre restrizioni se non quelle previste dalla legge, che costituiscono misura necessaria in una società democratica per la sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

art.3 – (1) I genitori o i tutori hanno il diritto esclusivo di scegliere l'educazione religiosa dei minori, conformemente alle proprie convinzioni.

(2) La religione del minore che ha compiuto i quattordici anni non può essere mutata senza il suo consenso; il minore che ha già compiuto sedici anni ha il diritto di scegliere la propria religione.

art.4 – Ogni persona, culto, associazione religiosa o gruppo religioso della Romania è libero di stabilire e mantenere relazioni ecumeniche e fraterne con altre persone, culti o gruppi religiosi e con le organizzazioni intercristiane e interreligiose, a livello nazionale e internazionale.

art.5 – (1) Ogni persona ha il diritto di manifestare la fede religiosa in modo collettivo conformemente alle proprie convinzioni e secondo le disposizioni della legge, sia negli enti

religiosi dotati di personalità giuridica sia in quelli che ne sono privi.

(2) Gli enti religiosi dotati di personalità giuridica, ai sensi della presente legge, sono i culti e le associazioni religiose, mentre gli enti religiosi senza personalità giuridica si definiscono dai gruppi religiosi.

(3) Le comunità religiose scelgono liberamente la struttura associativa nella quale manifestare la propria credenza religiosa: culto, associazione religiosa o gruppo religioso, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

(4) Nella loro attività i culti, le associazioni religiose e i movimenti religiosi hanno l'obbligo di rispettare la Costituzione e le leggi del Paese e di non attentare alla sicurezza pubblica, all'ordine, alla salute e alla morale pubbliche, come anche ai diritti e alle libertà fondamentali dell'uomo.

(5) E' vietato il trattamento dei dati personali collegati alle convinzioni religiose o all'appartenenza ai culti, con l'eccezione dello svolgimento del censimento nazionale approvato per legge o nel caso in cui la persona coinvolta non abbia dato il suo esplicito consenso.

(6) E' fatto divieto alle autorità pubbliche e alle persone giuridiche di diritto privato di obbligare le persone a dichiarare la propria fede religiosa, in ogni tipo di relazione.

art. 6 – (1) Il gruppo religioso è la forma di associazione senza personalità giuridica di alcune persone fisiche che, senza nessuna procedura preliminare e liberamente, adottano, testimoniano e praticano una fede religiosa.

(2) L'associazione religiosa è la persona giuridica di diritto privato costituita alle condizioni previste dalla legge, composta dalle persone fisiche che adottano, testimoniano e praticano la stessa fede religiosa

(3) Un'associazione religiosa può diventare culto alle condizioni previste dalla legge.

CAPITOLO II : *I culti*

Sezione I : *Le relazioni tra Stato e culti*

art. 7 – (1) Lo Stato rumeno riconosce ai culti il ruolo spirituale, educativo, social caritativo e di collaborazione sociale, come anche il loro stato giuridico di fautori della pace sociale.

(2) Lo Stato rumeno riconosce l'importante ruolo della Chiesa ortodossa rumena e delle altre chiese e culti riconosciuti presenti nella storia nazionale della Romania e nella vita della società rumena.

art. 8 – (1) I culti riconosciuti sono persone giuridiche di utilità pubblica. Essi si organizzano e funzionano in base alle previsioni costituzionali e alla presente legge, in modo autonomo, conformemente ai propri statuti o codici canonici.

(2) Sono altresì considerati aventi personalità giuridica gli enti e le articolazioni territoriali delle confessioni componenti i culti, così come sono menzionati negli statuti o codici canonici propri, solo se sono conformi alle norme in essi previste.

(3) I culti agiscono nel rispetto delle previsioni legali e in conformità con i propri statuti o codici canonici, le cui previsioni sono applicabili solo ai loro fedeli.

(4) Il nome di un culto non può essere identico a quello di un altro culto riconosciuto in Romania.

art 9 – (1) In Romania non esiste religione di Stato; lo Stato è neutrale rispetto a ogni fede religiosa o ideologia atea.

(2) I culti sono uguali davanti alla legge e alle autorità pubbliche. Lo Stato, attraverso le sue autorità, non promuoverà e

non favorirà l'attribuzione di privilegi o la creazione di discriminazioni rispetto a un culto.

(3) Le autorità pubbliche cooperano con i culti nelle materie d'interesse comune e appoggiano le attività di questi.

(4) Lo Stato rumeno, attraverso le autorità pubbliche a ciò preposte, appoggia l'attività spirituale-culturale e sociale dei culti riconosciuti in Romania all'estero.

(5) Le autorità pubbliche centrali possono negoziare accordi con i culti riconosciuti nelle materie di interesse comune, come anche fare accordi per la regolamentazione di alcuni aspetti specifici della loro attività, conformemente alla tradizione dei culti, che si sottopongono all'approvazione per legge.

art.10 – (1) Le spese per il mantenimento dei culti e per lo svolgimento delle loro attività saranno sostenute principalmente attingendo al patrimonio dei culti, creato e amministrato in conformità al loro statuto.

(2) I culti possono stabilire dei contributi da parte dei fedeli per sostenere le attività che essi svolgono.

(3) Lo Stato promuove il sostegno accordato dai cittadini ai culti attraverso la diminuzione delle imposte sul reddito e incoraggia le donazioni ai culti secondo le disposizioni della legge.

(4) Lo Stato, su richiesta degli interessati, sostiene, con proprie risorse, la remunerazione del personale di culto e non appartenente ai culti riconosciuti, in rapporto al numero di fedeli cittadini rumeni e ai bisogni reali di sussistenza e attività. Lo Stato sostiene con contributi maggiori la remunerazione del personale di culto degli enti di culto dotati di risorse non sufficienti, secondo le condizioni stabilite per legge.

(5) Nessuno può essere costretto attraverso atti amministrativi o altri metodi a contribuire alle spese di un culto religioso.

(6) I culti riconosciuti possono beneficiare, su loro richiesta, del sostegno materiale da parte dello Stato per le spese riguardanti il funzionamento degli edifici di culto, per le riparazioni, e nuove costruzioni, in rapporto al numero di fedeli, secondo l'ultimo censimento e ai bisogni reali.

(7) Lo Stato sostiene l'attività dei culti riconosciuti anche nella loro qualità di fornitori di servizi sociali.

(8) Le Autorità pubbliche assicurano, a qualsiasi persona che lo richieda, il diritto di essere consigliato secondo le proprie convinzioni religiose attraverso facilitazioni alla svolgimento dell'assistenza religiosa.

art 11 – L'appoggio dello Stato consiste anche nel conferire agevolazioni fiscali, alle condizioni previste dalla legge.

art.12 – L'utilizzo di risorse in denaro ricevute dal bilancio dello Stato o dal bilancio degli enti locali, come anche il rispetto della destinazione dei beni ricevuti in proprietà o in uso da parte dell'autorità pubblica locale o centrale, vengono sottoposti al controllo dello Stato.

art.13 – (1) I rapporti tra i culti, come anche quelli tra le associazioni e i gruppi religiosi, sono improntati al reciproco consenso e rispetto.

(2) In Romania è vietata ogni forma, mezzo, atto o azione di diffamazione o istigazione della religione, come anche l'offesa pubblica verso i simboli religiosi.

(3) L'impedimento o la turbativa della libertà di esercizio di un'attività religiosa, che si svolge secondo la legge, è punito secondo le disposizioni della legge penale.

art.14 – (1) Ogni culto deve avere un organismo nazionale di governo o di rappresentanza.

(2) Gli enti di culto, incluse le loro articolazioni territoriali senza personalità giuridica, sono costituiti e organizzati dai culti secondo i propri statuti, regolamenti e codici canonici.

(3) La costituzione di un ente di culto deve essere comunicata, per conoscenza, al Ministero della cultura e dei culti, il quale ne dispone la registrazione

(4) Gli enti di culto nuovamente costituiti come persone giuridiche possono sollecitare e ricevere appoggio finanziario alle condizioni previste della legge.

art.15 – I sigilli e i timbri usati da un culto o da un ente locale del culto devono contenere anche il nome ufficiale con il quale il culto è stato riconosciuto, o la sigla di questo.

art.16 – (1) I culti riconosciuti possono usare, nello svolgimento delle loro attività, qualsiasi lingua da essi ritenuta appropriata. I libri contabili saranno tenuti anche in lingua rumena.

(2) Nelle relazioni ufficiali con le autorità dello Stato, i culti riconosciuti usano la lingua rumena.

Sezione II : Il riconoscimento della qualità di culto

art. 17 – (1) La qualità di culto riconosciuto dallo Stato è acquisita, tramite decisione del Governo, previa proposta del Ministero della cultura e dei culti, dalle associazioni religiose che, con la loro attività e i loro numero di membri, offrono delle garanzie di durata, stabilità e di interesse pubblico.

(2) Il riconoscimento degli statuti e dei codici canonici viene concesso nella misura in cui essi non ledono, con il loro contenuto, la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute e la morale pubblica o i diritti e le libertà dell'uomo.

art.18 – L'associazione religiosa che sollecita il riconoscimento della qualità di culto formulerà una richiesta in questo senso al Ministero della cultura e dei culti, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a. la prova che è stata costituita legalmente e funziona con continuità nel territorio della Romania come associazione religiosa da almeno dodici anni;
- b. le liste originali contenenti le adesioni di un numero di membri cittadini rumeni aventi domicilio in Romania almeno pari allo 0,1% della popolazione della Romania, conformemente all'ultimo censimento;
- c. la testimonianza di fede propria e lo statuto di organizzazione e funzionamento, che comprenda: il nome del culto, la sua struttura di organizzazione centrale e locale, le modalità di governo, amministrazione e controllo, gli organi di rappresentanza, le procedure relative alla costituzione e allo scioglimento degli enti di culto, lo statuto del personale, come anche le norme particolari previste dal culto.

art.19 – (1) Entro sessanta giorni della data di deposito della richiesta, il Ministero della cultura e dei culti trasmette al Governo la documentazione per il riconoscimento del culto, accompagnata dal suo parere consultivo, formulato in base alla documentazione depositata.

(2) Se la documentazione è incompleta o gli statuti contengono disposizioni contrarie alla legge, questi vanno restituiti con parere motivato, mentre il termine per trovare una soluzione sarà prolungato adeguatamente.

art.20 – (1) Entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, il Governo si pronuncia sulla richiesta con una decisione di riconoscimento o di rifiuto motivato.

(2) La decisione del Governo viene pubblicata nel MO della Romania, parte I, e può essere adita la giustizia, secondo la legge.

(3) In caso di rifiuto della richiesta l'associazione religiosa può iniziare nuovamente la procedura di riconoscimento della qualità di culto, solo se presenta prove dalle quali risulta che non esistono più i motivi che hanno condotto al rigetto della richiesta.

(4) I diritti e gli obblighi afferenti alla qualità di culto riconosciuto si possono esercitare a partire dalla data dell'entrata in vigore della decisione del Governo di riconoscere il culto.

art. 21 – Il Governo, mediante una propria deliberazione, su proposta del Ministero della cultura e dei culti, può ritirare l'attribuzione della qualità di culto riconosciuto nel momento in cui, attraverso la sua attività, il culto viola gravemente la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute o la morale pubblica o i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo.

art.22 – (1) La modifica e gli emendamenti degli statuti di organizzazione e funzionamento o dei codici canonici dei culti devono essere comunicati, al fine del loro riconoscimento, al Ministero della cultura e dei culti

(2) Gli atti amministrativi emanati in base alle disposizioni della presente sezione, come anche la non emissione di questi nei

termini previsti, possono essere impugnati in sede giurisdizionale alle condizioni previste dalla legge.

Sezione III : Il personale dei culti

art.23 – (1) I culti scelgono, nominano, assumono o licenziano il personale secondo i propri statuti, codici canonici o regolamenti.

(2) Il personale dei culti può essere sanzionato disciplinarmente per il non rispetto dei principi dottrinali o morali del culto, secondo il proprio statuto, codice canonico o regolamenti.

(3) Il personale di culto e quello assimilato dei culti riconosciuti non può essere obbligato a rivelare i fatti appresi o dei quali è venuto a conoscenza nel rispetto del loro statuto.

(4) L'esercizio della funzione di prete o di qualsiasi altra funzione che presuppone l'esercizio delle attribuzioni di prete senza autorizzazione o senza accordo espresso dato dalle strutture religiose, con o senza personalità giuridica, viene sanzionato conformemente alla legge penale.

art 24 – (1) Le persone e coloro che prestano la loro attività a favore dei culti, i cui enti assicurativi sono integrati nel sistema d'assicurazione sociale dello Stato, saranno sottoposti alle disposizioni della legislazione riguardante le assicurazioni sociali dello Stato.

(2) Coloro che ricevono uno stipendio e gli assicurati dei culti che dispongono di enti assicurativi di pensione propri, sono sottoposti ai regolamenti adottati dagli organi di governo dei culti, in conformità con i loro statuti e in accordo con i principi generali della legislazione riguardante le assicurazioni sociali dello Stato.

art. 25 – Il personale ecclesiastico e quello assimilato come anche il personale religioso monacale appartenente ai culti riconosciuti è esonerato dalla prestazione del servizio militare.

art. 26 – (1) I culti possono avere dei tribunali religiosi propri per risolvere le controversie di disciplina interna, conformemente agli statuti e ai propri regolamenti.

(2) Ai problemi di disciplina interna sono applicabili in modo esclusivo le disposizioni statutarie e canoniche.

(3) L'esistenza di organi propri di giudizio non esclude l'applicazione della giurisdizione dello Stato con riguardo alle contravvenzioni e alle infrazioni nel sistema giurisdizionale.

Sezione IV : Il patrimonio dei culti

art 27 – (1) I culti riconosciuti e i loro enti possono avere e acquistare, in proprietà o in amministrazione, beni mobili e immobili dei quali possono disporre in conformità ai loro statuti

(2) I beni sacri, cioè quelli destinati direttamente ed esclusivamente al culto, indicati conformemente agli statuti e in conformità alla pratica di ogni culto, acquistati con titolo, sono inesigibili e imprescrittibili e possono essere alienati solo in conformità alle condizioni previste dagli statuti di ogni culto.

(3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non hanno conseguenze dirette per il riacquisto dei beni sacri confiscati abusivamente dallo Stato nel periodo dal 1940 al 1989, come anche per quelli acquisiti senza titolo.

art. 28 – (1) Gli enti locali dei culti possono avere e mantenere, da soli o in associazione con gli altri culti, dei cimiteri confessionali per i loro fedeli. I cimiteri confessionali vengono

amministrati secondo i regolamenti del culto detentore. L'identità confessionale dei cimiteri storici è protetta per legge.

(2) Nelle località nelle quali non esistono cimiteri comunali e alcuni culti non hanno propri cimiteri le persone decedute che appartenevano ai rispettivi culti possono essere sepolte secondo il proprio rito, nei cimiteri esistenti in funzione.

(3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non si applicano ai cimiteri appartenenti ai culti islamico e ebraico.

(4) Le autorità amministrative pubbliche locali hanno l'obbligo di predisporre cimiteri comunali e cittadini in ogni località.

(5) I cimiteri comunali e cittadini si organizzano in modo tale da disporre di settori corrispondenti per ogni culto riconosciuto, a richiesta dei culti che operano nella rispettiva località.

art. 29 – (1) I culti hanno il diritto esclusivo di produrre e di valorizzare gli oggetti e i beni necessari all'attività di culto, alle condizioni previste dalla legge.

(2) L'utilizzo delle opere musicali nell'attività dei culti riconosciuti avviene senza il pagamento delle tasse agli organi di gestione collettiva dei diritti d'autore.

art. 30 – I beni ecclesiastici o simili esistenti all'estero, proprietà dello Stato rumeno o dei culti della Romania, possono costituire oggetto di alcuni accordi bilaterali firmati dallo Stato rumeno, a richiesta degli interessati

art. 31 – (1) I beni e gli oggetti acquistati con qualsiasi tipo di negozio – contribuzioni, donazioni, successioni- come anche altri beni legalmente entrati nel patrimonio del culto non possono essere oggetto di ulteriore rivendicazione.

(2) Le persone che abbandonano un culto riconosciuto non possono avanzare pretese sul patrimonio del rispettivo culto.

(3) Le dispute patrimoniali tra i culti riconosciuti si risolvono in via amichevole, e, nel caso non si raggiunga un accordo, conformemente al diritto comune.

(4) Nel caso del ritiro della qualità di culto riconosciuto secondo le disposizioni della presente legge o nel caso di scioglimento del culto, la destinazione del patrimonio è quella stabilita dallo statuto di questo.

Sezione V : L'insegnamento organizzato dai culti

art. 32 – (1) Nell'insegnamento di Stato o privato, l'insegnamento della religione è assicurato per legge ai culti riconosciuti.

(2) Il personale didattico che insegna religione nelle scuole di Stato è nominato con l'accordo del culto che egli rappresenta, alle condizioni previste dalla legge.

(3) Nel caso in cui un insegnante commetta delle gravi offese alla dottrina o alla morale del culto, il culto può ritirargli il nulla osta all'insegnamento, fatto che conduce alla risoluzione del contratto individuale di lavoro.

(4) A fronte della dichiarazione della direzione della scuola di non poter assicurare dei professori di religione appartenenti al culto del quale fanno parte gli alunni, questi possono certificare lo studio della propria religione con attestato rilasciato dal culto di appartenenza.

art. 33 – (1) I culti hanno il diritto di creare e di amministrare enti d'insegnamento per preparare il personale di culto, i professori di religione, come anche altri specialisti necessari alle

attività religiose di ogni culto, alle condizioni previste dalla legge.

(2) Ogni culto è libero di stabilire la forma, il livello, il numero e il piano di scolarizzazione per le istituzioni di insegnamento proprie, alle condizioni previste dalla legge

art. 34 – (1) I culti elaborano i piani e i programmi per l'insegnamento teologico preuniversitario e i programmi per l'insegnamento della religione. Questi vengono vagliati dal Ministero della cultura e dei culti e vengono approvati dal Ministero dell'educazione e della ricerca.

(2) Per l'insegnamento universitario i piani e i programmi di insegnamento vengono elaborati dalle istituzioni universitarie, con l'accordo del rispettivo culto, e approvati dai senati accademici.

art. 35 – (1) Il personale didattico degli enti d'insegnamento teologico integrati nell'insegnamento di Stato, viene riconosciuto dal Ministero dell'educazione e della ricerca alle condizioni previste dalla legge, con l'accordo preliminare degli organi statutari dei culti religiosi.

(2) Il personale didattico degli enti di insegnamento teologico non integrati nell'insegnamento di Stato, viene nominato dagli organi statutari dei culti a ciò preposti, in conformità con i loro statuti. Il personale didattico che insegna religione nelle scuole deve rispettare le disposizioni della Legge riguardante lo Statuto del personale didattico n.128/1997, con le modifiche e aggiunte ulteriori.

art. 36 – (1) Negli istituti che ospitano i minori organizzati dalle istituzioni pubbliche, private o appartenenti ai culti, l'educazione religiosa dei bambini viene svolta in conformità alla loro appartenenza religiosa.

(2) Negli orfanotrofi, indipendentemente dall'ente finanziatore, l'educazione religiosa dei bambini dei quali non si conosce la religione si fa solo con l'accordo delle persone designate mediante gli atti normativi concernenti questa materia.

art. 37 – La retribuzione del personale didattico e amministrativo delle unità di insegnamento teologico non integrate nell'insegnamento dello Stato sono assicurate dai culti. A richiesta dei culti lo Stato, attraverso il ministero della cultura e dei culti, può assicurare un contributo allo stipendio, proporzionale in rapporto al numero dei membri di questi.

art. 38 – L'equiparazione e il riconoscimento dei diplomi e dei certificati degli studi teologici ottenuti all'estero avverranno alle condizioni previste dalla legge

art. 39 – (1) I culti riconosciuti hanno il diritto di creare e amministrare forme di insegnamento confessionale di tutti i livelli, profili e specializzazioni, alle condizioni previste dalla legge.

(2) I diplomi degli studenti degli enti e delle istituzioni dell'insegnamento privato, confessionale, organizzati dai culti religiosi verranno erogati in conformità alla legislazione vigente.

(3) Lo Stato sosterrà finanziariamente l'insegnamento confessionale, alle condizioni previste dalla legge.

(4) Gli enti d'insegnamento confessionale dispongono di autonomia organizzativa e funzionale, secondo i loro statuti e canoni in conformità alle previsioni legali del sistema nazionale dell'insegnamento.

(5) All'insegnamento confessionale si possono iscrivere alunni e studenti, indipendentemente dalla religione o

confessione, garantendosi la libertà dell'educazione religiosa di questi, che corrisponde alla propria religione o confessione.

CAPITOLO III : *Le associazioni religiose*

art.40 – (1) La libertà religiosa può essere esercitata anche all'interno delle associazioni religiose, che sono persone giuridiche composte da almeno 300 persone, cittadini rumeni o residenti in Romania, che si associano in vista di manifestare una fede religiosa.

(2) L'associazione religiosa acquisisce la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle associazioni religiose, che viene tenuto nell'archivio del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale ha sede.

art.41 – (1) Chiunque tra i soci, su mandato conferito dagli altri soci, può formulare una domanda di iscrizione della associazione nel Registro delle persone religiose.

(2) La domanda di iscrizione sarà accompagnata dai seguenti documenti:

- a. l'atto costitutivo, in originale, nel quale saranno obbligatoriamente indicati la denominazione dell'associazione religiosa, che non può essere identica o simile a quella di un altro culto o di un'altra associazione religiosa riconosciuti, i dati di identificazione e le firme dei soci, la sede, il patrimonio iniziale pari all'importo del valore economico di due stipendi lordi, costituito dall'apporto in natura o in denaro degli associati, come anche i primi organi di governo;
- b. la testimonianza di fede propria e lo statuto della associazione religiosa, che deve comprendere: la sua

organizzazione interna centrale e locale, le modalità di governo, di amministrazione e controllo, i criteri per creare e sciogliere le strutture locali, i diritti e gli obblighi dei membri, le principali attività che l'associazione religiosa intende perseguire in vista di realizzare i suoi scopi spirituali; altre norme specifiche della rispettiva associazione religiosa.

- c. gli atti che dimostrano l'esistenza di una sede e di un patrimonio iniziale;
- d. il parere consultativo del Ministero della cultura e dei culti;
- e. la prova riguardante la disponibilità della denominazione data dal Ministero della giustizia.

art. 42 – (1) Nel termine di tre giorni dal deposito della domanda di iscrizione e dei documenti di cui all'**art. 41, par. 2**, il giudice designato dal presidente dell'organo adito verifica la legalità di essi e dispone, con ordinanza, l'iscrizione dell'associazione nel Registro delle associazioni religiose.

(2) Contemporaneamente all'iscrizione del provvedimento con il quale si è disposta l'iscrizione, questa viene comunicata d'ufficio all'autorità finanziaria locale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'associazione religiosa, per l'evidenza fiscale, con la menzione del numero di iscrizione nel Registro delle persone religiose

art. 43 – Le associazioni religiose possono creare sedi decentrate aventi personalità giuridica, conformemente ai loro statuti, secondo la procedura prevista agli artt. 41 e 42.

art. 44 – (1) Le associazioni religiose beneficiano di facilitazioni fiscali collegate alla loro attività religiosa, conformemente alla L.

571/2003, relativa al codice fiscale, con le modifiche e aggiunte ulteriori.

(2) Alle associazioni religiose si applicano, in modo adeguato anche le previsioni di cui all'**art.10, paragrafo 2, art. 15, art. 16 e art. 28** della presente legge.

art. 45 – Lo scioglimento dell'associazione religiosa è disposto dall'autorità competente, nel momento in cui, attraverso la sua attività, l'associazione religiosa leda gravemente la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute o la morale pubblica, i diritti o le libertà fondamentali dell'uomo o quando l'associazione religiosa persegue uno scopo diverso da quello per il quale è stata costituita

art. 46 – Le disposizioni del presente capitolo sono integrate con quelle del decreto governativo n. 26/2000 riguardanti le associazioni e le fondazioni, approvato con modifiche e integrazioni di cui alla Legge n. 246/2005

art. 47 – (1) Le associazioni esistenti, costituite conformemente alle disposizioni di legge riguardanti le associazioni e le fondazioni, che hanno come oggetto principale di attività, l'esercizio di una fede religiosa e desiderano acquisire lo status di associazione religiosa, depositeranno presso il Tribunale dove sono registrate una domanda di mutamento dell'associazione, chiederanno la sua cancellazione dal Registro delle associazioni e fondazioni e si registreranno nel Registro delle associazioni religiose conservato presso l'Archivio dello stesso Tribunale, accompagnato dalla documentazione di cui all'art. 41.

(2) La domanda sarà firmata dagli organi statutari di governo dell'associazione, indicando espressamente il cambiamento rispetto all'associazione iniziale e la trasformazione in associazione religiosa.

(3) Il giudice competente si pronuncerà sia sul cambiamento dell'associazione sia sulla registrazione dell'associazione religiosa, stabilendo anche il periodo nel quale l'associazione ha avuto come oggetto di attività l'esercizio di una fede religiosa.

(4) Il periodo stabilito dall'autorità sarà preso in considerazione e sarà aggiunto al periodo di funzionamento dell'associazione religiosa, in vista di acquisire la qualità di culto riconosciuto.

art. 48 – (1) In tutte le domande e azioni in sede giurisdizionale, riguardanti l'acquisto e la perdita della qualità di associazione religiosa, il giudizio verrà pronunciato alla presenza del Procuratore e con la citazione in giudizio del rappresentante del Ministero della cultura e dei culti.

(2) Le sentenze o le decisioni pronunciate dall'autorità giudiziaria nelle cause riguardanti le associazioni religiose possono essere oggetto di ricorso in Tribunale, nel termine di quindici giorni dalla pronuncia.

CAPITOLO IV : *Disposizioni transitorie e finali*

art. 49 – (1) Alla data di entrata in vigore della presente legge in Romania funzionano diciotto culti riconosciuti conformemente all'allegato che è parte integrante della presente legge.

(2) Nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i culti della Romania, previsti nell'allegato di cui alla presente legge, presenteranno gli statuti e i codici canonici al Ministero della cultura e dei culti per il loro riconoscimento.

(3) Il riconoscimento si realizza attraverso la decisione del Governo, su proposta del Ministero della cultura e dei culti, e

viene pubblicato nel MO della Romania, parte prima. Le disposizioni di cui all'art. 17, 2 comma, si applicano in modo adeguato.

art. 50 – (1) Ogni modifica o aggiunta alla presente legge si effettua previa la preliminare consultazione dei culti riconosciuti e con il rispetto delle norme legali riguardanti la trasparenza della decisione.

(2) I rappresentanti dei culti religiosi hanno il diritto di partecipare come invitati al dibattito in Parlamento e nelle commissioni di questo, alla predisposizione di progetti di atti normativi riguardanti la vita religiosa, l'attività dei culti, l'educazione e l'insegnamento confessionale, l'assistenza sociale e il patrimonio nazionale riguardante i culti.

art. 51 – Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Decreto n. 177/1948 riguardante il regime generale dei culti religiosi, pubblicato in MO della Romania, n. 178 del 4 agosto 1948, con le modifiche e aggiunte ulteriori, come anche qualsiasi altra disposizione contraria, vengono abrogate

Allegato

La lista dei culti riconosciuti in Romania

1. Chiesa ortodossa romena,
2. Diocesi ortodossa serba di Timișoara,
3. Chiesa romana cattolica,
4. Chiesa romena unita con Roma, greco-cattolica,
5. Archidiocesi della Chiesa armena,
6. Chiesa cristiana russa del vecchio rito della Romania,

7. Chiesa riformata della Romania,
8. Chiesa evangelica C.A. della Romania,
9. Chiesa evangelica luterana della Romania,
10. Chiesa unitariana della Transilvania,
11. Unione delle chiese cristiane battiste della Romania,
12. Chiesa cristiana secondo il Vangelo della Romania – unione delle chiese cristiane secondo Vangelo della Romania,
13. Chiesa evangelica romena,
14. Unione dei pentecostali – Chiesa di Dio apostolica della Romania,
15. Chiesa cristiana avventista del settimo giorno di Romania,
16. Federazione delle Comunità ebraiche della Romania,
17. Culto mussulmano,
18. Organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova

Questa legge è stata adottata dal Parlamento della Romania rispettando le disposizioni di cui all'**art. 75 e 76 comma 1** della Costituzione della Romania, ri-pubblicata.

Presidente della Camera dei Deputati,

Presidente del Senato,

Bucarest 8 gennaio del 2007

STATUTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CHIESA ORTODOSSA ROMENA

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. – La Chiesa ortodossa romena è la comunità dei cristiani ortodossi, chierici, monaci e laici, costituiti canonicamente nelle parrocchie e nei monasteri delle eparchie⁷² del Patriarcato Romeno⁷³, che si trovano all'interno e fuori le frontiere della

⁷² Nel linguaggio ortodosso, l'espressione "eparchia" (ἐπαρχία) indica l'unità ecclesiale territoriale soggetta all'autorità canonica di un Vescovo, unità ecclesiale che è costituita dalle parrocchie e dai monasteri situati su quel territorio. Il termine cattolico di "diocesi" costituisce l'equivalente dell'espressione ortodossa "eparchia". Riguardo all'origine della parola "eparchia", si deve precisare che questa è stata mutuata dal linguaggio giuridico dell'Impero romano. Infatti, l'imperatore Costantino il Grande (306-307), seguendo il modello del suo predecessore Diocleziano (285-305), aveva diviso l'Impero in quattro prefetture qui si dividevano in diocesi. Le diocesi comprendevano più province che nella lingua greca erano denominate eparchie (ἐπαρχίαι). Dal diritto romano, il termine "eparchia" è ulteriormente passato nel linguaggio ecclesiastico, ed è oggi utilizzato dagli ortodossi e dai cattolici orientali (greco-cattolici).

⁷³ La Chiesa ortodossa romena organizzata fin dai primi secoli come "arcivescovato autocefalo" (si tratta dell'*Arcivescovado di Tomis* – attualmente la città di Constanța –, che è stato attestato come autocefalo nelle *Notitiae episcopatum* del VI secolo, figurando in seconda posizione dopo l'Arcivescovato d'Odessus (Varna), nella lista degli Arcivescovi che, nell'epoca, beneficiavano di un regime di autocefalia. Cf. E. POPESCU, «Începuturile îndepartate ale autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române», in *Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. 1885-1985*, Bucarest, 1987, p. 328; E. POPESCU, «Organizarea ecleziastică a provinciilor Scythia Minor în secolele IV-VI», in *Studii Teologice* 32 (1980), pp. 590-605; N. ŢERBĂNESCU, «1600 de ani de la prima mărturie documentară despre existența episcopiei Tomisului», in *Biserica Ortodoxă Română* 87 (1969), pp. 966-1026) si è sviluppata molto velocemente sul territorio dell'attuale Romania. Così, già nel XIV secolo, nei due principati romeni sovrani (Moldavia e Valacchia), esistevano due metropoli autocefale: la *Metropoli di Ungro-Valacchia* (autocefala da 1359) e la *Metropoli di Moldavia* (autocefala da 1401). In seguito all'unificazione dei due principati romeni e alla creazione della "piccola Romania" nel 1859, le due Metropoli autocefale si sono anche loro unite formando la Chiesa ortodossa romena, che aveva come suo proto-gerarca il Metropolita di Valacchia, con sede a

Romania, chi testimoniano Dio nella Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sulla base della Sacra Scrittura e della Sacra Tradizione, e partecipano alla vita della Chiesa tramite gli stessi Santi Misteri, servizi liturgici e prescrizioni liturgiche.

art. 2. – (1) La Chiesa ortodossa romena, d'origine apostolica⁷⁴, è e rimane in comunione ed unità dogmatica, liturgica e canonica con la Chiesa ortodossa universale⁷⁵.

Bucarest. Nonostante si trattasse di una Chiesa creata per l'unificazione di due Chiese autocefale, in altre parole *de facto* e *de iure* autocefala, la Chiesa ortodossa romena non avrà a ricevere però il riconoscimento formale della sua autocefalia da parte del Patriarcato di Costantinopoli che il 25 aprile 1859! Alla fine della prima guerra mondiale, la Romania recupera la Transilvania, uno dei suoi territori storici, e, di conseguenza, la Chiesa ortodossa di questa provincia, organizzata come Metropoli di Ardeal, s'unisce con la Chiesa ortodossa romena. Il 4 febbraio 1925, il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena propose l'elevazione del Metropolita di Valacchia al rango di Patriarca, e, dunque, la creazione del Patriarcato di Romania. Questa proposta sarà ufficializzata il 25 febbraio 1925, ed il Metropolita di Valacchia Miron Cristea (1925-1939) sarà intronizzato come primo patriarca di Romania il 1 novembre 1925. Nello stesso anno, il primo Statuto d'organizzazione e di funzionamento della Chiesa ortodossa romena, organizzata come patriarcato, sarà promulgato (Cf. N. □ERBĂNESCU, «Patriarhia Română la 70 de ani (1925-1995)», in *Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă. Momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română 1995*, Bucarest, 1995, pp. 245-290). L'attuale Patriarca di Romania è Sua Santità Daniel, che è stato eletto il 12 settembre 2007 ed intronizzato il 30 settembre 2007.

⁷⁴ La Chiesa ortodossa romena è una Chiesa d'origine apostolica, poiché essa è nata dalla predicazione di Sant'Andrea, qui ha portato la parola del Vangelo nell'antica provincia romana *Scythia Minor*, l'attuale *Dobrogea*, territorio compreso fra il Danubio ed il Mar Nero. Infatti, secondo alcune testimonianze storiche – fra quali una relazione dovuta allo storico ecclesiastico Eusebio di Cesarea –, come anche secondo la tradizione locale, sul territorio dell'attuale Dobrogea, Sant'Andrea, l'uno degli Apostoli di Gesù Cristo, aveva predicato il Vangelo. Cf. N. DURĂ, „*Scythia Minor*” (*Dobrogea*) *si Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal și mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV)*, Bucarest, 2006, pp. 58-60.

⁷⁵ «La Chiesa ortodossa rappresenta una comunione di Chiese locali che si trovano in una stretta interdipendenza dogmatica, canonica e liturgica, e che si distinguono fra loro solo in base al livello della loro autonomia ecclesiastica. Di conseguenza, abbiamo *Chiese locali autocefale* e *Chiese locali autonome* (che dipendono

(2) La Chiesa ortodossa romena è autocefala⁷⁶ ed unitaria nella sua organizzazione ed opera pastorale, missionaria ed amministrativa.

ancora da una Chiesa-madre autocefala). In più, a causa dell'importanza politica o storica delle città dove risiede il loro primo vescovo, ogni Chiesa occupa il suo posto nella ordine di precedenza (ταξίς) dell'Ortodossia. In base all'ordine di precedenza, le *Chiese locali autocefale* sono: la Chiesa di Costantinopoli, la Chiesa d'Alessandria, la Chiesa d'Antiochia, la Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa di Georgia, la Chiesa di Russia, la Chiesa di Romania, la Chiesa di Bulgaria, la Chiesa di Serbia, la Chiesa di Cipro, la Chiesa di Grecia, la Chiesa d'Albania, la Chiesa di Polonia, la Chiesa della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Le *Chiese locali autonome* sono: la Chiesa di Sinai (sotto l'autorità della Chiesa di Gerusalemme), la Chiesa di Finlandia (sotto l'autorità della Chiesa di Costantinopoli), la Chiesa di Giappone (sotto l'autorità della Chiesa di Russia), la Chiesa di Cina (sotto l'autorità della Chiesa di Russia), la Chiesa d'Ochrida (sotto l'autorità della Chiesa di Serbia)". T. PETRESCU, «La Chiesa ortodossa e la sua attuale organizzazione amministrativa», in G. CIMBALO – F. BOTTI (a cura di), *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, Bologna, 2008, pp. 105-106.

⁷⁶ Relativamente all'*autocefalia* dobbiamo precisare che essa indica soltanto l'indipendenza amministrativa di una Chiesa locale ossia la sua *autonomia*, cioè la capacità di questa di poter reggersi secondo le proprie leggi (*vóμοι-leges*), pur conservando l'unità canonica, dogmatica e liturgica con l'intera Ortodossia. Infatti, all'interno della Chiesa ortodossa, quest'*autonomia ecclesiastica* può avere diversi livelli: il più basso è l'*autonomia eparchiale o diocesana*, e, il più alto, è rappresentato dall'*autocefalia*. Nell'ecclesiologia ortodossa, con il termine *autocefale*, viene identificata una Chiesa locale che non dipende più amministrativamente dalla sua Chiesa-madre, e che ha il diritto di eleggersi il suo proto-gerarca (πρωτος), che abitualmente è il vescovo residente nella capitale. Conformemente alla dottrina canonica ortodossa, una Chiesa locale, per ottenere l'*autocefalia* della sua Chiesa-madre, deve ottemperare a diverse condizioni. Ottenuta l'*autocefalia*, la rispettiva Chiesa deve essere iscritta nei *dittici*, vale a dire nella lista dove sono ricomprese tutte le Chiese locali ortodosse. La presenza di una Chiesa locale in questa lista (*dittici*) indica la sua appartenenza all'Ortodossia, e anche il suo posto onorifico nella Chiesa. Infatti, per l'ecclesiologia ortodossa, "l'autocéphalie est aussi une expression de la compréhension orthodoxe de la *koinonia* en tant que unité et liberté des Eglises les unes en rapport avec les autres. Une Eglise autocéphale est celle qui a sa propre direction, qui se gouverne elle-même", D. CIUBOTEA, «L'Eglise, mystère de communion et de la liberté», in *Unité chrétienne* 80 (1985), p. 80.

art. 3. – (1) La Chiesa ortodossa romena ha direzione sinodale gerarchica, conformemente all'insegnamento ed ai canoni della Chiesa ortodossa e alla sua tradizione storica.

(2) La Chiesa ortodossa romena s'amministra in modo autonomo attraverso i propri organismi rappresentativi, costituiti da chierici e laici, secondo i Santi Canoni, le disposizioni del presente Statuto e alle altre disposizioni dell'autorità ecclesiastica competente.

art. 4. – (1) La Chiesa ortodossa romena è autonoma davanti allo Stato e davanti ad altre istituzioni.

(2) La Chiesa ortodossa romena stabilisce relazioni di dialogo e cooperazione con lo Stato e con altre istituzioni per il compimento della sua missione pastorale, spirituale-culturale, educativa e socio-filantropica⁷⁷.

art. 5. – (1) La Chiesa ortodossa romena comprende i cristiani ortodossi della Romania ed i cristiani ortodossi romeni che si trovano al di fuori delle frontiere della Romania ed anche quelli ricevuti canonicamente nelle sue comunità.

(2) La Chiesa ortodossa romena è nazionale e maggioritaria secondo l'anzianità apostolica, la tradizione, il numero dei fedeli e il suo particolare contributo alla vita e alla

⁷⁷ Si deve sottolineare qui che l'articolo 4 rappresenta una novità dell'attuale Statuto, poiché nel vecchio ordinamento le relazioni Chiesa-Stato erano previsti nella seguente maniera: „le relazioni della Chiesa ortodossa romena con lo Stato s'esercitano alla luce delle provvisori della Costituzione di Romania e delle Leggi che regolano i rapporti fra lo Stato ed i Culti religiosi legalmente riconosciuti”. Infatti, con questa precisazione il Patriarcato Romeno (ri)afferma la sua autonomia esterna, che rappresenta “il principio fondamentale canonico in base al quale la Chiesa ortodossa – vista sotto il suo aspetto esterno di società con ordine giuridico – è indipendente di qualsiasi altra società, incluso lo Stato sul territorio del quale s'organizza e svolge l'attività corrispondente alla sua missione”. I. IVAN, «Câșiva termenii canonici. Înșelesul și explicarea lor în dreptul bisericesc ortodox», in *Studii Teologice* 41 (1989), p. 81.

cultura del popolo romeno. La Chiesa ortodossa romena è la Chiesa del popolo romeno.

PARTE I

L'ORGANIZZAZIONE

art. 6. – (1) La Chiesa ortodossa romena è organizzata come Patriarcato⁷⁸, con il titolo di “Patriarcato Romeno”.

(2) Il Patriarcato Romeno comprende eparchie (arcivescovadi e vescovadi) raggruppati nelle metropoli⁷⁹, come

⁷⁸ Nel linguaggio ortodosso, il termine “patriarcato” indica un Chiesa locale che ha come suo proto-gerarca un “patriarca”. Per l’etimologia della parola “patriarca” (πατριάρχης), la tradizione ortodossa ritiene due teorie. Secondo la prima, la il termine “patriarca” è un composto di πατήρ (padre, parente) e di ἀρχή (primo), e deve essere tradotto con “progenitore” o “capostipite”; con questo senso e stato utilizzato nell’Antico Testamento, dove i patriarchi Abramo, Isacco e Jacob rappresentano i “capostipiti” del popolo ebreo. La seconda teoria afferma che l’espressione “patriarca” è un composto di πατρία (patria, paese) e di ἀρχων (primo, capo), e che, dunque, essa deve essere tradotta con “capo di un popolo di un paese” o con “capo di una nazione” (cf. I. MARGA, «Instituția patriarhatului în Biserică», in *Mitropolia Ardealului* 35 (1990), p. 50). In seguito, la stessa tradizione ortodossa afferma che il titolo di “patriarca” è stato impiegato per la prima volta nel linguaggio ecclesiastico soltanto a partire del V secolo. Più precisamente, il titolo di “patriarca” – com’è oggi compreso dagli ortodossi – è stato introdotto con una decisione presa nella 14° seduta del IV° Sinodo ecumenico, tenuta il 31 ottobre 451 (cf. L. STAN, «Importanța canonic-juridică a Sinodului al IV-lea ecumenic», in *Orthodoxia* 3 (1951), p. 446). Nel testo dei Santi Canoni, il titolo di “patriarca” è stato utilizzato per la prima volta nei canoni 2, 7 e 37 del Sinodo in Trullo. Si veda anche V. POCITAN, *Geneza demnității patriarhale și Patriarhatele Bisericii Ortodoxe*, Bucarest, 1926; M. CLEMENT, «L’apparition du patriarchat dans l’Église (IV^e-V^e siècles)», in *Proche-Orient Chrétien* 16 (1966), pp. 162-173.

⁷⁹ Nella Chiesa ortodossa le metropoli rappresentano le unità ecclesiali che raggruppano più eparchie sotto l’autorità del *Sinodo Metropolitano* presieduto dal Metropolita, cioè dal proto-gerarca (πρόεδρος) della rispettiva circoscrizione ecclesiastica. Il nome di “metropolita” (μήτροπολίτης) rappresenta il titolo dato al vescovo della metropoli (dal μήτηρ–madre e πόλις–città). Cf. P. GHIDULIANOV (П. ГИДУЛЯНОВЪ), *Митрополиты в первые три века*, Mosca, 1905; G. I. SOARE, *Mitropolia in dreptul canonic ortodox*, Bucarest, 1939; G. I. SOARE,

anche altre unità situate all'interno o al di fuori delle frontiere della Romania, secondo come segue:

A. All'interno della Romania:

I. – La Metropoli di Muntenia e di Dobrogea, comprendendo:

1. L'Arcivescovado di Bucarest, con sede nel municipio Bucarest.

2. L'Arcivescovado di Tomis, con sede nel municipio Constanța.

3. L'Arcivescovado di Târgoviște, con sede nel municipio Târgoviște.

4. Il vescovado d'Argeș et di Muscel, con sede nel municipio Curtea de Argeș.

5. Il vescovado di Buzău et di Vrancea, con sede nel municipio Buzău.

6. Il vescovado del Baso Danubio, con sede nel municipio Galați.

7. Il vescovado della Slobozia e del Călărași, con sede nel municipio Slobozia.

8. Il vescovado dell'Alexandria e del Teleorman, con sede nel municipio Alexandria.

9. Il vescovado di Giurgiu, con sede nel municipio Giurgiu.

10. Il vescovado di Tulcea, con sede nel municipio Tulcea.

«Sistemul mitropolitan in dreptul canonic ortodox», in *Raze de lumină* 10 (1938), pp. 104-143. Si veda anche E. HERMAN, «Appunti sul diritto metro politico nella Chiesa bizantina», in *Orientalia Christiana Periodica* 13 (1947), pp. 522-550.

II. – La Metropoli di Moldova e di Bucovina,
comprendente:

1. L'arcivescovado d'Iași, con sede nel municipio Iași.
2. L'arcivescovado di Suceava, con sede nel municipio Suceava.
3. Il vescovado di Roman, con sede nel municipio Roman.
4. Il vescovado di Huși, con sede nel municipio Huși.

III. – La Metropoli d'Ardeal, comprendente:

1. L'arcivescovado di Sibiu, con sede nel municipio Sibiu.
2. Il vescovado di Covasna e di Harghita, con sede nel municipio Miercurea Ciuc.

IV. – La Metropoli di Cluj, d'Alba, di Crișana e di Maramureș, comprendente:

1. L'arcivescovado di Vad, di Feleac e di Cluj, con sede nel municipio Cluj-Napoca.
2. L'arcivescovado d'Alba Iulia, con sede nel municipio Alba Iulia.
3. Il vescovado ortodosso romeno d'Oradea, con sede nel municipio Oradea.
4. Il vescovado ortodosso romeno di Maramureș et di Sătmar, con sede nel municipio Baia Mare.
5. Il vescovado di Sălaj, con sede nel municipio Zalău.

V. – La Metropoli d'Oltenia, comprendente:

1. L'arcivescovado di Craiova, con sede nel municipio Craiova.
2. Il vescovado di Vâlcea, con sede nel municipio Râmnicu-Vâlcea.

3. Il vescovado di Severin e di Strehaia, con sede nel municipio Drobeta-Turnu Severin.

4. Il vescovado di Slatina, con sede nel municipio Slatina.

VI. – La metropoli di Banat, comprendente:

1. L'arcivescovado di Timișoara, con sede nel municipio Timișoara.

2. Il vescovado d'Arad, d'Ienopola, di Hălmagi e di Hunedoara, con sede nel municipio Arad.

3. Il vescovado Caransebeș, con sede nel municipio Caransebeș.

4. Il vescovado Dacia Felix, con sede amministrativa à Vârșeț.

5. Il vescovado ortodosso romeno d'Ungheria, con sede à Gyula.

VII. – Unità dipendenti direttamente del Patriarcato Romeno:

- Il vicariato ortodosso ucraino, con sede nel municipio Sighetul Marmației

B. Al di fuori delle frontiere di Romania:

I. – La Metropoli di Basarabia, autonoma e di vecchio stile, ed Esarcato di Plaiuri, comprendente:

1. L'arcivescovado di Chișinău, con sede nel municipio Chișinău.

2. Il vescovado di Bălți (ex di Hotin), con sede nella città di Bălți.

3. Il vescovado di Basarabia di Sud (ex di Cetatea Albă-Ismail), con sede nella città di Cantemir.

4. Il vescovado ortodosso di Dubăsari e di tutta la Transnistria (ex Missione ortodossa romena di Transnistria), con sede à Dubăsari.

II. – La Metropoli ortodossa romena dell’Europa occidentale e meridionale, comprendente:

1. L’Arcivescovado ortodosso romeno dell’Europa Occidentale, con sede à Parigi.
2. Il vescovado ortodosso romeno d’Italia, con sede à Roma.
3. Il vescovado ortodosso romeno di Spagna e di Portogallo, con sede à Madrid.

III. – La Metropoli ortodossa romena di Germania, Europa Centrale e di Nord, comprendente:

1. L’arcivescovado ortodosso romeno di Germania, con sede à Nürnberg.
2. Il vescovado ortodosso romeno dell’Europa di nord, con sede à Stockolm.

IV. – L’arcivescovado ortodosso romeno delle due Americhe, con sede a Chicago.

V. – Il vescovado ortodosso romeno d’Australia e di Nuova Zelanda, con sede a Melbourne.

VI. – Le rappresentanze del Patriarcato Romeno: Gli stabilimenti romeni dei Luoghi Santi (Gerusalemme, Giordane e Ierihon), la Parrocchia ortodossa romena di Sofia (Bulgaria), la Rappresentanza del Patriarcato Romeno presso le istituzioni europee (Bruxelles).

VII. – Unità ortodosse romene che mantengono legami spirituali e culturali con il Patriarcato Romeno: Gli stabilimenti romeni del Monte Atos (Prodromu, Lacu ed altri).

art. 7. – (1) La creazione, la soppressione, la modificazione territoriale e il cambiamento del titolo delle Metropoli, degli Arcivescovadi e dei Vescovadi si effettuano attraverso le

decisioni del Santo Sinodo tenendo conto delle necessità missionario-pastorali e prendendo in considerazione l'organizzazione amministrativo-territoriale dello Stato.

(2) Il titolo dei Metropoliti, degli Arcivescovi e dei Vescovi è quella della Metropoli o dell'Eparchia nella quale svolgono la loro attività pastorale. Il titolo dei Vescovi-vicari patriarcali, dei Vescovi-vicari e dei Gerarchi-vicari, si stabilisce dal Santo Sinodo, sulla proposta del Patriarca, per i vescovi-vicari patriarcali, e dal Vescovo del luogo, per i Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari.

(3) Sotto la proposta del Patriarca presa consultando il Sinodo Permanente, i Vescovi, titolari d'eparchia, d'alcune sedi con passato storico riconosciuto e d'importanza missionario-pastorale, amministrativa e culturale-nazionale, che si sono distinti per un servizio episcopale particolare ed a lungo della Chiesa, possono ricevere, con l'approvazione del Santo Sinodo, dei ranghi, a titolo personale, di Metropolita onorifico, per quelli che sono Arcivescovi, e d'Arcivescovo onorifico per quelli che sono Vescovi; l'eparchia conservando in seguito il luogo stabilito nel dittico canonico e amministrativo della Chiesa ortodossa romena. Ugualmente le eparchie possono diventare arcivescovadi, sulla base di una motivazione giustificata.

(4) I membri del Santo Sinodo ai quali sono accordati dei ranghi onorifici a titolo personale saranno iscritti nella lista dei membri del Santo Sinodo e commemorati nei servizi religiosi dopo i Metropoliti, rispettivamente, dopo gli Arcivescovi dell'ordine amministrativo della Chiesa ortodossa romena.

(5) I successori nella sede degli Arcivescovi e dei Vescovi, che hanno ricevuto ranghi onorifici a titolo personale, non ereditano il diritto di usare questi ranghi.

(6) Le decisioni prese sulla base degli **al. 1, 2 e 3** del presente articolo si comunicano al Ministero responsabile.

art. 8. – (1) L'organizzazione canonica e pastorale dei fedeli ortodossi romeni che si trovano al di fuori delle frontiere di Romania è assicurata dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena.

(2) I vescovadi, gli arcivescovadi, le metropoli e le altre unità ecclesiali che si trovano al di fuori delle frontiere di Romania sono organizzati e funzionano in conformità con i propri Statuti, approvati dal Santo Sinodo, concordanti con lo Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa ortodossa romena.

CAPITOLO I L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

art. 9. – Nella Chiesa ortodossa romena, al livello centrale, funzionano:

I. Organismi centrali deliberativi

- A. Il Santo Sinodo
- B. Il Sinodo Permanente
- C. L'Assemblea Nazionale Ecclesiastica

II. Organismi centrali esecutivi

- A. Il Patriarca
- B. Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico
- C. La Permanenza del Consiglio Nazionale Ecclesiastico

III. Organismi centrali amministrativi

A. La Cancelleria del Santo Sinodo

B. L'Amministrazione Patriarcale

Disposizioni comuni

art. 10. – (1) Gli organismi centrali deliberativi ed esecutivi ecclesiali sono validamente costituiti con la presenza di almeno due terzi del numero dei loro membri, e prendono decisioni, abitualmente, con il voto della meta più uno del numero dei membri presenti.

(2) La convalidazione o l'invalidazione dei mandati dei membri chierici o laici scelti si fa per l'Assemblea Nazionale Ecclesiastica.

(3) La convocazione degli organismi centrali deliberativi, con la precisazione dell'ordine del giorno, è fatta dal presidente, almeno 14 giorni prima della data fissata per la seduta, e, nei casi eccezionali, nel tempo più corto possibile.

(4) L'apertura e la chiusura delle sedute di lavoro degli organismi centrali deliberativi ed esecutivi sono effettuate dal Presidente.

(5) Il processo-verbale d'ogni seduta di lavoro degli organismi centrali deliberativi ed esecutivi sarà firmato dal Presidente e dai segretari designati.

(6) Le decisioni degli organismi centrali deliberativi ed esecutivi sono obbligatorie per tutta la Chiesa ortodossa romena.

SEZIONE I

Organismi centrali deliberativi

A. Il Santo Sinodo

art. 11. – Il Santo Sinodo è la più alta autorità della Chiesa ortodossa romena, per tutti i suoi settori d'attività.

art. 12. – (1) Il Santo Sinodo è composto da: Patriarca e tutti i Metropoliti, gli Arcivescovi, i Vescovi eparchiali⁸⁰, i Vescovi-vicari patriarcali, i Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari in funzione. I gerarchi in funzione hanno l'obbligo di svolgere la loro attività in cooperazione sinodale, sottomettendosi alle decisioni del Santo Sinodo e alle prescrizioni del presente Statuto. Ugualmente, i gerarchi ritirati di funzione hanno l'obbligo di mantenere la disciplina canonica sinodale.

(2) Il Presidente del Santo Sinodo è il Patriarca. Nella sua assenza, il presidente del Santo Sinodo è, nel ordine, il Metropolita di Moldova e di Bucovina, il Metropolita d'Ardeal, il Metropolita di Cluj, d'Alba, di Crişana e di Maramureş, il Metropolita d'Oltenia, il Metropolita di Banat, gli altri Metropoliti, Arcivescovi o Vescovi conformemente all'ordine canonico delle eparchie del Patriarcato Romeno (dittici).

(3) Il Segretario del Santo Sinodo è uno dei Vescovi-vicari patriarcali designato dall'assemblea plenaria del Santo Sinodo, su proposta del Patriarca.

art. 13. Il Santo Sinodo si riunisce almeno due volte all'anno in seduta di lavoro, nella primavera e nell'autunno, e in seduta straordinaria, tutte le volte quando c'è bisogno. Il Santo Sinodo si può riunire anche in sedute solenni.

⁸⁰ Con l'espressione "Vescovo eparchiale", la tradizione ortodossa indica il Vescovo posto a capo di una determinata eparchia. L'espressione cattolica equivalente e quella di "Vescovo Ordinario" o di "Ordinario".

art. 14. Le attribuzioni del Santo Sinodo sono:

- a. mantiene l'unità dogmatica, liturgica e canonica nella Chiesa ortodossa romena, come anche la comunione con l'intera Chiesa ortodossa;
- b. esamina ogni problema d'ordine dogmatico, liturgico, canonico e missionario-pastorale, che sarà risolto in conformità con l'insegnamento della Chiesa ortodossa e decide, secondo i Santi Canoni, su tutti i problemi ecclesiali di qualsiasi natura;
- c. decide sulla benedizione del Santo e Grande Myron⁸¹, secondo le necessità missionario-pastorali della Chiesa ortodossa romena;

⁸¹ Il *Santo Myron* (αγιον μύρον) o il *Santo Crisma* (dal greco χρῖσμα – unguento, profumo) rappresenta una mescolanza di più di quaranta oli essenziali e d'olio di oliva, che è benedetta il Giovedì Santo dai vescovi d'un sinodo di una Chiesa autocefala. Dopo la sua benedizione, il *Santo Myron* è distribuito a tutte le eparchie di quella Chiesa, ed è utilizzato per la Cresima (Confermazione), per la consacrazione di chiese e di altari, come anche per la benedizione degli *antimension* (cf. P. MENEVISSOGLU, *To Agion Mýron en tē Orthodóξw Anatólikē Ekklesiá: ídia katá tas pηγάς kai tēn práξιν τωv νεότερωv χρόνωv του Οικουμενικου Πατριαρχείου*, Salonico, 1972, pp. 29-40, 188-227. Si veda anche L. PETIT, «Composition et Consécration du Saint Chrême», in *Echos d'Orient* 3 (1899-1900), pp. 129-142). Di più, si deve sottolineare qui che, secondo l'ecclesiologia ortodossa, il diritto di benedire il *Santo Myron* appartiene esclusivamente ai sinodi delle Chiese autocefale, e che questo diritto è considerato come un segno esterno dell'autocefalia di una Chiesa locale. Nonostante questo, a partire del IX secolo, il Patriarcato di Costantinopoli ha cominciato una forte politica di centralizzazione dell'Oriente cristiano intorno a Costantinopoli, politica che comprendeva anche l'attribuzione del diritto esclusivo di benedire e di distribuire il *Santo Myron* nella Chiesa ortodossa (cf. V. PARLATO, «La politica di accentramento effettuata dal Patriarcato di Costantinopoli e conseguente lesione dell'autonomia degli altri patriarcati orientali nel IX secolo », in *Kanon* 5 (1981), pp. 79-84). Nei nostri tempi, soltanto le cosiddette Chiese grecofone accettano questa teoria, che contraddice palesemente la dottrina canonica ortodossa. Per quanto riguarda la Chiesa ortodossa romena, essa è stata sempre conscia della sua autocefalia. Così, per esempio, nel 1882, il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena benediceva il *Santo Myron* anche se non aveva ricevuto il riconoscimento formale della sua autocefalia da parte del Patriarcato di Costantinopoli (in seguito all'unificazione dei due principati romeni e alla creazione della "piccola

- d. decide per quanto riguarda la canonizzazione dei santi ed emette il *tomos*⁸² di proclamazione della canonizzazione;
- e. esprime la posizione ufficiale della Chiesa ortodossa romena sui progetti di atti normativi dello Stato riguardanti le attività dei culti, l'insegnamento teologico e religioso, l'assistenza sociale e religiosa, il patrimonio culturale nazionale, soprattutto quello ecclesiastico, come anche nei settori d'interesse ecclesiastico e sociale;
- f. approva, con una maggioranza di due terzi del numero dei membri presenti, lo Statuto per l'organizzazione e il funzionamento della Chiesa ortodossa romena e decide sulle modifiche di questo;

Romania” nel 1859, le due Metropoli autocefale, di Moldavia e di Ungro-Valacchia, si sono anche loro unite formando la Chiesa ortodossa romena, che aveva come suo *proto-gerarca* il Metropolita di Ungro-Valacchia, con sede a Bucarest. Nonostante si trattasse di una Chiesa creata per l'unificazione di due Chiese autocefale, in altre parole *de facto* e *de iure* autocefala, la Chiesa ortodossa romena non avrà a ricevere però il riconoscimento formale della sua autocefalia da parte del Patriarcato di Costantinopoli che il 25 aprile 1885 ! Cf. I. N. FLOCA, «Recunoa□terea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române», in *Autocefalie, Patriarhie, Slujire Sfântă. Momente aniversare în Biserica Ortodoxă Română 1995*, Bucarest, 1995, pp. 100-113). Per dettagli, si veda I. DURĂ, «La consécration du Saint Chrême dans l'Eglise orthodoxe roumaine entre le XVI et le XIX siècles», in *Ephemerides Theologicae Lovvianenses* 62 (1986), 283-307; I. DURĂ, «Sfin□irea Sfântului □i Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română, secolele XVI-XIX», in *Biserica Ortodoxă Română* 103 (1985), pp. 549-561; N. DURĂ, «Dispozi□ii □i norme canonice privind administrarea Sfântului □i Marelui Mir. Sfin□irea Sfântului □i Marelui Mir pe teritoriul țării noastre, expresie elocventă a autocefaliei Bisericii Române de-a lungul secolelor», in *Mitropolia Moldovei și Sucevei* 57 (1981), pp. 39-58.

⁸² Letteralmente, il termine *tomos* – τόμος si traduce con “pezzo tagliato” essendo un derivato dal verbo greco τέμνειν (tagliare). Nel linguaggio ecclesiastico ortodosso, questa espressione indica abitualmente un decreto sinodale attraverso il quale, ad una Chiesa locale, viene concessa l'autonomia o l'autocefalia da parte della sua Chiesa madre. Inoltre, la stessa parola può indicare anche il decreto sinodale con il quale una Chiesa autocefala proclama la canonizzazione di un santo.

- g.** approva i regolamenti ecclesiastici stabiliti in conformità con il presente Statuto;
- h.** inizia e approva degli accordi e partenariati con lo Stato e con le altre istituzioni nei settori d'interesse generale ecclesiastico;
- i.** esprime la posizione ufficiale della Chiesa ortodossa romana per i problemi d'interesse generale della società;
- j.** approva, con una maggioranza di due terzi del numero dei membri presenti, la creazione, la soppressione, la modificazione territoriale e il cambiamento del titolo delle eparchie e delle metropoli appartenenti al Patriarcato Romeno;
- k.** approva gli Statuti delle eparchie, delle Metropoli, e delle altre unità ecclesiali situate al di fuori delle frontiere di Romania;
- l.** elegge il Patriarca, con i voti di due terzi del totale dei membri presenti, ed elegge i Metropoliti, gli Arcivescovi ed i Vescovi eparchiali per le eparchie appartenenti al Patriarcato Romeno, con i voti della metà più uno del totale dei membri presenti;
- m.** elegge i Vescovi-vicari patriarcali, i Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari, con i voti della metà più uno del totale dei membri presenti;
- n.** emette la grammata⁸³ per l'intronizzazione del Patriarca;
- o.** decide con riguardo al ritiro dei gerarchi e stabilisce i loro diritti;

⁸³ Letteralmente, l'espressione "grammata" (dal greco γράμματα o dal russo рpамота) indica una lettera. Nel linguaggio ecclesiastico ortodosso, con il termine "grammata" viene indicata ogni lettera emanata da una autorità ecclesiastica superiore (métropolita, patriarca o santo sinodo) al fine di comunicare una decisione presa.

- p. decide, con una maggioranza di due terzi del totale dei suoi membri, sulla comparizione in giudizio canonico di quelli tra i suoi membri che sono accusati di inosservanza dell'insegnamento e della disciplina ecclesiali;
- q. approva o respinge, in principio, i ricorsi dei chierici in materia di deposizione e si pronuncia sulle richieste di perdono di questi, con l'avviso previo del Vescovo del luogo;
- r. dirige e sorveglia che l'attività degli organismi deliberativi ed esecutivi dei Vescovadi, degli Arcivescovadi, delle Metropoli e del Patriarcato sia svolta secondo le prescrizioni statutarie e regolamentari ecclesiastiche;
- s. inizia e coltiva delle relazioni fraterne interortodosse, relazioni di dialogo e di cooperazione intercristiana ed interreligiosa al livello nazionale ed internazionale;
- t. approva le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento delle unità d'insegnamento teologico pre-universtario ed universitario, come anche quelle relative all'insegnamento della religione nelle scuole statali, private e confessionali; stabilisce le norme relative all'insegnamento confessionale di tutti livelli, come anche i programmi per la catechesi dei giovani e dei adulti;
- u. approva le norme relative all'attività missionaria e pastorale, e quelle per la promozione della vita religiosa e morale del clero;
- v. stabilisce le norme dell'attività d'assistenza sociale e filantropica per l'intera Chiesa ortodossa romena e approva le misure per l'organizzazione dell'assistenza religiosa nell'esercito, nei penitenziari, negli ospedali,

negli asili infantili e per anziani, negli stabilimenti sociali destinati alle persone bisognose, etc.;

- w. decide la creazione, l'organizzazione e la soppressione delle associazioni e delle fondazioni ecclesiastiche con carattere nazionale che sono costituite e guidate par la Chiesa ortodossa romena; offre o ritira la benedizione (approvazione) per la creazione, l'organizzazione e la soppressione delle associazioni e delle fondazioni ortodosse del Patriarcato Romeno che hanno direzioni proprie e attive nelle eparchie del patriarcato;
- x. inizia, autorizza e sorveglia la traduzione, la correzione, l'edizione e la diffusione della Sacra Scrittura, la stampa e la diffusione dei libri di culto, del calendario ecclesiastico, dei manuali di teologia e dei manuali di religione; sorveglia dal punto di vista dogmatico, liturgico e canonico, i lavori d'architettura, pittura, scultura e altre forme d'arte ecclesiastica ortodossa e prende le misure necessarie in caso di trasgressione;
- y. approva ogni anno il modo di costituire e di ripartizione del Fondo Centrale Missionario; istituisce dei fondi speciali e stabilisce il loro modo di costituzione e la loro destinazione;
- z. Interpreta, in forma definitiva e obbligatoria, per tutti gli organismi ecclesiali, le disposizioni statutarie o regolamentari;

art. 15. – (1) Per lo studio e la formulazione delle proposte sui problemi da sottomettere alla deliberazione, il Santo Sinodo elegge, fra i suoi membri, quattro Commissioni sinodali.

(2) Ogni Commissione è presieduta da un Metropolita e ha un relatore. Gli altri metropoliti sono co-presidenti delle Commissioni in quanto sono nominati dal Santo Sinodo.

(3) Le Commissioni del Santo Sinodo sono:

- a. la Commissione Pastorale, Monastico e Sociale,
- b. la Commissione Teologica, Liturgica e Didattica,
- c. la Commissione Canonica, Giuridica e per la Disciplina,
- d. la Commissione per le Comunità Estere, le Relazioni inter-ortodosse, inter-cristiani e interreligiosi.

(4) Il Santo Sinodo decide se un problema deve essere esaminato insieme da due o più Commissioni.

(5) Per alcuni problemi, di carattere permanente o temporaneo, il Santo Sinodo decide l'istituzione d'alcune sottocommissioni speciali affiliate ad una delle quattro Commissioni. Delle sottocommissioni possono fare parte anche dei gerarchi delle altre Commissioni, e possono essere cooptati dei professori di teologia, chierici, monaci, laici, specialisti nel settore interessato, secondo il modello della Sottocommissione per la canonizzazione dei santi romeni.

art. 16. – Il Santo Sinodo può invitare nelle sue Commissioni, per la consultazione, professori di teologia, chierici, monaci, laici, specialisti nel settore relativo.

B. Il Sinodo Permanente

art. 17. – (1) Il Sinodo Permanente è l'organismo centrale deliberativo che funziona nel tempo fra le sedute del Santo

Sinodo, quando l'importanza d'alcuni problemi impone la loro analisi senza ritardo.

(2) Il Sinodo Permanente è composto dal Patriarca e da tutti i Metropoliti in funzione delle eparchie della Romania e di al di fuori delle frontiere della Romania. Dal Sinodo Permanente fanno parte anche altri tre gerarchi eparchiali (1 arcivescovo e 2 vescovi) designati annualmente dal Santo Sinodo.

(3) Il Presidente del Sinodo Permanente è il Patriarca. Nel caso d'assenza del Patriarca, le sedute del Sinodo Permanente sono presiedute nell'ordine previsto all'**art. 12, al. 2** dal presente Statuto.

(4) La convocazione del Sinodo Permanente, con la precisazione dell'ordine del giorno, è fatta dal suo Presidente ogni volta che c'è bisogno.

(5) Il Segretario del Santo Sinodo è anche il Segretario del Sinodo Permanente.

(6) Il Sinodo Permanente prende decisioni valide consensualmente o per il voto della metà più uno dei membri presenti.

(7) Le disposizioni dell'**art. 16** del presente Statuto s'applicano anche per le sedute del Sinodo Permanente.

art. 18. – (1) Il Sinodo Permanente esercita, nel periodo fra le sedute del Santo Sinodo, le attribuzioni dello Santo Sinodo previste all'**art. 14, lett. e, i, r, t, x.**

(2) Il Sinodo Permanente, alla sollecitazione del Patriarca o dei suoi membri, esamina e formula delle proposte con riguardo ai problemi da dibattere nel Santo Sinodo.

(3) Il Sinodo Permanente esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono date dal Santo Sinodo o attraverso lo Statuto e i regolamenti.

(4) Il Sinodo Permanente informa il Santo Sinodo, sulle decisioni prese nell'intervallo fra le sedute del Santo Sinodo affinché questi siano ratificati.

C. L'Assemblea Nazionale Ecclesiastica

art. 19. – L'Assemblea Nazionale Ecclesiastica è l'organismo centrale deliberativo della Chiesa ortodossa romena, per problemi amministrativi, sociali, culturali, economici e patrimoniali.

art. 20. – (1) L'Assemblea Nazionale Ecclesiastica è composta di tre rappresentanti d'ogni eparchia, un chierico e due laici, delegati delle loro Assemblee Eparchiali, per un periodo di quattro anni. Essi possono essere delegati per il massimo di due mandati.

(2) I gerarchi del Santo Sinodo partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica.

(3) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica è il Patriarca. Nel caso d'assenza del Patriarca, le sedute sono presiedute nell'ordine previsto nell'**art. 12, al.2** del presente Statuto.

(4) Le decisioni dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica diventano esecutorie dopo la loro ratifica da parte del Santo Sinodo.

art. 21. – L'Assemblea Nazionale Ecclesiastica si riunisce una volta all'anno in seduta di lavoro, e, in caso di necessità, ogni volta che ve ne sia bisogno. L'Assemblea Nazionale Ecclesiastica si riunisce anche nelle sedute solenni.

art. 22. – Le attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica sono:

- a. sostiene i diritti e le attività della Chiesa ortodossa romena;
- b. avvisa sui regolamenti d'applicazione del presente Statuto relativi ai settori d'attività dati nella sua competenza dal Santo Sinodo;
- c. sulla proposta del Patriarca, elegge i membri del Consiglio Nazionale Ecclesiastico;
- d. adotta le misure generali per il sostenimento degli stabilimenti culturali, sociali e filantropici, economici e delle fondazioni della Chiesa;
- e. stabilisce i mezzi d'aiuto degli organismi e delle istituzioni centrali ecclesiastiche;
- f. esamina e approva il Rapporto generale annuale del Consiglio Nazionale Ecclesiastico, riguardante l'attività della Chiesa ortodossa romena e decide per quanto riguarda le misure che devono essere prese per il buon svolgimento della vita ecclesiale;
- g. approva il bilancio *budgetario* preventivo ed il bilancio finanziario contabile dell'Amministrazione Patriarcale, dell'Istituto Biblico e per la Missione della Chiesa ortodossa romena e delle istituzioni centrali ecclesiastiche;
- h. approva il *budget* generale dell'Amministrazione Patriarcale, dell'Istituto Biblico e per la Missione della Chiesa ortodossa romena e delle istituzioni centrali ecclesiastiche;
- i. approva delle misure unitarie riguardanti l'amministrazione dei beni mobili ed immobili, che si trovano nella proprietà o nell'uso dell'unità di culto dell'intera Chiesa ortodossa romena, come anche quelli delle fondazioni;

- j. approva i progetti sociali, culturali, educativi e comunicazionali;
- k. stabilisce i mezzi d'aiuto per i romeni al di fuori delle frontiere della Romania;
- l. esercita tutte le altre attribuzioni che le sono date per Statuto, per i regolamenti ecclesiastici o dal Santo Sinodo.

art. 23. – (1) Per lo studio dei problemi e la formulazione delle proposte che saranno sottomesse alla deliberazione, l'Assemblea elegge, all'inizio d'ogni mandato di quattro anni, fra i suoi membri chierici e laici, cinque Commissioni di lavoro permanente, cha hanno un presidente, un vicepresidente e un relatore, disegnati dall'Assemblea su proposta del Presidente. Le Commissioni dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica sono:

- a. la Commissione amministrativo-giuridica e di conferma.
- b. la Commissione sociale e per le comunicazioni media.
- c. La Commissione culturale e educativa.
- d. La Commissione economica, *budgetaria* e di patrimonio immobiliare (beni ecclesiastici)
- e. La Commissione per i romeni ortodossi di al di fuori delle frontiere della Romania.

(2) Ai lavori della Commissione per i romeni di al di fuori delle frontiere della Romania, possono essere invitati anche dei rappresentanti chierici e laici delle eparchie ortodosse romene situate fuori le frontiere della Romania, quando l'ordine del giorno l'impone.

(3) Su convocazione del Presidente, le Commissioni dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica si possono riunire anche fra le sue sedute, secondo le necessità.

SEZIONE II

Organismi centrali esecutivi

A. Il Patriarca

art. 24. – Il Patriarca è il proto-gerarca⁸⁴ fra i gerarchi della Chiesa ortodossa romena e il presidente degli organismi centrali deliberativi e esecutivi ecclesiastici.

art. 25. – (1) Il Patriarca della Chiesa ortodossa romena è l'arcivescovo di Bucarest e il Metropolita di Muntenia e di Dobrogea.

(2) Il suo titolo è “**la Sua Santità, Santo Padre (N), Arcivescovo di Bucarest, Metropolita di Muntenia e di Dobrogea, Locum tenens del trono di Cesarea di Capadocia e Patriarca della Chiesa Ortodossa Romena o il Patriarca della Romania**”.

(3) In conformità con i santi canoni, con la tradizione pan-ortodossa e con la pratica della Chiesa ortodossa romena, nei servizi religiosi il Patriarca è commemorato dai Metropoliti, i Metropoliti sono commemorati dai gerarchi suffraganei, mentre

⁸⁴ Secondo l'ecclesiologia ortodossa, il *proto-gerarca* di una Chiesa locale, cioè il *protos* – πρῶτος (il primo), è sempre considerato come un vescovo fra i vescovi del Sinodo di quella Chiesa. Esso è il primo, ma il primo fra uguali, poiché, nel caso del *proto-gerarca*, si tratta soltanto di una diaconia, e non di un potere. Cf. N. DURĂ, «Întâistătătorul în Biserica Ortodoxă», in *Studii Teologice* 32 (1980), pp. 15-50; I. N. FLOCA, «Întâietate onorifică, întâietate jurisdicțională și primat de jurisdicție universală», in *Studii Teologice* 41 (1989), pp. 6-16; V. PHIDAS, «L'autorité du *protos* au niveau de la province ecclésiastique», in *Nicolaus* 18 (1991), pp. 37-50; H. ALFEYEV, «La primauté et la conciliarité dans la tradition orthodoxe», in *Irénikon* 78 (2005), pp. 24-36. Si veda anche L. ORSY, «The Development of the Concept of Protos in the Ancient Church», in *Kanon* 9 (1989), pp. 83-97.

gli Arcivescovi e i Vescovi sono commemorati dai preti celebranti.

(4) Il Patriarca porta come segni distintivi: una croce e due engolpion⁸⁵, vestiti di colore bianco: talare e rasso⁸⁶, berretto ecclesiastico⁸⁷ e tocco monastico⁸⁸ con croce.

(5) Il Patriarca esercita i diritti e adempie i doveri previsti dai santi canoni, dal presente Statuto e dai regolamenti ecclesiastici.

art. 26. – Il Patriarca della Chiesa ortodossa romena ha le seguenti attribuzioni:

- a. convoca e presiede gli organismi ecclesiastici centrali deliberativi ed esecutivi, e sorveglia all'adempimento delle loro decisioni;
- b. dispone le misure necessarie, secondo la decisione del Santo Sinodo, per la preparazione e la benedizione del Santo e il Grande Myron al Patriarcato Romeno;
- c. rappresenta il Patriarcato Romeno nelle relazioni con le autorità pubbliche centrali e locali, nella giustizia e

⁸⁵ L'*engolpion* (dal greco εγκόλπιον – “sul petto”) è un medaglione rotondo al cui centro è inserita un'icona che rappresenta Gesù Cristo o la Santa Vergine (in questo secondo caso, l'*engolpion* viene chiamato Παναγία – *Panaghia*). La *Panaghia* è indossata da tutti i vescovi, mentre il Patriarca ha il diritto di indossare anche un secondo *engolpion* con un'icona di Cristo,

⁸⁶ Il *rasso* è una lunga veste di colore nero (assomiglia molto alla cocolla dei monaci benedettini) che si contraddistingue per le sue ampie maniche.

⁸⁷ Il *berretto ecclesiastico* (in romeno *culion*, in greco σκούφος ed in russo *скуфия*) è un piccolo copricapo tondo in velluto senza tese, di colore nero, che viene portato da tutti i chierici ortodossi. Nella Chiesa ortodossa romena, i metropolitani portano un *berretto ecclesiastico* con croce, mentre il Patriarca indossa un *berretto ecclesiastico* con croce e di colore bianco.

⁸⁸ Il *tocco monastico* (in romeno *camilafcă* dal greco *καμιλαόκιον* o dal russo *камилавка*) è un berretto tondo senza tesa al quale è sovrapposto un velo, formandosi così un tutt'uno.

- davanti ai terzi, personalmente o attraverso dei delegati-
mandatari;
- d. rappresenta la Chiesa ortodossa romena nelle relazioni con le altre Chiese ortodosse sorelle, personalmente o attraverso dei delegati;
 - e. rappresenta, personalmente o attraverso dei delegati, la Chiesa ortodossa romena nelle relazioni con le altre Chiese cristiane, organizzazioni religiose e interreligiose, del paese e dall'esterno;
 - f. indirizza lettere pastorali per l'intera Chiesa ortodossa romena, con l'assenso del Santo Sinodo o del Sinodo Permanente;
 - g. visita con animo fraterno i gerarchi della Chiesa ortodossa romena nelle loro eparchie;
 - h. si prende cura dell'adempimento delle prescrizioni statutarie per il completamento delle eparchie vacanti;
 - i. presiede il Santo Sinodo per l'elezione dei Metropoliti ortodossi romeni del paese e al di fuori delle frontiere;
 - j. insieme con altri gerarchi, ordina i Metropoliti e li intronizza;
 - k. emette la grammata per l'intronizzazione dei Metropoliti del paese e di al di fuori delle frontiere;
 - l. nomina dei *locum tenens* per Metropoliti in caso di vacanza delle sedi metropolitane;
 - m. consiglia fraternamente i gerarchi delle eparchie ortodosse romene del paese e al di fuori delle frontiere della Romania e concilia gli eventuali malintesi fra questi;
 - n. esamina, nel Sinodo Permanente, le denunce contro i gerarchi ed il risultato lo comunica al Santo Sinodo;

- o. consultandosi con il Sinodo Permanente, propone al Santo Sinodo dei candidati per il posto di Vescovovicario patriarcale, e presiede alla loro elezione;
- p. nomina, mantiene e revoca in una seduta del Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente il personale dirigente, come anche le altre categorie di personale clericale o laico della Cancelleria del Santo Sinodo, dell'Amministrazione Patriarcale, dell'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena e delle altre istituzioni ecclesiastiche centrali;
- q. conferma e scioglie, per Decisione Patriarcale, le Assemblee Eparchiali.
- r. esercita il diritto di devoluzione⁸⁹ nelle Metropoli per il ristabilimento dell'ordine canonico e amministrativo;

⁸⁹ Secondo il canone 26 del IV° Sinodo ecumenico, ogni vescovo deve amministrare i beni della sua eparchia attraverso un economo, nominato dal Vescovo fra i suoi chierici. Per i Vescovi che non rispettano questa prescrizione, il canone 11 del VII° Sinodo ecumenico conferisce al Metropolita il diritto di nominare un economo per la rispettiva eparchia. In base a questa prescrizione, la tradizione canonica ortodossa offre questo diritto al *proto-gerarca* di una Chiesa locale (Arcivescovo, Metropolita, Cattolicosso o Patriarca). In altre parole, la dottrina canonica ortodossa riconosce *ex officio* al *proto-gerarca* di una Chiesa locale il diritto d'intervenire nel caso in cui un Vescovo di quella Chiesa, per negligenza o per abuso, non rispetta i suoi obblighi relativi all'amministrazione dei beni eparchiali. Effettivamente, questo diritto consiste nel fatto che, nel caso di un Vescovo accusato di frode finanziaria, il *proto-gerarca* di quella Chiesa può chiamare il rispettivo Vescovo davanti al Santo Sinodo per rispondere alle accuse. Nello stesso tempo il *proto-gerarca* deve nominare un economo per l'eparchia del Vescovo accusato. Tuttavia, il vescovo accusato sarà giudicato sempre dal Santo Sinodo di quella Chiesa. Questo diritto, che appartiene esclusivamente al *proto-gerarca* di una Chiesa locale ed è considerato come necessario e ausiliare alla sinodalità, è stato denominato dalla dottrina canonica ortodossa come "diritto di devoluzione", anche se questa espressione non si ritrova nel testo dei Santi Canon. Infatti, i canonisti ortodossi riconoscono che il diritto di devoluzione, sebbene sia utilizzato anticamente nell'amministrazione ecclesiale, non è proprio della Chiesa, ma è stato mutuato dal diritto romano. Giuridicamente, la parola "devoluzione" indica il passaggio di un diritto, di un bene o di un insieme di beni che compongono un patrimonio verso uno o più patrimoni; si parla così della "devoluzione successoria". Nell'Ortodossia, la parola "devoluzione" è stata presa

- s. secondo la tradizione ortodossa ha il diritto di costituire dei monasteri patriarcali stauropigiaci⁹⁰ e di dirigerli attraverso i suoi delegati, nei limiti delle competenze stabiliti per Decisione Patriarcale, comunicando al vescovo del luogo tutto questo;
- t. esercita tutte le altre attribuzioni previsti dai Santi Canoni, dal presente Statuto, dei regolamenti ecclesiastici o dati dal Santo Sinodo.

art. 27. – Per svolgimento dell'attività corrente, per disposizione del Patriarca sono disposti l'Ufficio Patriarcale, coordinato da un consigliere patriarcale, con personale adatto e servizi afferenti: Segretariato, Registratura, Archivio, Biblioteca, etc.

in un senso piuttosto estensivo, poiché i canonisti ortodossi la utilizzano soltanto per esprimere un trasferimento di competenze. Cf. C. PÎRVU, «Dreptul de devolu□iune», in *Studii Teologice* 6 (1954), pp. 386-398; V. □ESAN, «Dreptul de devolu□iune al Patriarhilor și Mitropoliților (în baza canonului 11 al sinodului 7 ecumenic)», in *Candela* 47 (1936), pp. 71-85.

⁹⁰ Un *monastero patriarcale stauropigiaco* è un monastero esente dall'autorità del Vescovo del luogo dove si trova, essendo sottomesso direttamente all'autorità del Patriarca. Il termine *stauropigiaco* deriva dal greco σταυροπήγιον, cioè dal sostantivo σταυρος (croce) e dal verbo □μπεγγύειν (piantare). Infatti, nell'Impero bizantino si è creata la consuetudine che il Patriarca, piantando una croce al posto dell'altare di un monastero nel momento della sua erezione/creazione, comportava la riserva di autorità su di questa. Secondo la dottrina canonica ortodossa un *monastero patriarcale stauropigiaco* è eretto/creato dal Patriarca, dopo aver consultato il Vescovo dell'eparchia in cui è situato il rispettivo monastero, e con il consenso del Santo Sinodo. In seguito, il *monastero patriarcale stauropigiaco* è immediatamente soggetto al Patriarca in modo tale che egli solo ha gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale sul monastero, sui membri iscritti e sulle persone che vivono giorno e notte lì. Cf. E. BÎRDAȘ, «Stavropighia în dreptul bisericesc», in *Glasul Bisericii* 14 (1955), pp. 168-198; V. PHIDAS, «Droit stavropégiaque et droit de recours (έκκλήτρον)», in *Episepsis* 24 (1993), no. 497, pp. 17-24. Si veda anche S. W. BECKET, «The Stauropégial Monastery», in *Orientalia Christiana Periodica* 66 (2000), pp. 147-167.

B. Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico

art. 28. – Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico è l'organismo centrale esecutivo del Santo Sinodo e dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica.

art. 29. – (1) Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico si riunisce su convocazione del suo Presidente, almeno due volte all'anno o tutte le volte quando c'è bisogno.

(2) Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico è composto di 12 membri dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica, un chierico ed un laico rappresentanti ogni Metropoli del paese, designati per un periodo di quattro anni e per un massimo di due mandati.

(3) Il Presidente del Consiglio Nazionale Ecclesiastico è il Patriarca, e nel caso d'assenza il suo sostituto conformemente alle prescrizioni dell'**art. 12, al. 2** del presente Statuto. I membri del Santo Sinodo possono partecipare con voto deliberativo alle sedute del Consiglio.

(4) I Vescovi-vicari patriarcali sono membri di diritto del Consiglio Nazionale Ecclesiastico con voto deliberativo.

(5) Il Vicario-amministrativo patriarcale, i consiglieri patriarcali e l'ispettore generale ecclesiastico sono membri permanenti del Consiglio Nazionale Ecclesiastico, con voto consultativo.

(6) Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico prende decisioni valide consensualmente o per il voto della metà più uno dei membri presenti.

(7) Segretario delle sedute è il consigliere coordinatore dell'Ufficio Patriarcale, e, nel caso della sua assenza, uno dei consiglieri patriarcali designati dal Patriarca.

art. 30. – Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico esercita, nel periodo fra le sedute dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica, le attribuzioni previste per questa nell'**art. 22, lett. a, d, ed e**, come anche le seguenti attribuzioni:

- a. realizza il rapporto annuale riguardante l'attività generale della Chiesa ortodossa romena;
- b. realizza il bilancio *budgetario* preventivo ed il bilancio finanziario contabile dell'Amministrazione Patriarcale, dell'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena e delle altre istituzioni ecclesiastiche centrali;
- c. realizza il *budget* generale dell'Amministrazione Patriarcale, dell'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena, e delle altre istituzioni ecclesiastiche centrali;
- d. approva il piano d'attività dell'Editrice, della Tipografia e degli atelier dell'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena;
- e. decide sul modo d'amministrazione dei beni mobili ed immobili dell'Amministrazione Patriarcale, dell'Istituto Biblico e per la Missione della Chiesa ortodossa romena, e per le altre istituzioni ecclesiastiche centrali e per le fondazioni ecclesiastiche centrali;
- f. decide sulla trasmissione d'ogni titolo d'uso o di proprietà sui beni immobili del Patriarcato (vendita o cambio), come anche sull'aggravio di responsabilità o sulla ripartizione di servitù sui beni del Patriarcato, ad eccezione dei beni sacri che sono inalienabili, con il rispetto delle prescrizioni ecclesiastiche statutarie e regolamentari, e quelle legali;
- g. esercita ogni attribuzione che gli è data per Statuto, per regolamento o per decisione del Santo Sinodo, del

Sinodo Permanente e dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica.

C. Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente

art. 31. – (1) Fra le sedute del Consiglio Nazionale Ecclesiastico funziona il Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente come organismo centrale esecutivo.

(2) Esso è composto dal Patriarca, come presidente, dai Vescovi-vicari patriarcali, dal Vicario-amministrativo patriarcale, dai consiglieri patriarcali e dall'ispettore ecclesiastico generale, come membri, e prende decisioni valide per il consenso dei membri presenti.

(3) Con il permesso del Patriarca, il Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente può essere presieduto da uno dei Vescovi-vicari patriarcali. In questa situazione, il processo verbale dei lavori è sottomesso all'approvazione del Patriarca. Le decisioni diventano esecutorie soltanto dopo la loro conferma per iscritto da parte del Patriarca.

art. 32. – Nel periodo fra le sedute del Consiglio Nazionale Ecclesiastico, il Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente, presieduto dal Patriarca, esercita le attribuzioni del Consiglio, ad eccezione di quelle previste nell'**art. 30, lett. f.**; di più, il Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente esercita anche le seguenti attribuzioni:

- a.** esamina ogni problema ecclesiastico, missionario, pastorale, culturale, sociale, amministrativo, economico, finanziario, etc. dell'interno delle istituzioni ecclesiastiche centrali che segue per sottometerli al dibattito degli organismi centrali deliberativi ed esecutivi ed avanza delle proposte statutarie;

- b. esamina e finalizza i rapporti annuali sull'attività delle istituzioni ecclesiastiche centrali;
- c. presenta per concludere il bilancio *budgetario* preventivo ed il bilancio finanziario- contabile delle istituzioni ecclesiastiche centrali;
- d. presenta la conclusione del progetto di *budget* generale annuale delle istituzioni ecclesiastiche centrali;
- e. realizza i piani annuali d'attività delle istituzioni ecclesiastiche centrali;
- f. analizza e propone al Consiglio Nazionale Ecclesiastico relativamente al modo d'amministrazione dei beni mobili e immobili delle istituzioni ecclesiastiche centrali e delle fondazioni ecclesiastiche centrali.
- g. amministra il Fondo Centrale Missionario nel limite del *budget* approvato dal Santo Sinodo, e presenta annualmente il bilancio *budgetario* preventivo;
- h. amministra i fondi specialmente istituiti al livello dell'Amministrazione Patriarcale secondo la loro destinazione e nel limite delle somme raccolte, informando annualmente il Santo Sinodo sulla loro situazione;
- i. approva i progetti d'investimento nel limite del *budget* dell'Amministrazione Patriarcale, dell'Istituto Biblico e per la Missione della Chiesa ortodossa romena, e delle altre istituzioni ecclesiastiche centrali;
- j. interviene presso le autorità pubbliche centrali e locali, e presso le altre istituzioni, per ottenere di sostentamento destinato alle attività interne ed internazionali organizzate dal Patriarcato Romeno attraverso le sue istituzioni ecclesiastiche centrali, come anche per ottenere delle altre forme di sostenimento del *budget* statale o dei *budget* locali allocati alla Chiesa in

generale, o alle unità di culto situate all'interno del paese o fuori dalle frontiere;

- k. decide sull'accettazione delle donazioni, dei legati, delle sponsorizzazioni e sull'acquisizione dei beni nel favore del Patriarcato Romeno per le sue istituzioni centrali.

art. 33. – (1) Il Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente si riunisce su convocazione del suo Presidente, ogni volta quando c'è bisogno.

(2) Il Consigliere coordinatore dell'Ufficio Patriarcale o, nella sua assenza, uno degli altri consiglieri patriarcali, designato dal Presidente, realizza il processo-verbale delle sedute del Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente.

art. 34. – Le decisioni del Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente sono portate al compimento dalla Cancelleria del Santo Sinodo e dai settori delle altre istituzioni ecclesiastiche centrali.

SEZIONE III

Organismi centrali amministrativi

art. 35. – (1) Nell'esercizio delle sue attribuzioni esecutive di Presidente degli organismi ecclesiastici centrali deliberativi ed esecutivi e di proto-gerarca della Chiesa ortodossa romena, il Patriarca è aiutato da:

- A. La Cancelleria del Santo Sinodo
- B. L'Amministrazione Patriarcale

(2) Con l'assenso del Patriarca, la Cancelleria del Santo Sinodo, i settori dell'Amministrazione Patriarcale e le altre istituzioni ecclesiastiche centrali sono coordinati dai Vescovi-vicari patriarcali o da un delegato del Patriarca.

(3) I Vescovi-vicari patriarcali sono eletti dal Santo Sinodo in conformità con le prescrizioni dell'art. 131 del presente Statuto, e sono assimilati nei diritti di commemorazione e d'onore con i Vescovi eparchiali.

(4) I vescovi-vicari patriarcali compiono le attribuzioni a loro delegate, per Decisione, dal Patriarca.

A. La Cancelleria del Santo Sinodo

art. 36. – (1) La Cancelleria del Santo Sinodo è l'organismo centrale amministrativo del Santo Sinodo, del Sinodo Permanente, dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica, del Patriarca, del Consiglio Nazionale Ecclesiastico e del Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente.

(2) Il Segretario del Santo Sinodo, per Decisione Patriarcale, coordina la Cancelleria del Santo Sinodo avendo come collaboratori, il Vicario-amministrativo patriarcale ed il consigliere patriarcale competente.

(3) Il Vicario-amministrativo patriarcale insieme con il consigliere patriarcale della Cancelleria del Santo Sinodo, sotto la guida del Vescovo-vicario patriarcale, preparano i lavori per la convocazione degli organismi ecclesiastici centrali deliberativi ed esecutivi, ed i lavori che sono sottomessi all'esame di questi organismi.

(4) La Cancelleria del Santo Sinodo elabora, conserva e prepara, per essere pubblicati nella rivista "Biserica Ortodoxă Română" (Chiesa ortodossa romena)⁹¹, i processi-verbali delle sedute di lavoro degli organismi ecclesiastici centrali, comunica ai centri eparchiali le decisioni di questi organismi, e tiene

⁹¹ La rivista "Biserica Ortodoxă Română" (Chiesa ortodossa romena) rappresenta il bollettino ufficiale del Patriarcato Romano, essendo pubblicata senza interruzione dal 1882.

l'evidenza del modo di compimento di questi decisioni, con l'eccezione di quelli che sono stati affidati alla competenza dei Dipartimenti dell'Amministrazione Patriarcale previsti nell'**art. 37** del presente Statuto o alle altre istituzioni ecclesiastiche centrali.

(5) Prepara la corrispondenza degli organismi ecclesiastici centrali e del loro Presidente con le autorità pubbliche centrali nei problemi che riguardano la vita religiosa della Chiesa ortodossa romena.

(6) Realizza e sottomette all'approvazione le Decisioni Patriarcali relative alle attribuzioni del personale dirigente della Cancelleria del Santo Sinodo e delle altre istituzioni ecclesiastiche centrali.

(7) Centralizza i dati relativi ai settori della vita religiosa del Patriarcato Romeno per l'evidenza e per la loro pubblicazione nella stampa ecclesiastica.

(8) La Cancelleria del Santo Sinodo è il custode del sigillo del Santo Sinodo.

(9) Per l'adempimento delle sue attribuzioni come organismo centrale amministrativo, la Cancelleria del Santo Sinodo ha i seguenti servizi: l'Ufficio canonico-giuridico, Segretariato, ufficio del registro e archivio, Personale – Risorse umane, Biblioteca del Santo Sinodo etc., e la loro attività è organizzata dal Vicario-amministrativo patriarcale.

B. L'Amministrazione Patriarcale

art. 37. – (1) L'Amministrazione Patriarcale, come organismo centrale amministrativo, ha nelle sue attribuzioni lo studio e la realizzazione dei resoconti relativi ai problemi ecclesiastici della competenza degli organismi centrali deliberativi ed esecutivi, attraverso i seguenti dipartimenti amministrativi specializzati:

a. il Dipartimento teologico educativo,

- b. il Dipartimento socio-filantropico,
- c. il Dipartimento economico finanziario (con i seguenti servizi: Contabilità, Tecnico, Commissione di Pittura Ecclesiastica),
- d. il Dipartimento patrimonio culturale,
- e. il Dipartimento patrimonio immobiliare,
- f. il Dipartimento relazioni ecclesiastiche ed interreligiose,
- g. il Dipartimento comunità esteri,
- h. il Dipartimento comunicazioni e relazioni pubbliche,
- i. il Corpo d'ispezione e di controllo (audit)

(2) Per decisioni del Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente possono essere costituiti altri dipartimenti e servizi nell'ambito dell'Amministrazione Patriarcale.

(3) Per Decisione Patriarcale, i Vescovi-vicari patriarcali coordinano i dipartimenti dell'Amministrazione avendo come collaboratori i consiglieri patriarcali competenti o gli ispettori di specialità.

(4) Attraverso i dipartimenti amministrativi di specialità ed i servizi afferenti, l'Amministrazione Patriarcale studia i problemi ecclesiastici loro specifici e che sono di competenza degli organismi centrali deliberativi ed esecutivi, comunicando ai centri eparchiali le loro decisioni e sorvegliando il loro adempimento.

art. 38. – (1) Il Corpo d'ispezione e di controllo è composto di:

- a. un ispettore ecclesiastico generale, con attribuzioni generali di controllo, e referente alla Commissione Canonica, Giuridica e per la Disciplina del Santo Sinodo per le domande di perdono nei casi di deposizione,

applicate definitivamente ad alcuni chierici dai concistori⁹² eparchiali;

- b. ispettori per le istituzioni d'insegnamento teologico universitario e liceale (Facoltà di teologia, Seminari teologici liceali e Scuole per cantori ecclesiastici);
- c. ispettori per il controllo finanziario e di gestione (audit), fra cui uno con studi giuridici.

(2) I membri del Corpo d'ispezione e di controllo (audit) svolgono la loro attività per disposizione del Patriarca, secondo le attribuzioni previste nello Statuto, nei regolamenti ecclesiastici e nella legislazione in vigore.

art. 39. – (1) Il Vicario-amministrativo patriarcale, i consiglieri patriarcali e gli ispettori patriarcali sono nominati e revocati, nelle condizioni dell'**art. 26, lett. p** del presente Statuto, tra i preti dottori di ricerca in teologia, di Master, laureati in teologia o in altre specialità, con attività e qualità particolari, senza impedimenti giuridico-canonici. I chierici delle istituzioni ecclesiastiche centrali possono essere nominati nelle parrocchie direttamente (senza concorso) dal Patriarca.

(2) Al Vicario-amministrativo patriarcale, ai consiglieri patriarcali ed agli ispettori patriarcali sono assegnate, per Decisione Patriarcale, il campo della attività e le attribuzioni nell'ambito dei Dipartimenti che coordinano come membri del Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente o come invitati.

(3) Il Vicario-amministrativo patriarcale ed i consiglieri patriarcali partecipano alle sedute degli organismi ecclesiastici

⁹² Il termine "concistoro" (dal latino *consistorium*, proveniente dal verbo *consistere*, cioè "stare insieme") ha conosciuto una lunga evoluzione, potendosi tradurre con "seduta", "assemblea", "consiglio", "luogo di incontro, di attesa", ecc.. Odiernamente, nella Chiesa ortodossa, questa espressione indica una riunione formale di un collegio di collaboratori di un Vescovo, che si costituisce in una istanza ecclesiastica abilitata dall'autorità ecclesiastica ad esercitare le facoltà di giudizio per certi casi.

centrali deliberativi ed esecutivi, con voto consultivo, e nelle sedute del Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente, con voto deliberativo.

CAPITOLO II

L'organizzazione locale

art. 40. – (1) Le unità componenti della Chiesa ortodossa romena, organizzata come patriarcato, sono:

- a. la Parrocchia,
- b. il Monastero,
- c. il Proto-presbiterio⁹³,
- d. il Vicariato,
- e. l'Eparchia (Arcivescovado e Vescovado),
- f. la Metropoli.

(2) Ognuna delle unità componenti della Chiesa, in conformità con le disposizioni del presente Statuto, ha il diritto di dirigersi e d'amministrarsi autonomamente in rapporto con un'altra parte componente dello stesso rango, e di partecipare, attraverso i suoi rappresentanti eletti, chierici e laici – nel caso delle parrocchie e delle eparchie –, ai lavori delle unità superiori.

(3) Il modo di costituzione e di funzionamento delle unità componenti e degli organismi locali di stesso grado è identico per l'intera Chiesa ortodossa romena.

⁹³ Conformemente all'ecclesiologia ortodossa, più parrocchie di un'eparchia, situate in una certa zona geografica, possono essere raggruppate dal Vescovo, al fine d'intensificare le loro attività missionarie, amministrative e pastorali, riconoscendo uno dei parroci come primo fra questi, in altre parole come "Proto-presbitero" (il primo prete). L'istituzione così creata è denominata come "Proto-presbitero". Il termine cattolico equivalente per il "proto-presbitero" è quello di "decano", mentre per il "proto-presbitero" è il "decanato".

Sulla personalità giuridica

art. 41. – (1) Il Patriarcato, la Metropoli, l’Arcivescovado, il Vescovado, il Vicariato, il Proto-presbiterio, il Monastero e la Parrocchia sono persone giuridiche di diritto privato e d’utilità pubblica, con diritti e doveri previsti nel presente Statuto.

(2) Queste persone giuridiche hanno il diritto a due codici fiscali unici, sia per l’attività non-profit sia per quell’economica.

art. 42. – La creazione e la soppressione delle unità componenti della Chiesa ortodossa romena sono comunicate, per l’evidenza, al Ministero competente.

SEZIONE I

A. la Parrocchia

art. 43. – La parrocchia è la comunità dei cristiani ortodossi, chierici e laici, situata su un certo territorio e subordinata al Centro Eparchiale⁹⁴ dal punto di vista canonico, giuridico, amministrativo e patrimoniale, guidata da un sacerdote parroco nominato dal gerarca (Arcivescovo o Vescovo) della rispettiva eparchia.

art. 44. – La creazione, l’organizzazione, il cambiamento dei confini territoriali e la soppressione delle parrocchie si approva

⁹⁴ Nel linguaggio ecclesiastico ortodosso, l’espressione *Centro eparchiale* indica l’insieme degli organismi amministrativi centrali e le persone che collaborano ed aiutano il Vescovo nella guida pastorale di una eparchia. L’espressione cattolica equivalente per il *Centro eparchiale* è quella di *Curia diocesana* o *Curia vescovile*.

dal Consiglio Eparchiale, tenendosi conto delle necessità missionarie e pastorale del territorio.

art. 45. – I fedeli della parrocchia hanno dei diritti come: di beneficiare d’assistenza religiosa, d’eleggere e d’essere eletti negli organismi parrocchiali, di beneficiare d’aiuto filantropico, secondo le possibilità; e dei doveri come: di sostenere, fortificare e testimoniare la fede della Chiesa ortodossa, di vivere secondo l’insegnamento della fede ortodossa, di partecipare ai servizi religiosi, di comunicare ai Sacri Misteri, di compiere i fatti della misericordia cristiana, di mantenere e di aiutare la chiesa e i suoi servitori.

art. 46. – (1) La comunità dei fedeli che non riesce a mantenere con i mezzi propri una parrocchia, per decisione del Consiglio Eparchiale Permanente, si può anettere alla comunità vicina, insieme con la quale forma la parrocchia. In questo caso, la comunità che si anette porta il nome di “filiale” ed i suoi membri hanno gli stessi diritti e doveri verso la parrocchia come quelli della comunità alla quale si anettono.

(2) Per decisione del Consiglio Eparchiale Permanente, le parrocchie con possibilità economiche aiutano le parrocchie povere e con un piccolo numero di fedeli.

art. 47. – (1) Nelle eparchie della Chiesa ortodossa romena, tenendosi in considerazione le condizioni missionarie e pastorali, il numero di fedeli, le possibilità materiali, come anche la loro posizione nell’ambito rurale o urbano, le parrocchie sono di tre categorie, sulla base d’alcuni criteri stabiliti dai Consigli Eparchiali.

(2) La classificazione in categorie delle parrocchie è approvata del Consiglio Eparchiale Permanente, in base al

rapporto comprendente i dati statistici ufficiali (numero di fedeli, condizioni materiali, zona geografica, media d'età, ecc.).

art. 48. – (1) Nel periodo della loro attività nella parrocchia, i preti ed i diaconi sono obbligati a vivere nella parrocchia, nelle case parrocchiali, dove queste esistono, o nelle case affittate, e hanno il diritto d'usufruire di una certa superficie di terreno, proprietà della parrocchia, approvata dal Centro eparchiale.

(2) Per assicurare una presenza stabile del prete (dei preti) nella parrocchia, dove non esiste una casa parrocchiale, questa sarà costruita, e se non esistono le condizioni per costruire, il Consiglio Parrocchiale prenderà delle misure per acquistare una casa già esistente o per il pagamento dell'affitto dell'abitazione del prete, finché sarà costruita una casa parrocchiale nuova.

(3) Per le parrocchie e le chiese nuove, i Consigli Parrocchiali, sotto la guida del Centro Eparchiale, provvederanno nel *budget*, inizieranno e sostenteranno la costruzione delle case parrocchiali destinate come abitazione dei servitori del Sant'Altare.

B. Il Parroco

art. 49. – (1) Il sacerdote parroco, come delegato del Vescovo, è il pastore spirituale dei fedeli di una parrocchia, e nell'attività amministrativa è il dirigente dell'amministrazione parrocchiale e presidente dell'Assemblea Parrocchiale, del Consiglio Parrocchiale e del Comitato Parrocchiale.

(2) La nomina o la revoca dall'ufficio di parroco è fatta dal Vescovo del luogo durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente, tenendosi conto della qualità dell'attività sviluppata.

(3) Per motivi amministrativi, missionari o disciplinari, l'ufficio di parroco può essere affidato dal Vescovo del luogo

anche agli altri preti celebranti, durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente.

art. 50. – Nell’ambito della sua trina missione sacerdotale: docente, santificante e pastorale-missionaria, il parroco esercita le seguenti funzioni:

- a. celebra la Divina Liturgia e le Lodi ecclesiastiche nelle domeniche, feste, e negli altri giorni della settimana, pronunciando una parola d’insegnamento; celebra i Santi Misteri ed i sacramentali; catechizza i bambini, i giovani e gli adulti conformemente ai consigli del Centro Eparchiale ed assicura l’accesso giornaliero nel luogo di culto, secondo il programma esposto all’entrata della chiesa;
- b. compie tutte le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti ecclesiastici e degli organismi ecclesiastici centrali, relative alla parrocchia;
- c. compie le decisioni degli organismi eparchiali e le disposizioni dell’autorità ecclesiastica superiore (Proto-presbitero, Vescovo o Arcivescovo) relative alla vita parrocchiale;
- d. realizza e compie le prescrizioni del programma annuale delle attività pastorali missionarie, sociali e filantropiche, ed amministrative della parrocchia, informando il Centro eparchiale ed i fedeli dei risultati delle azioni fatte in questo senso;
- e. con la previa approvazione scritta del Vescovo del luogo, rappresenta la parrocchia in atti di giustizia, davanti alle autorità locali e davanti a terzi, personalmente o attraverso dei delegati. Ugualmente, i chierici delle parrocchie, in base al giuramento d’obbedienza (sottomissione) al Vescovo del luogo espresso al momento dell’ordinazione, e,

rispettivamente, i monaci, in base del voto monastico d'obbedienza, possono comparire davanti alle istanze giudiziarie soltanto con la previa approvazione scritta del Vescovo del luogo, incluso per le cause d'interesse personale;

- f. convoca e presiede l'Assemblea Parrocchiale, il Consiglio Parrocchiale ed il Comitato Parrocchiale;
- g. compie le decisioni dell'Assemblea Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale;
- h. tiene il registro con l'evidenza di tutti i parrocchiani;
- i. mantiene aggiornata la lista dei battezzati, sposati e deceduti della parrocchia nei registri speciali ("mitricale") ed emette i certificati di battesimo e di matrimonio;
- j. amministra il patrimonio della parrocchia in conformità con le decisioni dell'Assemblea Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale e controlla il modo d'amministrazione dei beni delle istituzioni culturali, socio-filantropiche, e delle fondazioni della parrocchia;
- k. realizza e mantiene aggiornato l'inventario dei beni della parrocchia di ogni natura, la biblioteca, come anche l'archivio della parrocchia. Tiene il sigillo della parrocchia durante il periodo dell'ufficio di parroco.

art. 51. – (1) Oltre al sacerdote parroco, in una parrocchia possono esserci uno o più preti e diaconi nominati dal Vescovo del luogo durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente. Il numero dei servitori di una parrocchia è stabilito in funzione delle necessità missionario-pastorali locali constatate dalla direzione dell'eparchia.

(2) Il parroco, i preti e i diaconi servitori, come anche il personale ecclesiastico laico, sono obbligati ad abitare nella parrocchia.

art. 52. – (1) Nelle parrocchie con più preti servitori, questi sono uguali in diritti e doveri sacramentali, d'insegnamento e missionario-pastorali. A uno tra questi, a coloro i quali si dimostrano più attivi e consapevoli, può essere conferito l'ufficio di parroco dal Vescovo del luogo, per l'intensificazione dell'attività parrocchiale.

(2) Ogni prete servitore ha, all'interno della parrocchia, un settore ben determinato ed approvato dal Vescovo del luogo, in base al rapporto realizzato dai delegati del Centro Eparchiale.

(3) I preti ed i diaconi, il personale didattico dell'insegnamento teologico e quello che insegna la religione, i studenti in teologia, come anche i cantori ecclesiastici (catecheti) che si sono diplomati alla Scuola per i cantori ecclesiastici hanno l'obbligo pastorale e missionario di fare la catechesi nelle parrocchie dove celebrano o abitano, d'accordo con il parroco, conformemente alle norme stabilite dal Santo Sinodo e dai Centri Eparchiali.

(4) I preti, i diaconi ed i cantori ecclesiastici hanno diritti e doveri previsti dai Sacri Canoni, dal presente Statuto, dai regolamenti ecclesiastici e dalle decisioni dei Centri Eparchiali.

art. 53. – (1) Più parrocchie (10-15) nell'ambito di un Proto-presbiterio si costituiscono in un Circolo Missionario per lo svolgimento delle attività ecclesiastiche, missionario-pastorale, culturale e sociale.

(2) Il Vescovo del luogo delega uno dei preti come coordinatore del Circolo Missionario.

C. L'Assemblea Parrocchiale

art. 54. – (1) La parrocchia ha come organismo deliberativo l'Assemblea Parrocchiale.

(2) L'Assemblea Parrocchiale è composta dai fedeli maggiorenni della parrocchia, uomini e donne, che testimoniano attraverso la fede, i fatti ed il loro comportamento morale, l'attaccamento verso la Chiesa ortodossa, verso il suo insegnamento di fede e le sue istituzioni.

(3) Il presidente dell'Assemblea Parrocchiale è il sacerdote parroco, e in caso di sua assenza, il prete delegato dal Proto-presbitero fra quelli che servono la parrocchia o da una parrocchia vicina. Nel caso in cui all'Assemblea Parrocchiale partecipa il Proto-presbitero o un prete delegato dal Centro Eparchiale, questi presiede la seduta.

(4) I preti ed i diaconi servitori attivamente in una parrocchia, come anche i preti pensionati che hanno il domicilio stabile nel territorio della rispettiva parrocchia sono membri di diritto dell'Assemblea Parrocchiale.

art. 55. – (1) L'Assemblea Parrocchiale esercita le seguenti funzioni:

- a. elegge i membri del Consiglio Parrocchiale e quelli del Comitato Parrocchiale;
- b. approva il rapporto d'attività del Consiglio Parrocchiale;
- c. approva il rapporto d'attività del Comitato Parrocchiale;
- d. approva il *budget* annuale della parrocchia;
- e. prende decisioni relative alla costruzione, riparazione, restaurazione e al mantenimento della chiesa, della casa parrocchiale e degli altri edifici della parrocchia;
- f. decide sulla creazione dei fondi con fine ecclesiastico, culturale o socio-filantropico, e stabilisce le norme per il

- completamento delle risorse finanziarie necessarie alla parrocchia;
- g. sulla proposta del Consiglio Parrocchiale, stabilisce l'ammontare delle contribuzioni benevole di culto, secondo le necessità della parrocchia;
 - h. esamina e completa il rapporto annuale di funzionamento di tutte le attività della parrocchia;
 - i. approva ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio finanziario-contabile della parrocchia;
 - j. avanza delle proposte, per essere accettate dal Consiglio Parrocchiale, riguardanti la trasmissione d'ogni titolo d'usufrutto o di proprietà sui beni immobili parrocchiali (vendita, acquisto, alloggio, cambio, etc.), come anche sul gravamento di responsabilità o la ripartizione di servitù sui beni parrocchiali, ad eccezione dei beni sacri che non possono essere alienati;
 - k. approva delle misure per l'amministrazione delle proprietà mobili ed immobili della parrocchia, sorvegliando il buon mantenimento degli edifici ecclesiastici, culturali, socio-filantropici e delle fondazioni.

(2) Le decisioni dell'Assemblea Parrocchiale relativi alle attribuzioni indicati con la lett. d, e ed j, diventano valide soltanto dopo la loro verifica e approvazione da parte del Consiglio Parrocchiale.

art. 56. – (1) L'Assemblea Parrocchiale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, più precisamente nel primo trimestre dell'anno, e in sedute straordinarie, tutte le volte quando occorre.

(2) L'Assemblea Parrocchiale è convocata dal presidente, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, informando di questa il Proto-presbitero. In caso che il parroco è

impedito o mostra volontà negativa, l'Assemblea Parrocchiale è convocata e presieduta dal Proto-presbitero, con l'assenso del Vescovo del luogo.

(3) La convocazione comprenderà il luogo, la data e l'ora della riunione, come anche le questioni che saranno dibattute, sarà letta dal sacerdote parroco in chiesa, subito dopo la fine della Divina Liturgia, e sarà affissa sulla porta della chiesa.

art. 57. – (1) L'Assemblea Parrocchiale è validamente costituita dalla presenza del sacerdote parroco o del prete delegato dal Centro Eparchiale, e di almeno la decima parte del totale dei membri iscritti nella lista dei membri dell'Assemblea.

(2) Se alla data fissata per l'Assemblea non si riunisce il numero necessario di membri, l'Assemblea si riunirà, senza nessun'altra convocazione, nella domenica seguente, nello stesso luogo e alla stessa ora, quando l'Assemblea è validamente costituita con il numero di membri presenti, fra i quali non possono mancare due terzi dei membri del Consiglio Parrocchiale.

art. 58. – (1) L'Assemblea Parrocchiale decide validamente con il voto della metà più uno dei membri presenti.

(2) I lavori e le decisioni dell'Assemblea Parrocchiale sono consegnati in un registro di processi-verbali delle sedute dell'Assemblea.

(3) Le contestazioni contro le decisioni dell'Assemblea Parrocchiale possono essere manifestate al Consiglio Eparchiale Permanente, soltanto dai membri dell'Assemblea Parrocchiale, iscritti nella lista e presenti alla seduta dell'Assemblea Parrocchiale che ha preso la decisione contestata.

(4) Le contestazioni sono deposte in termine di 14 giorni lavorativi a partire dalla data della seduta, al Proto-presbitero,

che le registrerà e presenterà, insieme con il suo avviso, al Consiglio Eparchiale Permanente.

D. Il Consiglio Parrocchiale

art. 59. – (1) Il Consiglio Parrocchiale è l'organismo esecutivo dell'Assemblea Parrocchiale. L'Assemblea Parrocchiale è quella che elegge dai suoi componenti, i membri del Consiglio Parrocchiale – in numero di 7, 9 o 12 membri – in funzione della categoria della parrocchia, come anche 2-4 membri supplenti.

(2) I membri del Consiglio Parrocchiale ed i supplenti, persone maggiorenni, sono eletti per un periodo di quattro anni, attuano benevolmente e possono essere rieletti.

(3) I membri della stessa famiglia, come anche i parenti spirituali (padrini, figliocci) non possono essere, nello stesso tempo, membri del Consiglio Parrocchiale.

(4) Sono membri di diritto del Consiglio Parrocchiale, con voto deliberativo, il sacerdote parroco come presidente, gli altri preti e diaconi servitori attivi della parrocchia, come anche il primo cantore ecclesiastico (catechista) della chiesa parrocchiale.

art. 60. – Per attività contro la Chiesa, i membri del Consiglio Parrocchiale possono essere revocati dal Consiglio Eparchiale Permanente, sotto richiesta motivata del parroco, avvisata dal Proto-presbitero, o dopo la constatazione dell'autorità ecclesiastica superiore. I membri revocati non possono essere rieletti nel Consiglio Parrocchiale per un periodo di cinque anni.

art. 61. – (1) Oltre alle attribuzioni previste dall'**art. 55, lett. a, b, c, d, e, i, ed j**, il Consiglio Parrocchiale esercita tutte le attribuzioni dell'Assemblea Parrocchiale, quando questa non è riunita, come anche le seguenti attribuzioni:

- a. designa fra i membri dell'Assemblea Parrocchiale un delegato per l'elezione dei membri laici dell'Assemblea Eparchiale, della circoscrizione rispettiva;
- b. stabilisce il *budget* parrocchiale e segue il modo della sua amministrazione;
- c. realizza il rapporto relativo al bilancio preventivo ed il bilancio finanziario-contabile della parrocchia;
- d. elabora il rapporto annuale relativo all'attività del Consiglio Parrocchiale, e lo presenta all'Assemblea Parrocchiale per approvazione;
- e. designa due censori per il controllo finanziario del Comitato Parrocchiale;
- f. riceve e verifica la giustificazione finanziaria annuale della gestione del Comitato Parrocchiale;
- g. approva le proposte del sacerdote parroco relative alla dotazione della chiesa con paramenti, icone, oggetti e libri di culto, con ciò che è necessario per il servizio religioso e per le istituzioni parrocchiale (culturali, sociali, delle fondazioni), e anche alloca dei fondi corrispondenti.
- h. veglia che il banco della parrocchia sia fornita di ceri, calendari, oggetti e libri di culto, come anche con stampa per il consolidamento spirituale, che provengono solo dal Centro Eparchiale, per sostenere le attività missionarie della rispettiva eparchia;
- i. dove sono più servitori dell'altare, affida, per processo-verbale, la gestione del banco ad uno dei servitori diverso del parroco, servitore che assume tutta la responsabilità materiale e di gestione.

(2) Le decisioni relative alle prescrizioni dell'al. 1, lett. a, e, ed i del presente articolo sono comunicati al Proto-presbitero per essere approvate.

art. 62. – (1) Il Consiglio Parrocchiale si riunisce mensilmente o almeno una volta a trimestre.

(2) La convocazione è fatta dal sacerdote parroco minimo con una settimana d'anticipo prima della data della riunione, presentando i problemi che sono all'ordine del giorno.

(3) Il Consiglio Parrocchiale è legalmente costituito con la presenza di tre quarti dei suoi membri, e decide validamente con il voto dei due terzi dei membri presenti.

(4) I lavori e le decisioni del Consiglio Parrocchiale sono consegnati in un registro di processi-verbali delle sedute del Consiglio.

(5) Le decisioni del Consiglio Parrocchiale sono valide per tutti i fedeli della parrocchia.

(6) Le eventuali contestazioni contro le decisioni del Consiglio si possono fare in massimo 14 giorni al Proto-presbitero, che è obbligato a presentarle, con il suo avviso, al Consiglio Eparchiale Permanente, in massimo cinque giorni.

art. 63. – Il Consiglio Parrocchiale delega uno o due membri che, in qualità d'amministratore, sostengono il parroco nella giusta ed efficiente amministrazione dei beni parrocchiali. Il nome degli amministratori è comunicato al Proto-presbiterio per essere approvato in una delle sue sedute.

E. L'Amministrazione dei beni parrocchiali

art. 64. – (1) Il parroco è l'amministratore dell'intero patrimonio immobile e mobile della parrocchia insieme con il Consiglio Parrocchiale, sotto il controllo del Centro Eparchiale, e risponde, dal punto di vista canonico-disciplinare ed amministrativo-ecclesiastico, davanti a questo; mentre per l'amministrazione e per la gestione difettosa del patrimonio ecclesiastico risponde

davanti alle autorità civili, sulla base della legislazione civile e penale.

(2) Quando alcune attribuzioni di gestione sono state delegate ad un altro prete o diacono servitore della parrocchia, secondo le prescrizioni dell'**art. 61, lett. i** del presente Statuto, quello è responsabile dal punto di vista canonico-disciplinare, amministrativo-ecclesiastico, civilmente e penalmente per la gestione dei beni affidati.

(3) L'approvazione annuale della gestione non esonera il parroco, il prete o il diacono, che tiene la gestione, della responsabilità per le frodi scoperte ulteriormente.

art. 65. – Il sacerdote parroco, come amministratore dei beni parrocchiali, ha i seguenti doveri:

- a. d'amministrare correttamente i beni mobili ed immobili della parrocchia, delle istituzioni culturali, sociali e delle fondazioni, come anche i fondi parrocchiali in base ai registri d'evidenza finanziario-contabile, di gestione e d'inventario;
- b. di prendere le misure necessarie per la conservazione sicura dei beni e dei documenti preziosi della parrocchia;
- c. di mantenere il registro dei redditi e delle spese;
- d. di presentare al Consiglio Parrocchiale, al fine dell'anno, un rapporto sui redditi e sulle spese ecclesiastiche, culturali, sociali e delle fondazioni;
- e. di prendere cura, insieme con gli altri preti servitori e con gli amministratori, per prendere le misure per il mantenimento, la riparazione ed il restauro degli edifici ecclesiastici parrocchiali, delle istituzioni culturali, socio-filantropiche e delle fondazioni, della case parrocchiali, della corte e del cimitero parrocchiale, come anche degli altri beni ecclesiastici parrocchiali; di

costruire o di comprare una casa parrocchiale laddove questa non esiste;

- f. di prendere cura, insieme con gli altri preti servitori e con gli amministratori, dell'iscrizione nei registri parrocchiali e delle autorità competente locali e centrali dei beni mobili ed immobili della parrocchia, per la loro giusta amministrazione, come anche per la realizzazione e la conservazione degli atti di proprietà secondo le prescrizioni statutarie, dei regolamenti ecclesiastici, e le decisioni degli organismi ecclesiastici centrali e eparchiali. Delle fotocopie legalizzate degli atti di proprietà dei beni parrocchiali sono conservate al Protosbiterio e al Centro Eparchiale;
- g. d'incassare le somme spettanti alla parrocchia secondo le decisioni dell'Assemblea Parrocchiale e di fare i pagamenti correnti in tempo utile.

F. Il Comitato Parrocchiale

art. 66. – (1) Il Comitato Parrocchiale è l'organismo parrocchiale che funziona sotto la presidenza di diritto del sacerdote parroco. I membri del Comitato Parrocchiale sono eletti dell'Assemblea Parrocchiale. Il Comitato Parrocchiale ha un numero di membri doppio di quello del Consiglio Parrocchiale.

(2) Il Comitato Parrocchiale è composto di persone maggiorenni della comunità parrocchiale, in base al principio del volontariato.

(3) Il Comitato Parrocchiale è presieduto dal parroco con l'aiuto di un Ufficio di Direzione composto da: coordinatore di programmi, segretario e cassiere.

(4) Il Comitato Parrocchiale ha delle prescrizioni ed evidenza gestionale propria nel quadro del *budget* parrocchiale

per le attività svolte, utilizzando, sotto il controllo del sacerdote parroco, lo stesso conto bancario, e, ogni anno, si giustifica finanziariamente davanti al Consiglio Parrocchiale. Per il controllo finanziario del Comitato Parrocchiale, il Consiglio Parrocchiale designa due censori.

(5) La revocazione dei membri del Comitato Parrocchiale è fatta secondo la procedura prevista per i membri del Consiglio Parrocchiale, nell'art. 60 del presente Statuto.

art. 67. – (1) Il Comitato Parrocchiale ha cinque servizi, ognuno guidato da un coordinatore nominato dall'Ufficio di Direzione.

(2) I servizi del Comitato Parrocchiale hanno le seguenti attribuzioni:

a. il Servizio sociale

1. coopera permanentemente con gli assistenti sociali della parrocchia, del Proto-presbiterio e del Centro Eparchiale;
2. coopta nel Comitato Parrocchiale, per collaborazione, l'assistente sociale o il lavoratore sociale del comune locale, o, secondo il caso, lo invita alle sedute del Comitato;
3. collabora con le unità mediche e sostiene i diversi programmi di salute;
4. se ne occupa per l'aiuto dei poveri, degli orfani, delle vedove e degli anziani;
5. sostiene l'integrazione sociale dei detenuti liberati dai penitenziari;
6. sostiene il reinserimento sociale dei giovani istituzionalizzati che, dopo il compimento di 18 anni, hanno lasciato i centri d'accoglienza;

7. coopera con le organizzazioni non-governative nelle condizioni della legislazione ecclesiastica in vigore;
8. sostiene il programma d'assistenza materna e le adozioni nazionali;
9. promuove e sostiene i programmi socio-filantropici della parrocchia; sostiene e mantiene la mensa sociale della parrocchia;
10. coopera permanentemente con i preti missionari del sistema di salute, dei penitenziari, dell'esercito, degli asili, degli orfanotrofi, etc.;
11. con l'accordo dell'autorità ecclesiastica superiore, raccoglie gli aiuti nelle situazioni d'emergenza, e sostiene la costituzione d'un fondo finanziario per questo tipo di situazioni;
12. sostiene i programmi di prevenzione e di soluzione della violenza nella famiglia, di combattere il traffico di esseri umani, della droga, etc., come anche il conferimento dell'assistenza spirituale e materiale alle famiglie delle quali i genitori sono partiti per lavorare o per studiare all'estero, o hanno emigrato definitivamente.

b. il Servizio missionario

1. coopera con le altre parrocchie, con monasteri e con i padri spirituali della zona;
2. promuove la diffusione e la lettura della Sacra Scrittura e dei libri spirituali, con la raccomandazione del sacerdote parroco;
3. sostiene il sacerdote parroco per organizzare delle attività missionarie, al fine di una migliore

conoscenza, conservazione e fortificazione della fede ortodossa;

4. aiuta l'organizzazione della festa patronale della parrocchia, degli incontri spirituali e delle altre manifestazioni religiose, e sostiene l'acquisto del materiale audio-visivo a carattere religioso.
5. organizza delle visite missionarie negli ospedali, nei penitenziari, nei centri per la protezione dei bambini e degli anziani e delle famiglie in difficoltà;
6. mantiene permanentemente il legame con le associazioni ecclesastiche che attuano sul territorio della parrocchia e dell'eparchia;
7. identifica e sostiene le persone indecise e oscillanti dal punto di vista religioso, per la loro fortificazione nella fede e la loro partecipazione alla vita della Chiesa;
8. aiuta il Consiglio Parrocchiale alla colletta del Fondo Centrale Missionario, del Fondo Filantropia e dei altri fondi speciali nei casi d'emergenza.

c. il Servizio culturale

1. inizia e sostiene l'acquisto e la distribuzione dei libri di culto, delle icone, dei piccoli crocifissi e dei libri di fortificazione spirituale per i fedeli e per la biblioteca parrocchiale;
2. incoraggia nella comunità la lettura dei libri e delle riviste della biblioteca parrocchiale, l'ascolto dei programmi radiofonici ortodossi e la visione dei programmi televisivi ortodossi;
3. insieme con i professori di religione, incoraggia la partecipazione degli allievi alla Divina Liturgia e alle celebrazioni ecclesastiche, come anche alle attività

cultural-educative che promuovono la fede cristiana ortodossa;

4. sostiene la creazione delle cappelle e dei oratori nelle scuole che si trovano sul territorio della parrocchia;
5. organizza le festività relativi alle grandi feste ecclesiastiche o nazionali menzionate nel calendario ecclesiastico annuale;
6. sostiene il canto omofono e del coro della chiesa;
7. organizza le azioni riguardanti la conservazione e la promozione delle tradizioni, del folclore e della specificità locale e nazionale;
8. crea ed accorda delle borse di studio e degli aiuti per gli allievi meritevoli e per quelli delle famiglie con possibilità materiali modeste;
9. organizza, con il sostenimento dei professori e dei donatori, delle ripetizioni gratuite per gli allievi poveri della parrocchia;
10. inserisce gli intellettuali della parrocchia nelle attività di promozione della fede ortodossa e della cultura romena.

d. il Servizio per la gioventù

1. promuove il libro religioso fra i giovani ed incoraggia la pubblicazione di un foglio parrocchiale;
2. invita delle personalità culturali per conferenze indirizzate ai giovani;
3. organizza degli incontri con i giovani, ai quali sono invitati dei gerarchi, dei preti, dei professori di teologia;

4. accorda dei premi in libri agli allievi meritevoli della comunità, provenienti dalle istituzioni di protezione sociale o dalle famiglie o ambiti sociali svantaggiati;
5. sostiene il sacerdote parroco nel adempimento delle decisioni del Santo Sinodo o del Vescovo del luogo nei problemi d'educazione del gioventù scolare di tutte le età;
6. organizza pellegrinaggi, escursioni e campi a carattere cristiano per la gioventù.

e. il Servizio amministrativo

1. prende cura della dotazione e della decorosa sistemazione della chiesa, come anche del cimitero parrocchiale;
2. prende cura del mantenimento dei monumenti degli eroi e delle edicole che si trovano sul territorio della parrocchia;
3. prende cura del mantenimento della corte della chiesa, degli spazi verdi e del cortile (casa parrocchiale, casa degli ospiti, il campanile, la cappella, il museo, etc.).

art. 68. – Le parrocchie possono collaborare con le filiali delle associazioni e delle fondazioni ecclesiastiche, costituite con l'approvazione del Santo Sinodo o con la benedizione del Vescovo del luogo.

SEZIONE II

A. Il Proto-presbiterio

art. 69. – (1) Il Proto-presbiterio è l'unità ecclesiastica amministrativa che comprende più parrocchie distribuite sul territorio della stessa eparchia.

(2) La creazione, la soppressione, la delimitazione ed il cambiamento dell'area territoriale dei Proto-presbiterii è approvata dall'Assemblea Eparchiale, sotto la proposta del Consiglio Eparchiale, tenendosi conto delle richieste missionario-pastorale locali, come anche della collocazione delle parrocchie e delle filiali d'una determinata zona geografica.

(3) Ogni Proto-presbiterio ha una cancelleria amministrativa propria nel quadro della quale funziona personale clericale e laico, inerente alle competenze date attraverso lo Statuto ed i regolamenti ecclesiastici.

(4) Il personale amministrativo clericale e laico della cancelleria del Proto-presbiterio è nominato dal Vescovo del luogo durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente, sulla base di una lista di più candidati intervistati prima al Centro Eparchiale.

B. Il Proto-presbitero

art. 70. – (1) Il Proto-presbitero è il prete dirigente del Proto-presbiterio e della cancelleria amministrativa del Proto-presbiterio, nel nome del Vescovo del luogo.

(2) Il Proto-presbitero è nominato o riconfermato dal Vescovo del luogo per un periodo di quattro anni, durante una seduta di lavoro del Consiglio Eparchiale Permanente, tenendosi conto i seguenti criteri: media generale della laurea in teologia almeno 8,50; minimo 5 anni d'anzianità nel sacerdozio; senza

impedimenti giuridici e canonici, e avendo una particolare attività liturgica, amministrativo-pastorale, missionaria, culturale e sociale.

(3) Il Proto-presbitero può essere revocato dal Vescovo del luogo durante una seduta di lavoro del Consiglio Eparchiale Permanente per attività non conforme o per inosservanze disciplinari.

art. 71. – Il Proto-presbitero ha le seguenti attribuzioni esercitate per mandato, nel nome del Vescovo del luogo:

- a.** guida, coordina e sorveglia l'attività ecclesiastica delle parrocchie e delle filiali del Proto-presbiterio;
- b.** ispeziona, almeno una volta all'anno, le parrocchie, le filiali e gli stabilimenti sociali del Proto-presbiterio, constatando la qualità della vita religiosa, morale e sociale dei parrocchiani; verifica i registri contabili, l'archivio e la biblioteca, la condizione della chiesa, degli edifici ecclesiastici, dei cimiteri, come anche degli altri beni ecclesiastici;
- c.** iscrive nel registro d'ispezione della parrocchia il processo-verbale dettagliato relativo alle constatazioni fatte;
- d.** sorveglia e guida l'attività catechetica, missionario-pastorale, culturale e socio-filantropica dei preti, cosicché questa sia svolta in conformità con le prescrizioni ecclesiastiche statutarie e regolamentari, con le decisioni del Santo Sinodo e degli organismi eparchiali;
- e.** realizza e presenta, ogni anno, al Consiglio Eparchiale Permanente la situazione dei beni mobili ed immobili proprietà delle parrocchie e delle filiali che si trovano sul territorio del Proto-presbiterio;

- f. sorveglia che gli ordini e le disposizioni delle autorità ecclesiastiche superiori siano trasmesse in tempo alle unità e al personale ecclesiastico del Proto-presbiterio, e che siano adempite;
- g. fa delle proposte al Vescovo del luogo relative alla supplenza dei posti vacanti di preti, diaconi o cantori ecclesiastici;
- h. approva ai preti, ai diaconi del Proto-presbiterio fino ad otto giorni di vacanza di riposo legale, assicurando la supplenza della parrocchia con un altro prete, ed informando di questo il Centro Eparchiale;
- i. approva la vacanza di riposo del personale laico delle parrocchie e del Proto-presbiterio, e per il personale clericale presenta al Centro Eparchiale, per l'approvazione, la pianificazione della vacanza di riposo annuale;
- j. realizza un rapporto annuale generale su l'intera vita religiosa del Proto-presbiterio che invia al Vescovo del luogo e lo presenta ai preti del Proto-presbiterio alla prima conferenza amministrativa d'ogni anno;
- k. dona l'avviso su tutti i lavori degli organismi parrocchiali che seguono ad essere sottomessi all'approvazione degli organismi eparchiali;
- l. sostiene l'accusa nelle cause che sono sul ruolo del Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio;
- m. coordina, sorveglia e risponde dell'attività della Cancelleria amministrativa del Proto-presbiterio, in conformità con le prescrizioni statutarie e regolamentari, con le disposizioni date dalla direzione eparchiale e con le norme della legislazione civile in vigore;
- n. realizza trimestralmente un rapporto missionario-pastorale e finanziario relativo all'attività del Proto-

presbiterio, e lo invia, per l'approvazione, al Consiglio Eparchiale Permanente;

- o.** realizza il *budget* annuale del Proto-presbiterio e lo presenta, per l'approvazione, al Consiglio Eparchiale Permanente;
- p.** propone al Vescovo del luogo il conferimento dei ranghi e delle distinzioni di dignità ai chierici e ai fedeli meritevoli;
- q.** compie tutte le altre attribuzioni date dagli organismi eparchiali o dal Vescovo del luogo per il buon svolgimento della vita ecclesiastica.

art. 72. – Il Proto-presbitero è, sul territorio del suo Proto-presbiterio, il rappresentante ufficiale del Centro Eparchiale davanti alle autorità pubbliche locali e davanti a terzi, compiendo le attribuzioni che gli sono state conferite attraverso il presente Statuto, i regolamenti ecclesiastici e le altre disposizioni in vigore. In questa qualità esso lavora con l'assenso del Vescovo del luogo e lo informa precedentemente sui rispettivi problemi.

SEZIONE III

Il Vicariato (Ortodosso Ucraino)

art. 73. – (1) Il Vicariato è l'unità ecclesiastica amministrativa con regime speciale missionario-pastorale, subordinata direttamente al Patriarcato Romeno, che comprende più Proto-presbiteri, parrocchie e monasteri.

(2) L'organizzazione ed il funzionamento del Vicariato è fatta in base ad un regolamento proprio, approvato dal Santo Sinodo, alla proposta del Patriarca, ed è comunicato al Ministero competente.

(3) Il dirigente ed i Proto-presbiteri del Vicariato sono nominati dal Patriarca fra i preti del Vicariato nelle stesse condizioni previste per il personale clericale dirigente delle eparchie.

(4) La nomina, il trasferimento e la sanzione del personale clericale e laico delle unità ecclesiastiche comprese nel Vicariato, è fatta dal Patriarca, sotto la proposta del dirigente del Vicariato, dopo la sua consultazione con il Vescovo del luogo.

(5) Per il buono svolgimento dell'attività sacramentale, d'insegnamento, di governo, missionario-pastorale e socio-filantropica all'interno del Vicariato, il Patriarca può fare appello fraternamente ai vescovi delle eparchie dove funzionano le unità del Vicariato.

(6) Il personale clericale dirigente, il personale clericale e laico del Vicariato hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri come le categorie di personale simile delle eparchie, nelle condizioni del presente Statuto.

(7) Le unità ecclesiastiche comprese nel Vicariato ricevono l'Antimension⁹⁵, il Santo e il Grande Myron e il pastorale episcopale da parte del Patriarcato Romeno.

⁹⁵ L'*antimension* (dal greco $\square\text{ντιμῆνσιον}$ o dal latino *antimension*, composto da $\square\text{ντι}$ e *mensa*) si traduce letteralmente con "al posto di tavolo", ed è un altare portatile di forma rettangolare di misure 40cm per 60cm (talvolta anche quadrato) di seta o anche di tela, che porta cucita nella parte esteriore una piccola borsa con dentro reliquie di Santi o di martiri, inclusevi dal Vescovo alla consacrazione. Sull'*antimension* è dipinta la scena del distacco della salma di Gesù dalla croce ossia la Deposizione inquadrata dai quattro evangelisti; in basso si trova la firma del Vescovo di luogo che lo ha consacrato. Per quanto riguarda l'uso liturgico, si deve precisare che, nella Chiesa ortodossa, la Divina Liturgia si può celebrare soltanto sull'*antimension*. Fuori della Divina Liturgia, l'*antimension* rimane sempre sul Santo Tavolo, piegato in quattro parti e riposto in una striscia di stoffa chiamato *illiton* (dal greco $\epsilon\text{□λητόν}$). Per dettagli, si veda S. PÉTRIDÈS, «L'Antimension», in *Echos d'Orient* 3 (1899-1900), pp. 193-202.

SEZIONE IV

A. Il Monastero

art. 74. – (1) Il monastero è una comunità di monaci o di monache che hanno deciso liberamente di vivere in castità, povertà volontaria ed obbedienza.

(2) Lo *schit*⁹⁶ ed il *metochion*⁹⁷ funzionano sotto l'autorità del monastero deciso dal Vescovo del luogo o, direttamente, sotto l'autorità del Centro Eparchiale.

(3) La cattedrale eparchiale ha statuto canonico di monastero.

(4) Il monastero dipende direttamente dal Vescovo del luogo, quale è il suo dirigente canonico, nelle condizioni dell'**art. 79, al. 1** del presente Statuto.

art. 75. – (1) La creazione, la soppressione e la trasformazione dei monasteri di monaci in monasteri di monache o dei monasteri di monache in monasteri di monaci, come anche l'elevazione degli *schit* al rango di monastero sono approvati dal Sinodo Metropolitano alla proposta motivata dei Vescovi delle eparchie suffraganee, dopo un'attenta e rigorosa valutazione dei motivi, dell'esistenza della base materiale e del personale monastico necessario, come anche delle condizioni missionarie locali.

(2) La creazione, la soppressione e la trasformazione degli *schit* e dei *metochion* di monaci in *schit* o *metochion* di monache,

⁹⁶ Con il termine *schit* (dal greco *σκήτης* - chiostro), il linguaggio ecclesiastico ortodosso indica un ristretto numero di eremiti (eremite) che vivono nelle piccole celle costruite nella vicinanza di un chiesa o una cappella. L'espressione cattolica equivalente per *schit* è quella di "eremo" o "eremitaggio".

⁹⁷ Il *metochion* (dal greco *μετόχιον* - succursale) rappresenta una piccola comunità di monaci (monache) dipendente da un monastero, in pratica una filiale di quel monastero. Tuttavia, nel linguaggio ecclesiastico ortodosso, il termine *metochion* può indicare anche una rappresentanza di una Chiesa locale autocefala presso l'autorità ecclesiastica di un'altra Chiesa locale autocefala.

o degli *schit* e dei *metochion* di monache in *schit* e *metochion* di monaci, sono approvati dal Vescovo del luogo, informando il Consiglio Eparchiale.

(3) Nel monastero, nello *schit* o nel *metochion* dati in uso attraverso la benedizione, nessuno dai fondatori, donatori e benefattori non hanno nessun diritto di proprietà, usufrutto o di mischiarsi nella direzione, amministrazione o vita spirituale di questi ultimi.

art. 76. – Secondo il proprio scopo, ogni monastero o *schit*, attraverso i suoi organismi di direzione, ha l'obbligo:

- a. di sistemare il programma cosicché esso diventi un luogo di particolare vita spirituale, di pratica delle virtù cristiane, di pia partecipazione alle cerimonie religiose, di fortificazione spirituale, sia per gli abitanti del monastero, sia per coloro che giungono per venerare;
- b. di praticare delle attività conformi alla santità del luogo, per il bene sia degli abitanti, sia dei fedeli, mostrando attraverso le buone opere l'amore verso la comunità monastica, la Chiesa ed il popolo;
- c. di vegliare che tutti i monaci o tutte le monache con delle attitudini allo studio siano tenuti, con la benedizione del Vescovo del luogo, a seguire degli studi nelle istituzioni d'insegnamento teologico dell'eparchia o delle eparchie vicine;
- d. secondo i mezzi materiali dei quali dispone, il monastero o lo *schit* di venire in aiuto all'eparchia e a tutte le sue istituzioni, secondo le sollecitazioni del Vescovo del luogo, come anche di sostenere gli stabilimenti socio-filantropici;
- e. d'approvvigionarsi con ceri e materiale ecclesiastico dal Centro Eparchiale;

- f. d'assicurare ai monaci o alle monache delle condizioni adeguate alla vita comunitaria (di comunità);

art. 77. – Con l'approvazione del Vescovo del luogo, nei monasteri si possono organizzare:

- a. delle Scuole teologiche pre-universitarie: Seminari teologici liceali per la preparazione teologica del personale monastico nel settore dell'assistenza sociale, dell'educazione religiosa e del restauro del patrimonio ecclesiastico, come anche delle Scuole per i cantori ecclesiastici;
- b. dei corsi religiosi approvati dal Vescovo del luogo, per la direzione monastica spirituale del personale monastico;
- c. dei corsi d'arte e di mestiere, come anche degli *ateliers* nel settore della pittura ed iconografia, della vetreria e del mosaico religioso, della scultura, del ricamo artistico, della tessitura delle stoffe ecclesiastiche e dell'abbigliamento, dell'argenteria ecclesiastica, dei metalli e della smaltatura, della sartoria, della tessitura dei tappeti e delle altre attività compatibili con la vita monastica, approvate dal Vescovo del luogo, il personale monastico essendo tenuto, oltre che alle attività comunitarie, di lavorare nel quadro di questi, lì dove sono organizzate.

art. 78. – (1) Il ricevimento nel monastero di coloro che vogliono entrare nel monachesimo si fa con la richiesta scritta dal candidato, con la raccomandazione del suo padre spirituale e dell'abate o della badessa, e con l'approvazione del Vescovo del luogo;

(2) L'età minima per il ricevimento nel monastero, come novizio, è di 18 anni. Sotto quest'età, ma non meno dei 16 anni d'età, è necessario l'accordo scritto dei genitori o dei tutori legali.

Ugualmente, è vietato il ricevimento e la promozione nel monachesimo di quelli che hanno degli obblighi e responsabilità familiari o che sono perseguiti penalmente.

(3) La tonsura monastica è fatta, con l'approvazione del Vescovo del luogo, dopo almeno tre anni d'analisi canonica e di dimora nel monastero. La deroga di questa regola può essere decisa soltanto dal Vescovo del luogo per motivi missionari urgenti.

(4) L'ordinazione dei monaci come iero-diaconi⁹⁸ o iero-monaci⁹⁹ è fatta soltanto con l'approvazione del Vescovo del luogo, soltanto dopo che quest'ultimi abbiano concluso una scuola teologica (Seminario o Facoltà) e abbiano superato l'esame di idoneità.

(5) Tutti i monaci (le monache) da un monastero (*schit*), incluso i pensionati, indifferentemente dai ranghi e delle responsabilità avute anteriormente, saranno obbedienti alle regole monastiche, comuni per tutta la comunità.

B. La direzione del monastero

art. 79. – (1) Il Vescovo del luogo è il dirigente canonico dei monasteri, degli *schit* e dei *metochion* della sua eparchia. Per delegazione da parte del Vescovo del luogo, la direzione del monastero è assicurata dall'abate (badessa), quella dello *schit* dall'egumeno (egumenessa)¹⁰⁰, mentre quella del *metochion* dal

⁹⁸ L'*ierodiacono* è un monaco che, dietro domanda del suo superiore, è stato ordinato diacono.

⁹⁹ L'*ieromonaco* è un monaco che, dietro domanda del suo superiore, è stato ordinato prete.

¹⁰⁰ All'origine il termine *egumeno* (dal greco ἡγούμενος – guida) era un nome generico che indicava un'autorità ecclesiastica. In seguito questo termine è stato utilizzato per indicare il superiore di un monastero e di tutti gli stabilimenti che da esso dipendevano, con una accezione simile a quella di *abbas* della Chiesa latina.

monaco (monaca), designato(a) appositamente come amministratore.

(2) L'abate (badessa) e l'egumeno (egumenessa) sono nominati direttamente dal Vescovo del luogo fra i monaci più solerti, con un bel comportamento nel monastero, con intensa attività spirituale, con studi teologici, o, nei monasteri con una comunità più numerosa, fra i primi tre candidati designati dall'assemblea, sulla base delle qualità enumerate sopra, nel caso in cui il Vescovo del luogo ha disposto che sia fatta l'elezione.

(3) L'abate è aiutato nell'adempimento delle sue attribuzioni di governo da: l'Assemblea monastica, il Consiglio spirituale e d'insegnamento, il Consiglio economico e il Consiglio di disciplina (giudizio).

(4) Con l'approvazione scritta del Vescovo del luogo, l'abate (la badessa) rappresenta il monastero in giustizia, davanti alle autorità locali e davanti a terzi, personalmente o per delegati mandati, nelle condizioni dell'**art. 50, lett. e** del presente Statuto.

art. 80. – Se in un monastero si dovesse trovare un gerarca a riposo, esso può essere designato abate, con l'approvazione del Vescovo del luogo. Nel caso in cui non sia designato abate, la comunità del monastero è tenuta a crearli le necessarie rendite per vivere e offrirli l'onore dovuto alla dignità episcopale.

art. 81. – (1) I gradi monastici sono: fratello (novizio), rassofo¹⁰¹ e monaco, nel caso degli uomini, e rispettivamente sorella, rassofo¹⁰¹ e monaca, nel caso delle donne.

Nella tradizione ortodossa romena, il termine *egumeno* definisce il superiore di uno schit.

¹⁰¹ Con l'espressione *rassoforo* (dal greco *ρασσοφόρος* – portatore di rasso) viene indicata quella persona che ha ricevuto il diritto di portare il rasso.

(2) I ranghi monastici sono: arcidiacono, sincello¹⁰², protosincello¹⁰³ e archimandrita¹⁰⁴, nel caso dei monaci, e badessa con croce (stavrofora) nel caso delle monache.

(3) Il rango dell'archimandrita è conferito dal Vescovo del luogo, con l'approvazione del Santo Sinodo.

art. 82. – (1) Gli Ordinari prenderanno le misure necessarie per l'organizzazione, almeno una volta all'anno, delle sinassi (consulte) degli abati (le badesse) e degli egumeni (le egumene) delle eparchie dove pascono, per l'analisi dei problemi specifici, la promozione di scambio d'esperienza spirituale e amministrativa, e per l'adozione delle misure adeguate al fine di migliorare la vita e la disciplina monastica. A queste sinassi monastiche eparchiali possono essere chiamati anche i padri spirituali dei monasteri, quando lo si ritenga necessario.

(2) Almeno una volta ogni tre anni, saranno organizzate delle sinassi monastiche metropolitane con gli abati (le badesse) e gli egumeni (le egumenesse) delle eparchie della rispettiva metropoli, alla quale parteciperanno anche i gerarchi del Sinodo Metropolitano, per l'esame d'alcuni aspetti specifici della vita monastico delle rispettive zone, e alla quale possono essere

¹⁰² Il *sincello* (dal greco σύγκελλος, composto da σύν – insieme e κέλλα – cella) si traduce letteralmente con “coabitante della stessa cella”, ed indicava originariamente il compagno più vicino di un monaco che in seguito diventa vescovo, cioè il suo confidente e collaboratore. Odiernamente, nella Chiesa ortodossa questa espressione indica soltanto un rango monastico.

¹⁰³ Il *protosincello* (composto da πρωτος – primo e σύγκελλος – *sincello*) indica il primo fra i *sincelli*.

¹⁰⁴ L'archimandrita (dal greco αρχιμανδρίτης, composto di αρχω – capo e μάνδρα – ovile) si traduce letteralmente con “capo d'una ovile”. Comunque, in questo caso, il termine μάνδρα – ovile deve essere preso in suo senso metaforico, perché, nei primi tempi del cristianesimo, il monastero era un “ovile spirituale”, e dunque un *archimandrita* era il suo capo. Questo uso è oggi già desueto nella Chiesa ortodossa, poiché l'espressione *archimandrita* indica esclusivamente una dignità concessa *honoris causa* ad alcuni monaci.

chiamati anche i padri spirituali dei monasteri quando la problematica lo impone.

art. 83. – Le disposizioni comprese nel presente Statuto sono comuni e obbligatorie per i monasteri, i *schit* ed i *metochion* di monaci e di monache compresi nelle eparchie appartenenti al Patriarcato Romeno.

SEZIONE V

A. Eparchia (Arcivescovado e Vescovado)

art. 84. – (1) Le eparchie sono delle unità ecclesiali costituite da un numero di parrocchie, raggruppate nei Proto-presbiteri, come anche dai monasteri situati su un certo territorio. Nelle eparchie possono funzionare delle istituzioni d'insegnamento teologico e confessionale, socio-filantropiche, etc.

(2) Le eparchie sono gli Arcivescovadi e i Vescovadi, guidati da un arcivescovo o da un vescovo.

(3) Nessun'eparchia può avere, creare o amministrare delle unità di culto sul territorio di un'altra eparchia.

art. 85. – Gli organismi dirigenti dell'eparchia sono: il Vescovo del luogo (Arcivescovo o Vescovo eparchiale), l'Assemblea Eparchiale come organismo deliberativo, il Consiglio Eparchiale ed il Consiglio Eparchiale Permanente come organismi esecutivi.

B. Il Vescovo del luogo (l'Arcivescovo o il Vescovo eparchiale)

Art. 86. – (1) Nella sua eparchia, il Vescovo del luogo esercita l'intero ministero in comunione con il Santo Sinodo.

(2) Il Vescovo del luogo esercita il suo diritto di dirigere l'eparchia nel momento dell'intronizzazione e del ricevimento della *grammata* da parte del suo Metropolita canonico, rispettivamente da parte del Patriarca per il Metropolita.

art. 87. – (1) Durante il periodo di vacanza, il *locum tenens* dell'Arcivescovo o del Vescovo compie tutte le prerogative del titolare della sede, all'eccezione delle modifiche delle strutture eparchiali e dell'alienamento o del cambiamento della destinazione dei beni ecclesiastici.

(2) L'Arcivescovo, il Vescovo, il Vescovo-vicario ed il Gerarca-vicario indossano l'abito monastico (la *talare*, il *rasso* ed il *tocco* monastico) di colore nero, croce, engolpion e pastorale.

art. 88. – (1) Il Vescovo del luogo (l'Arcivescovo o il Vescovo) esercita le seguenti funzioni:

- a. esercita il ministero d'insegnante, di celebrante dei Santi Misteri e di pastore della sua eparchia;
- b. dirige l'eparchia conformemente alle prescrizioni dei Sacri Canoni, dello Statuto e dei regolamenti ecclesiastici, come anche le decisioni del Santo Sinodo;
- c. prende cura dell'adempimento all'interno dell'eparchia delle decisioni degli organismi deliberativi ed esecutivi centrali e locali;
- d. veglia sul buon svolgimento della vita religiosa dell'eparchia, dei suoi organismi e delle sue istituzioni;
- e. convoca e presiede gli organismi deliberativi ed esecutivi dell'eparchia, come anche le conferenze e le riunioni dei preti e le sinassi del personale monastico;
- f. rappresenta l'eparchia nelle relazioni con le autorità pubbliche centrali e locali, in giustizia e davanti a terzi, personalmente o attraverso dei delegati;

- g.** rappresenta l'eparchia nelle relazioni con gli altri culti religiosi riconosciuti che si trovano sul territorio dell'eparchia, in conformità con le decisioni del Santo Sinodo;
- h.** effettua spesso delle visite canoniche e pastorali nell'eparchia;
- i.** presenta al Santo Sinodo il rapporto annuale relativo all'attività missionario-pastorale e socio-filantropica dell'eparchia;
- j.** offre a tutti i luoghi di culto dell'eparchia il Santo Antimension, come anche il Santo e il Grande Myron ricevuto dal Patriarcato Romeno;
- k.** in consultazione con il Sinodo Metropolitano, propone al Santo Sinodo dei candidati per il posto di Vescovo-vicario, nel caso degli Arcivescovadi, e per il posto di Gerarca-vicario, nel caso dei Vescovadi;
- l.** indirizza delle lettere pastorali al clero e ai fedeli dell'eparchia;
- m.** ordina chierici e prende cura del completamento in tempo delle parrocchie vacanti, rispettando le prescrizioni canoniche, statutarie e dei regolamenti ecclesiastici;
- n.** nomina, trasferisce e revoca il personale ecclesiastico clericale e laico durante le sedute del Consiglio Eparchiale Permanente, rispettando le norme ecclesiastiche in vigore;
- o.** conferisce distinzioni e ranghi ecclesiastici ai preti e ai diaconi dell'eparchia, come anche al personale monastico, rispettando le prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici;
- p.** offre o ritira la benedizione per la nomina del personale didattico responsabile con l'insegnamento della Religione nelle unità d'insegnamento pubblico e privato,

per l'assunzione del personale didattico e del personale dirigente delle scuole confessionali e delle istituzioni d'insegnamento pre-universitario ed universitario della sua eparchia;

- q. emette le lettere dimissorie alla sollecitazione scritta da parte d'un vescovo ortodosso romeno che accetta il ricevimento d'un prete nella sua eparchia, mentre nel caso del passaggio sotto la giurisdizione canonica di un'altra Chiesa ortodossa, bisogna ottenere l'approvazione del Patriarca;
- r. accorda delle dispense ecclesiastiche ai fedeli laici per sposarsi o per risposarsi¹⁰⁵, nel limite delle prescrizioni canoniche;
- s. accorda la vacanza di riposo al personale clericale e laico dell'Amministrazione eparchiale, dei Proto-presbiteri, del personale clericale delle parrocchie, come anche al personale monastico per la cura della salute;
- t. nomina il presidente del Concistoro Eparchiale fra cui tre membri eletti dall'Assemblea Eparchiale ed approva i difensori del Concistoro Eparchiale;
- u. approva o rifiuta motivatamente le sentenze pronunciate dal Concistoro Eparchiale;
- v. assicura la disciplina del clero e delle altre categorie di personale della sua eparchia, direttamente o attraverso gli organismi eparchiali competenti;
- w. riceve le denunce portate contro il personale clericale e laico dell'Amministrazione eparchiale, dei Proto-

¹⁰⁵ Nella Chiesa ortodossa, i fedeli si possono risposarsi rispettando alcuni condizioni. Per dettagli, si veda P. L'HUILLIER, «L'indissolubilité du mariage dans le droit et la pratique orthodoxes», in *Studia Canonica* 21 (1987), pp. 239-260; P. L'HUILLIER, «The Indissolubility of Marriage in Orthodox Law and Practice», in *St. Vladimir's Theological Quarterly* 32 (1988), pp. 199-221.

presbiteri e delle parrocchie, come anche quelle contro il personale monastico, e dispone le misure corrispondenti secondo le prescrizioni canoniche, statutarie e dei regolamenti ecclesiastici;

- x. nel caso di grave colpevolezza, può sospendere dal compimento delle cose sacre il personale clericale della sua eparchia e disporre, senza ritardo, all'analisi del caso;
- y. può applicare al prete la punizione del trasferimento disciplinare, per Decisione Episcopale, quando si constata che questo influisca spiacevolmente sulla vita parrocchiale;
- z. compie tutte le altre funzioni a lui date attraverso i Sacri Canoni, lo Statuto ed i regolamenti ecclesiastici o attraverso le decisioni del Santo Sinodo.

art. 89. – Il Vescovo del luogo esercita i diritti e compie i doveri previsti dai Santi Canoni, dal presente Statuto e dai regolamenti ecclesiastici.

C. L'Assemblea Eparchiale

art. 90. – L'Assemblea Eparchiale è l'organismo deliberativo per tutti i problemi amministrativi, culturali, socio-filantropici, economici e patrimoniali dell'eparchia.

art. 91. – (1) L'Assemblea Eparchiale è composta di rappresentanti eletti del clero e dei fedeli, in proporzione di un terzo chierici e due terzi laici, avendo una vita morale e religiosa degna di un cristiano, che sono candidati con la benedizione del Vescovo del luogo. Per attività contro la Chiesa, i mandati di questi sono revocati dall'Assemblea Eparchiale, su proposta del Vescovo del luogo.

(2) I membri laici dell'Assemblea Eparchiale sono eletti dai delegati dei Consigli Parrocchiali, costituiti nei collegi elettorali laici, per circoscrizioni.

(3) I membri chierici dell'Assemblea Eparchiale sono eletti da tutti i preti e diaconi in funzione, costituiti nei collegi elettorali sacerdotali, per circoscrizioni.

(4) I membri dell'Assemblea Eparchiale, chierici e laici, sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi possono essere eletti per un massimo di due mandati.

(5) Il numero dei membri eletti dell'Assemblea Eparchiale è di 30.

(6) Il presidente dell'Assemblea Eparchiale è l'Arcivescovo o il Vescovo, e, nel caso di vacanza, il *locum tenens* designato canonicamente e statutario.

(7) Il Vescovo-vicario ed il Gerarca-vicario sono membri di diritto dell'Assemblea Eparchiale, con voto deliberativo.

art. 92. – Le attribuzioni dell'Assemblea Eparchiale sono:

- a. sostiene gli interessi ed i diritti della Chiesa e dell'eparchia, in conformità con le prescrizioni canoniche, statutarie e dei regolamenti ecclesiastici;
- b. veglia che, sul territorio dell'eparchia, siano rispettati le misure a carattere unitario previste dallo Statuto, dai regolamenti ecclesiastici e dalle decisioni degli organismi ecclesiastici centrali, relative all'amministrazione dei beni mobili ed immobili delle unità di culto compresi nell'intera eparchia, come anche degli altri beni patrimoniali, culturali e amministrativi appartenenti a queste;
- c. sostiene le istituzioni e gli stabilimenti culturali, socio-filantropici ed economici dell'eparchia;

- d. approva la creazione, la soppressione e la delimitazione territoriale dei Proto-presbiteri su proposta del Consiglio Eparchiale;
- e. delega un chierico e due laici, fra i membri dell'Assemblea Eparchiale, come rappresentanti eparchiali nell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica;
- f. elegge i membri del Consiglio Eparchiale, su proposta del Vescovo del luogo;
- g. elegge i tre membri del Concistoro Eparchiale ed i due supplenti, su proposta del Vescovo del luogo;
- h. designa, su proposta del Vescovo del luogo, uno, due o tre chierici come membri del Concistoro Metropolitano;
- i. approva il rapporto generale annuale realizzato dal Consiglio Eparchiale, e decide delle misure per un migliore svolgimento delle attività dell'eparchia;
- j. approva il bilancio *budgetario* preventivo ed il bilancio finanziario-contabile dell'eparchia, delle sue istituzioni e delle sue fondazioni, come anche approva le misure per l'assicurazione dei beni ecclesiastici;
- k. approva il *budget* generale dell'eparchia, delle sue istituzioni e fondazioni;
- l. decide riguardp al modo d'amministrazione dei beni dell'eparchia, come anche delle sue istituzioni e fondazioni, in conformità con le disposizioni legali in vigore;
- m. esercita tutte le altre attribuzioni a lui date per il presente Statuto ed i regolamenti ecclesiastici.

art. 93. – (1) L'Assemblea Eparchiale si riunisce, in seduta annuale di lavoro, nel primo trimestre dell'anno, e, in sedute straordinarie, tutte le volte quando vi sia bisogno.

(2) La convocazione dell'Assemblea Eparchiale, con la precisazione dell'ordine del giorno, è fatta dal presidente almeno 14 giorni prima della data fissata per la seduta, e, nei casi eccezionali, il più breve possibile.

(3) L'Assemblea Eparchiale è statutariamente costituita con la presenza di due terzi dei suoi membri, e decide validamente con il voto della metà più uno dei membri presenti.

(4) Il processo-verbale dei lavori dell'Assemblea Eparchiale è firmato dal presidente e dai segretari dell'Assemblea, essendo conservato nel Segretariato dell'eparchia.

art. 94. – Per lo studio e la formulazione delle proposte sui problemi che seguono ad essere sottomessi alla deliberazione, l'Assemblea elegge, all'inizio d'ogni mandato di quattro anni, fra i suoi membri chierici e laici, cinque Commissioni di lavoro permanente, ognuna avendo un presidente e un relatore, designati dall'Assemblea, su proposta del presidente. Le Commissioni dell'Assemblea Eparchiale sono:

- a. la Commissione ecclesiastico-amministrativa,
- b. la Commissione culturale e educativa,
- c. la Commissione economica, *budgetaria* e patrimoniale,
- d. la Commissione socio-filantropica,
- e. la Commissione organizzativa, giuridica e di validazione.

D. Il Consiglio Eparchiale

art. 95. – Il Consiglio Eparchiale è l'organismo esecutivo dell'Assemblea Eparchiale, e ha nella sua competenza i problemi

ecclesiastici amministrativi, culturali, socio-filantropici, economici, patrimoniali e delle fondazioni per l'intera eparchia.

art. 96. – (1) Il Consiglio Eparchiale è composto di 9 membri, 3 chierici e 6 laici, eletti per un periodo di quattro anni dall'Assemblea Eparchiale fra i suoi membri. Essi possono essere eletti per un massimo di due mandati. Per attività contro la Chiesa, i loro mandati sono revocati dall'Assemblea Eparchiale, su proposta del Vescovo del luogo.

(2) Il presidente del Consiglio Eparchiale è il Vescovo del luogo, e, nel caso di sede vacante, il *locum tenens* designato canonicamente e statutario.

(3) Il Vescovo-vicario o il Gerarca-vicario è membro di diritto del Consiglio Eparchiale, con voto deliberativo.

(4) Con l'assenso del Vescovo del luogo, le sedute del Consiglio Eparchiale possono essere presiedute anche dal Vescovo-vicario, rispettivamente dal Gerarca-vicario. In questa situazione, il processo-verbale dei lavori è sottomesso all'approvazione del Vescovo del luogo.

(5) Il Vicario-amministrativo eparchiale, i consiglieri eparchiali, l'ispettore eparchiale, il segretario eparchiale, il consigliere giuridico ed il capo-contabile, sono membri permanenti del Consiglio Eparchiale, con voto consultativo. I dirigenti delle istituzioni d'insegnamento teologico dell'eparchia partecipano ai lavori in qualità d'invitati.

(6) Il segretario eparchiale è anche segretario del Consiglio Eparchiale, e realizza il processo-verbale dei lavori.

art. 97. – (1) Il Consiglio Eparchiale si riunisce alla convocazione del presidente due volte all'anno o tutte le volte quando vi sia bisogno.

(2) Il Consiglio Eparchiale è legalmente costituito con la presenza d'almeno due terzi del numero dei suoi membri, e decide con il voto della metà più uno dei membri presenti.

art. 98. – Il Consiglio Eparchiale esercita, nel periodo fra le sedute dell'Assemblea Eparchiale, le attribuzioni di questa previste all'**art. 92, lett. a, b, c e l**, come anche le seguenti attribuzioni:

- a. realizza il resoconto annuale sull'attività dei dipartimenti dell'Amministrazione Eparchiale, delle istituzioni e delle fondazioni eparchiali;
- b. realizza e presenta all'Assemblea Eparchiale il bilancio *budgetario* preventivo ed il bilancio finanziario-contabile dell'eparchia, delle sue istituzioni e delle sue fondazioni, e propone delle misure per l'assicurazione dei beni ecclesiastici;
- c. realizza il *budget* generale annuale dell'eparchia, delle sue istituzioni e delle sue fondazioni;
- d. propone all'Assemblea Eparchiale la creazione, la soppressione e la delimitazione territoriale dei Proto-presbiteri;
- e. approva la creazione, la soppressione e la delimitazione territoriale delle parrocchie, come anche la trasformazione delle filiale in parrocchie;
- f. sostiene la catechizzazione dei bambini, dei giovani e degli adulti, e prende delle misure per il conseguimento dei mezzi materiali necessari al sostentamento dei programmi culturali ed educativo-religiosi dell'eparchia;
- g. prende cura del buon svolgimento delle istituzioni d'insegnamento teologico e delle scuole confessionali dell'eparchia, in conformità con le prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici;

- h.** crea, organizza e sorveglia l'attività dell'editrice e della tipografia eparchiale, degli *ateliers* per la produzione dei ceri e dei abiti ed oggetti di culto, come anche dei negozi per la vendita di questi e dei prodotti acquistati della Tipografia e degli *Ateliers* dell'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena;
- i.** approva la creazione, l'organizzazione e la soppressione delle associazioni e delle fondazioni ecclesiastiche locali che attivano all'interno dell'eparchia, come anche il funzionamento sul territorio dell'eparchia delle filiali delle associazioni e delle fondazioni ecclesiastiche create con la benedizione del Santo Sinodo;
- j.** decide la creazione dei fondi eparchiali destinati all'aiuto delle parrocchie povere, al conferimento delle borse di studio ai giovani che si preparano nelle istituzioni d'insegnamento, come anche al sostentamento dei programmi locali d'assistenza socio-filantropica e missionario-culturale.
- k.** decide riguardo alla trasmissione, con ogni titolo d'usufrutto o di proprietà, dei beni immobili delle unità ecclesiastiche dell'eparchia (vendita, acquisto, alloggio, cambio, etc.), come anche sul gravamento di responsabilità o la ripartizione di servitù sui beni di queste unità, con l'eccezione dei beni sacri che sono inalienabili;
- l.** nel caso dell'alienamento (vendita, donazione, ecc.) dei beni immobili del Centro Eparchiale (edifici o terreni), il Consiglio Eparchiale propone, per approvazione, all'Assemblea Eparchiale delle soluzioni statutarie. Le decisioni relative all'alienamento diventano valide soltanto dopo la loro approvazione da parte del Sinodo Metropolitano;
- m.** amministra i beni mobili ed immobili dell'eparchia, delle istituzioni e delle fondazioni eparchiali, in conformità con le decisioni dell'Assemblea Eparchiale;

- n. verifica ed approva il rapporto annuale riguardante alla situazione dei beni mobili ed immobili, che sono nella proprietà o nell'usufrutto delle unità di culto dell'eparchia (inventario, stato fisico, ecc.);
- o. verifica che le prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici riguardanti l'elezione dei membri laici e dei chierici negli organismi ecclesiastici deliberativi ed esecutivi siano rispettati;
- p. conferma, sospende o scioglie i Consigli Parrocchiali, dietro notificazione del prete e alla proposta motivata del Proto-presbitero, disponendo all'istituzione delle commissioni interinali fino all'elezione dei nuovi organismi parrocchiali;
- q. verifica, approva, rifiuta o modifica le decisioni degli organismi parrocchiali, in conformità con le prescrizioni dell'**art. 55, al. 2** del presente Statuto;
- r. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state date attraverso lo Statuto, i regolamenti o attraverso le decisioni degli organismi ecclesiastici centrali e dell'Assemblea Eparchiale.

art. 99. – Le decisioni dell'Assemblea Eparchiale, del Consiglio Eparchiale e del Consiglio Eparchiale Permanente diventano esecutorie dopo la loro conferma, in scritto, da parte del Vescovo del luogo. Nel caso di non-conformità, il Vescovo del luogo dispone la ridiscussione del problema.

E. Il Consiglio Eparchiale Permanente

art. 100. – Tra le sedute del Consiglio Eparchiale funziona il Consiglio Eparchiale Permanente.

art. 101. – (1) Il Consiglio Eparchiale Permanente è composta dal Vescovo del luogo, come presidente, dal Vescovo-vicario o dal Gerarca-vicario, dal Vicario-amministrativo eparchiale, dai consiglieri eparchiali, dall'ispettore eparchiale, dal segretario eparchiale, dall'esarca, dal consigliere giuridico e dal capo-contabile, come membri. Nel caso di sede vacante, presiede il *locum tenens* designato canonicamente e statutario.

(2) Il Consiglio Eparchiale Permanente si riunisce alla convocazione del Vescovo del luogo, ogni volta che ci sia bisogno.

(3) Con l'assenso del Vescovo del luogo, il Consiglio Eparchiale Permanente può essere presieduto dal Vescovo-vicario, dal Gerarca-vicario, dal Vicario-amministrativo eparchiale o da uno dei consiglieri eparchiali. In questo caso, il processo-verbale dei lavori è sottomesso all'approvazione del Vescovo del luogo.

(4) Il segretario eparchiale è anche segretario delle sedute del Consiglio Eparchiale Permanente e realizza il processo-verbale dei lavori.

(5) Il Consiglio Eparchiale Permanente prende decisioni con il voto della maggioranza dei membri presenti, e sono compiute dai dipartimenti dell'Amministrazione Eparchiale secondo alle competenze date attraverso lo Statuto o i regolamenti ecclesiastici.

art. 102. – Il Consiglio Eparchiale Permanente esercita le attribuzioni del Consiglio Eparchiale nel periodo fra le sedute di questo, con eccezione di quelle previste all'**art. 98, lett. a, b, c, k, n, e q**, come anche le seguenti attribuzioni:

- a.** esamina e completa i resoconti annuali relativi alle attività dei dipartimenti dell'Amministrazione Eparchiale, degli organismi e delle fondazioni eparchiali;

- b.** analizza e completa il bilancio *budgetario* preventivo ed il bilancio finanziario-contabile dell'eparchia, delle sue istituzioni e delle sue fondazioni;
- c.** presenta al Consiglio Eparchiale, per verificaione ed avviso, il progetto del *budget* generale dell'eparchia, delle sue istituzioni e delle sue fondazioni;
- d.** fa delle proposte riguardanti ai piani d'attività dell'editrice e della tipografia eparchiale, come anche degli atelier eparchiali e monastici;
- e.** approva la classificazione su categorie delle parrocchie, in conformità con le prescrizioni dell'**art. 47, al. 1 e 2** del presente Statuto;
- f.** fa delle proposte al Consiglio Eparchiale riguardanti al modo d'amministrazione dei beni mobili ed immobili dell'eparchia, delle istituzioni e delle fondazioni eparchiali;
- g.** approva la creazione e l'organizzazione delle istituzioni a carattere economico, con o senza personalità giuridica, distinte dell'eparchia e delle unità della sua giurisdizione, per il sostenimento delle attività missionario-pastorali e socio-filantropiche, nelle condizioni del presente Statuto, dei regolamenti ecclesiastici e della legislazione in vigore;
- h.** amministra i fondi eparchiali, delle istituzioni e delle fondazioni eparchiali, destinati all'aiuto delle parrocchie povere, al conferimento delle borse ai giovani che si preparano nelle istituzioni d'insegnamento, come anche al sostenimento dei programmi locali d'assistenza socio-filantropica e missionario-culturale;
- i.** approva i progetti di investimenti nella limite del *budget* annuale dell'eparchia;
- j.** effettua degli interventi presso le autorità pubbliche centrali e locali per l'ottenimento di sostenimento

destinato alle attività missionario- pastorali, culturali e socio-filantropiche dell'eparchia e delle sue unità, al restauro dei monumenti ecclesiastici, come anche per la costruzione di nuove chiese all'interno dell'eparchia;

- k. approva i progetti di *budget* ed i bilanci *budgetari* preventivi dei Proto-presbiteri, delle parrocchie e dei monasteri;
- l. realizza il rapporto per il Consiglio Eparchiale riguardante all'inventario dei Proto-presbiteri, delle parrocchie e dei monasteri;
- m. analizza e approva le donazioni, le sponsorizzazioni ed i legati che sono fatti in favore dell'eparchia, in conformità con la legislazione in vigore;
- n. decide in quanto riguarda le contestazioni fatti contro le decisioni degli organismi parrocchiali;
- o. esercita tutte le altre attribuzioni che li sono dati per Statuto, regolamenti o per decisioni dell'Assemblea Eparchiale e del Consiglio Eparchiale.

F. L'Amministrazione Eparchiale e la Cancelleria Eparchiale

art. 103. – Nel esercizio delle sue attribuzioni, Il Vescovo del luogo è aiutato dal Vescovo-vicario o dal Gerarca-vicario, dall'Amministrazione Eparchiale e dalla Cancelleria Eparchiale.

art. 104. – I Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari sono membri di diritto degli organismi deliberativi ed esecutivi eparchiali, e nell'ambito dell'Amministrazione Eparchiale hanno le attribuzioni che li sono delegate, per decisione, dai loro Vescovi del luogo, con l'approvazione del Santo Sinodo. Essi portano, con l'approvazione del Santo Sinodo, dei titoli collegati alle rispettive eparchie o, secondo il caso, dei titoli speciali decisi dal Santo Sinodo.

art. 105. – (1) Il Vicario-amministrativo eparchiale, i consiglieri eparchiali, l'ispettore eparchiale e il segretario eparchiale sono nominati per un periodo di quattro anni, sono riconfermati e sono revocati dal Vescovo del luogo durante una seduta di lavoro del Consiglio Eparchiale Permanente, tenendosi conto dei seguenti criteri: media generale della laurea in teologia almeno 8,50; almeno il grado II, senza impedimenti canonici o giuridici e avendo una particolare attività liturgica, amministrativo-pastorale, missionaria e culturale.

(2) Il Vicario-amministrativo eparchiale, i consiglieri eparchiali, l'ispettore eparchiale e il segretario eparchiale hanno delle attribuzioni stabilite, per decisione, dal Vescovo del luogo. Essi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Eparchiale, mentre alle sedute del Consiglio Eparchiale Permanente partecipano con voto deliberativo. I chierici dell'Amministrazione Eparchiale possono essere nominati servitori nelle parrocchie direttamente (senza concorso) dal Vescovo del luogo.

art. 106. – (1) L'Amministrazione Eparchiale porta all'adempimento le decisioni degli organismi deliberativi ed esecutivi, centrali ed eparchiali, attraverso i seguenti dipartimenti d'attività:

- a. il Dipartimento amministrativo-ecclesiastico,
- b. il Dipartimento insegnamento ed attività con il gioventù,
- c. il Dipartimento culturale e comunicazioni media,
- d. il Dipartimento socio-filantropico e missionario,
- e. il Dipartimento economico-finanziario,
- f. il Dipartimento patrimonio e costruzioni ecclesiastiche,
- g. il Dipartimento Esarcato dei monasteri.

(2) In funzione delle richieste pastorali e amministrative locali, il Consiglio Eparchiale Permanente può creare anche altri dipartimenti d'attività.

(3) All'interno dei dipartimenti dell'Amministrazione Eparchiale possono funzionare i seguenti servizi e settori: Biblioteca; Museo; Personale – risorse umane; Contabilità; Tecnico; Editrice; Tipografie; Atelier; come anche gli altri, secondo le richieste locali specifici.

(4) L'Amministrazione Eparchiale è diretta dal Vescovo del luogo, aiutato dal Vescovo-vicario o dal Gerarca-vicario, insieme con il Vicario-amministrativo eparchiale ed i consiglieri eparchiali.

art. 107. – (1) La Cancelleria Eparchiale prepara insieme con i dipartimenti dell'Amministrazione Eparchiale i lavori degli organismi deliberativi ed esecutivi eparchiali, e porta all'adempimento le loro decisioni.

(2) La Cancelleria Eparchiale ha i seguenti servizi e settori: l'Ufficio del Vescovo del luogo; il Segretariato; la Registratura; l'Archivio; l'Ufficio canonico-giuridico; il Corpo d'ispezione e controllo; l'Ufficio Comunicazioni e relazioni con il pubblico.

art. 108. – (1) All'Amministrazione e alla Cancelleria Eparchiale è assunto, con posti d'esecuzione, il personale di specialità, clericale e laico. Il personale è nominato, trasferito e revocato dal Vescovo del luogo durante una seduta di lavoro del Consiglio Eparchiale Permanente.

(2) I consiglieri eparchiali insieme con il personale di specialità, studiano e realizzano dei rapporti sui problemi che seguono ad essere dibattuti dagli organismi deliberativi eparchiali o risolti dal Vescovo del luogo.

art. 109. – (1) Il Corpo d'ispezione e di controllo del Vescovo del luogo è provvisto con il seguente personale, nominato dal Vescovo del luogo durante una seduta di lavoro del Consiglio Eparchiale Permanente:

- a. un ispettore ecclesiastico eparchiale, nominato secondo le condizioni dell'**art.105, al. 1** del presente Statuto, con attribuzioni generali di controllo e d'accusatore nel Concistoro Eparchiale;
- b. l'esarca dei monasteri nominato fra archimandriti o protosincelli, con attribuzioni generali d'orientamento, d'ispezione e di controllo dei monasteri, e referente per i problemi monastici. Esso può dirigere anche il Dipartimento Esarcato dei monasteri;
- c. dei ispettori per il controllo finanziario e di gestione (audit), fra quali uno con studi giuridici.

(2) I membri del Corpo d'ispezione e di controllo sviluppano la loro attività per disposizione del Vescovo del luogo, secondo le attribuzioni stabilite nel Statuto, nei regolamenti ecclesiastici e nella legislazione in vigore.

SEZIONE VI

A. La Metropoli

art. 110. – (1) Sotto rapporto canonico e amministrativo, i Vescovadi e gli Arcivescovadi sono raggruppati nelle Metropoli.

(2) Le Metropoli che si trovano all'interno e al di fuori delle frontiere della Romania sono dirette da un Metropolita.

B. Il Sinodo Metropolitano **L'organizzazione e le attribuzioni**

art. 111. – (1) Il Metropolita, insieme con gli Arcivescovi, i Vescovi, come anche i Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari delle eparchie suffraganee compongono il Sinodo Metropolitano.

(2) Il Sinodo Metropolitano coordina le attività comuni dell'eparchie della Metropoli, nei limiti iscritti nei Sacri Canoni, come anche nelle norme statutarie e regolamentari in vigore.

(3) Il Sinodo Metropolitano veglia che all'interno della Metropoli siano difesi e promossi la fede ortodossa, l'unità liturgica e la disciplina canonica del clero e dei monaci, come anche il reciproco sostenimento fraterno delle parrocchie.

(4) I Sinodi Metropolitani si possono riunire in sedute comuni per elaborare e per applicare dei piani di cooperazione permanente al livello missionario-pastorale, socio-filantropico e culturale d'interesse regionale, sul quale informeranno il Santo Sinodo per scritto.

art. 112. – (1) Il Sinodo Metropolitano è presieduto dal Metropolita, che lo convoca tutte le volte quando vi sia bisogno. Nel caso di sede vacante, presiede il Patriarca o il gerarca designato canonicamente e statutario.

(2) Il Sinodo Metropolitano decide con il voto della metà più uno del numero dei membri presenti.

(3) I lavori del Sinodo Metropolitano sono preparati dal personale clericale dirigente, rispettivamente dal consigliere eparchiale e dal segretario eparchiale designati dal Metropolita, e le decisioni del Sinodo Metropolitano si conservano distintamente nell'archivio dell'eparchia sede del Metropolita, insieme con i processi-verbali delle sedute.

art. 113. – Oltre alle attribuzioni enumerate sopra, il Sinodo Metropolitano ha anche le seguenti attribuzioni:

- a. propone al Santo Sinodo la creazione delle nuove eparchie o la modificazione territoriale di quelle già esistenti;
- b. analizza ed avvisa le sollecitazioni arrivate da parte delle eparchie suffraganee relative alla canonizzazione dei santi, ai progetti di testi liturgici e alle icone per la venerazione di questi, e presenta al Santo Sinodo le sue proposte;
- c. approva le tematiche dei corsi per il conseguimento, da parte del personale clericale, dei gradi professionali “Definitivo” e “Grado II”, organizzati dalle istituzioni d’insegnamento superiore della Metropoli, approvati dal Santo Sinodo;
- d. avvisa le proposte dei Vescovi delle eparchie suffraganee per l’elezione dei Vescovi-vicari e dei Gerarchi-vicari da parte del Santo Sinodo;
- e. approva la creazione, la soppressione e la trasformazione dei monasteri di monaci in monasteri di monache o dei monasteri di monache in monasteri di monaci, come anche l’elevazione dei *schit* al rango di monastero, nelle condizioni dell’**art. 75, al. 1** del presente Statuto;
- f. riceve ed analizza i ricorsi dei chierici che sono stati depositi dal grado di sacerdozio da un Concistoro Eparchiale della Metropoli;
- g. ammette o rifiuta, in principio, le richieste di ricorso in base al rapporto e alle proposte motivati canonicamente e giuridicamente del consigliere amministrativo-ecclesiastico del Centro metropolitano;
- h. nel caso d’ammissione, in principio, del ricorso, invia la causa per essere giudicata a fondo dal Concistoro Metropolitano;

- i. valida o invalida le decisioni delle Assemblee Eparchiali della Metropoli riguardanti all'alienamento dei beni immobili (edifici e terreni) eparchiali;
- j. esercita tutte le altre attribuzioni a lui date per i Sacri Canonici, per il presente Statuto e per i regolamenti ecclesiastici o per decisione del Santo Sinodo.

C. Il Metropolita

art. 114. – (1) Il Metropolita è il dirigente canonico della Metropoli, ed esercita i diritti e compie i doveri previsti dai Sacri Canonici, dalla tradizione ecclesiastica e dal presente Statuto.

(2) Il Titolo del Metropolita è quella dell'Arcivescovado del quale è pastore e della Metropoli che dirige.

(3) Il Metropolita porta come segno distintivo la croce sul berretto ecclesiastico con tocco monastico di colore nero.

(4) Il Metropolita ha le seguenti attribuzioni:

- a. convoca e presiede il Sinodo Metropolitano;
- b. presiede la seduta del Santo Sinodo per l'elezione degli Arcivescovi e dei Vescovi suffraganei;
- c. ordina, insieme con altri vescovi, gli Arcivescovi ed i Vescovi suffraganei, come anche i Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari delle eparchie della Metropoli, insieme con i loro Vescovi del luogo;
- d. emette la *grammata* (la decisione) per l'intronizzazione degli Arcivescovi e dei Vescovi suffraganei, e li intronizza;
- e. nomina dei *locum tenens* d'Arcivescovo e di Vescovo, nel caso di sede vacante, nelle eparchie suffraganee;
- f. visita fraternamente gli Arcivescovi e i Vescovi della Metropoli;

- g. convoca le sinassi¹⁰⁶ (le consulte) degli abati e dei padri spirituali dei monasteri delle eparchie suffraganee, almeno una volta ogni tre ani;
- h. presiede le Commissioni Zonali di Pittura ecclesiastica;
- i. riceve le notifiche riguardante agli Arcivescovi, ai Vescovi, ai Vescovi-vicari ed ai Gerarchi-vicari delle eparchie della Metropoli, e dispone, in consultazione con il Patriarca, la loro analisi nel Sinodo Permanente, informando il Santo Sinodo sul risultato dell'analisi;
- j. emette la Decisione Metropolitana di costituzione del Concistoro Metropolitano, composto dai membri (3-5 titolari e 2 supplenti) delegati delle Assemblee Eparchiali suffraganee nelle condizioni dell'**art. 92, lett. h**, e nomina un presidente fra questi;
- k. esercita tutte le altre attribuzioni previste dai Santi Canon, dal presente Statuto e dai regolamenti ecclesiastici o dalle decisioni del Santo Sinodo.

¹⁰⁶ L'espressione *sinassi*, dal greco σύναξις, proveniente dal verbo συνάγω – radunarsi, indica nel linguaggio ecclesiastico ortodosso una riunione o un'assemblea.

PARTE SECONDA
SUL CLERO

CAPITOLO I

L'insegnamento teologico per la preparazione del clero.
L'insegnamento della religione. Le scuole confessionali

art. 115. – (1) La preparazione del personale ecclesiastico di tutte le categorie è fatta nelle seguenti unità d'insegnamento teologico, integrate all'insegnamento statale pre-universitario ed universitario:

- a. Scuole di cantori ecclesiastici (Scuole d'arte e di mestieri),
- b. Seminari teologici liceali,
- c. Facoltà di Teologia.

(2) In funzione delle richieste specifiche, la Chiesa ortodossa romena può organizzare anche delle unità proprie d'insegnamento teologico, di ricerca scientifica teologica e per la formazione professionale, nelle condizioni previste dalla legge.

(3) Le istituzioni d'insegnamento teologico sono destinate alla preparazione del personale di culto, degli insegnanti di religione, degli altri specialisti necessari all'attività religiosa e sociale della Chiesa, come anche di quelli che desiderano una formazione teologica, nelle condizioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ecclesiastici.

art. 116. – (1) Le unità d'insegnamento pre-universitario teologico integrate all'insegnamento statale, rispettivamente le Scuole di cantori ecclesiastici ed i Seminari teologici liceali, sono creati dalle eparchie sul territorio delle quali funzioneranno, con l'avviso dei Sinodi Metropolitani e con l'approvazione del Santo Sinodo, nelle condizioni previste dalla legge.

(2) I piani ed i programmi per l'insegnamento pre-universitario teologico sono stabiliti dal Santo Sinodo, con il rispetto delle prescrizioni legali.

art. 117. – (1) Le unità d'insegnamento universitario teologico universitario, rispettivamente le Facoltà di teologia, sono create dalle eparchie sul territorio delle quali funzioneranno, con l'approvazione del Santo Sinodo, nelle condizioni previste dalla legge.

(2) I piani e programmi d'insegnamento universitario teologico sono elaborati dalle istituzioni d'insegnamento, sono avvisati dai Sinodi Metropolitani, e sono approvati dal Santo Sinodo, con il rispetto delle prescrizioni legali.

art. 118. – (1) Il modo d'organizzazione e di funzionamento, le tipologie e le specialità, l'equivalenza e il riconoscimento dei diplomi di studio ottenuti all'estero, l'ammissione e la durata dei corsi nelle unità d'insegnamento pre-universitario ed universitario teologico sono stabiliti attraverso i regolamenti-quadro e le decisioni del Santo Sinodo, nelle condizioni previste dalla legge.

(2) Il personale didattico e quello dirigente delle unità d'insegnamento teologico integrate all'insegnamento statale è riconosciuto dal Ministero competente, nelle condizioni previste dalla legge e dai protocolli firmati fra la Chiesa ortodossa romena ed il Ministero competente, con l'accordo previo del Vescovo dell'eparchia dove queste funzionano. Il personale didattico clericale può funzionare anche nelle parrocchie, con l'approvazione del Vescovo del luogo.

(3) Le unità d'insegnamento teologico, pre-universitario ed universitario, sono sotto la giurisdizione canonica del Santo Sinodo e del Vescovo del luogo, e nel subordine amministrativo alle autorità e alle istituzioni competenti previsti dalla legge.

(4) L'ispezione delle unità d'insegnamento teologico ed il controllo della gestione dei beni delle unità d'insegnamento teologico che appartengono alla Chiesa, s'esercita attraverso gli organismi abilitati delle eparchie dove queste funzionano, con il rispetto delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici.

(5) Per l'ammissione dei candidati nell'insegnamento teologico di tutti i gradi, è assolutamente necessaria la benedizione del Vescovo del luogo.

art. 119. – (1) Le eparchie hanno la responsabilità d'insegnare la religione nell'insegnamento statale, privato e confessionale, nei centri d'accoglienza propri, come anche in quelli organizzati dalle istituzioni pubbliche o private.

(2) I piani ed i programmi per l'insegnamento della religione sono approvati dal Santo Sinodo.

(3) Il personale didattico, che insegna la religione nelle unità d'insegnamento statale e privato, è nominato con l'accordo del Vescovo del luogo d'ogni eparchia.

(4) Il sacerdote parroco insieme con l'insegnante di religione hanno la responsabilità d'assicurare l'assistenza religiosa nelle istituzioni d'insegnamento che si trovano nella parrocchia.

(5) Nel caso in cui un professore, chierico o laico, di quelli che insegnano la Religione, commette delle trasgressioni dalla dottrina e dalla morale della Chiesa, in seguito all'inchiesta, il Vescovo del luogo li può ritirare l'accordo per insegnare la Religione, fatto che conduce alla revocazione del contratto individuale di lavoro. Questa disposizione è comune anche per il personale didattico delle unità d'insegnamento pre-universitario, universitario teologico e confessionale.

art. 120 – Con la benedizione (accordo) del Vescovo del luogo, le eparchie e le unità di culto dipendenti di queste, hanno il diritto di creare e d'amministrare forme d'insegnamento confessionale di tutti i livelli, tipologie e specialità, in conformità con le prescrizioni del presente Statuto, con i regolamenti ecclesiastici e nelle condizioni della legge.

art. 121. – (1) Il Santo Sinodo approva le sollecitazioni delle Facoltà di Teologia, accompagnate dell'accordo dei senati universitari, per l'organizzazione il ciclo di dottorato di ricerca in teologia, nelle condizioni previste dalla legge.

(2) Il Santo Sinodo approva e comunica al Ministero competente, per accordo, quali sono le Facoltà di Teologia attestate per l'organizzazione dei corsi e degli esami per il perfezionamento e l'ottenimento dei gradi professionali e didattici "Definitivo", "I°" e "II°", da parte del personale clericale e dai professori che insegnano la Religione o le discipline teologiche nel insegnamento teologico pre-universitario.

CAPITOLO II

Il Reclutamento del personale ecclesiastico

SEZIONE I

La nomina del personale ecclesiastico nelle parrocchie

art. 122. – I cantori ecclesiastici (i cantori) ed i didascoli (i catechisti) si reclutano, abitualmente, fra i diplomati delle Scuole di cantori ecclesiastici. Essi sono nominati, su proposta del sacerdote parroco e del Consiglio Parrocchiale, dal Vescovo del luogo durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente. Per motivi d'indisciplina, essi possono essere puniti o revocati.

art. 123. – (1) I preti ed i diaconi si reclutano fra i dottori di ricerca, i titolari dei diplomi di *Master* ed i laureati delle Facoltà di Teologia, specializzazione Teologia Pastorale, che hanno sostenuto l'esame di capacità sacerdotale.

(2) I preti e i diaconi sono nominati in parrocchia dal Vescovo del luogo, durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente, con il rispetto delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici.

(3) La nomina e il trasferimento dei preti e dei diaconi nelle parrocchie è fatta in base al concorso, all'eccezione dei casi previsti negli **art. 39, al. 1, art. 105, al. 2, art. 124, al. 4 e art. 125, al.3.**

(4) Per poter essere nominati, i candidati ai posti di prete e diacono devono corrispondere alle condizioni canoniche, statutarie e dei regolamenti ecclesiastici.

(5) Il conferimento del lettorato e del suddiaconato, e l'ordinazione sacerdotale e diaconale, sono fatti soltanto in base ad un altare che si trova nell'eparchia.

(6) In una parrocchia, la presenza frequente d'alcuni chierici appartenenti alle parrocchie o ai monasteri diversi della rispettiva parrocchia, per delle attività pastorali e missionarie, è accettata soltanto con l'approvazione del Vescovo del luogo.

(7) Il rapporto fra il personale clericale e il Centro Eparchiale è uno di servire e di missione, liberamente assunto, conformemente alla Confessione (Dichiarazione) solenne pubblica, pronunciata e firmata da ogni candidato, prima della sua ordinazione come sacerdote. All'inizio dell'attività pastorale nell'unità per la quale è stato nominato, il personale ecclesiastico riceve da parte del Vescovo del luogo una Decisione attraverso la quale si regolano i diritti ed i doveri che li saranno affidati.

(8) Senza la benedizione del Vescovo del luogo, i preti, i diaconi, i monaci non hanno il permesso di creare, di essere

membri o di partecipare alle associazioni, fondazioni e organizzazioni di qualsiasi tipo.

(9) Nella Chiesa ortodossa romena, lo statuto di prete, diacono o monaco è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività personale (privata) a carattere economico, finanziario e commerciale che contravviene alla morale cristiana e agli interessi della Chiesa.

art. 124. – (1) Nelle parrocchie dell'ambito urbano (municipi e città), i preti sono nominati, in base a concorso, fra i dottori di ricerca, titolari dei diplomi di *Master* e laureati in teologia. Essi sono tenuti ad avere un minimo di cinque anni d'anzianità nel sacerdozio, e di superare l'esame di selezione per le parrocchie dell'ambito urbano.

(2) Nelle parrocchie dell'ambito rurale (villaggi i borghi), i preti ed i diaconi sono nominati, in base di concorso, fra i titolari dei diplomi di *Master* ed i laureati in teologia, che hanno superato l'esame di capacità sacerdotale. Nel caso dei preti che sollecitano il trasferimento, essi sono tenuti ad avere almeno cinque anni dall'ultimo trasferimento.

(3) Nel caso in cui ad alcune parrocchie dell'ambito rurale non si presentano dei candidati che adempiono le condizioni previste all'allineato precedente, possono essere nominati anche dei diplomati di seminario, che hanno sostenuto l'esame di capacità.

(4) Nelle situazioni missionarie urgenti dell'ambito urbano o rurale, il Vescovo del luogo può nominare o trasferire, senza concorso, un prete in un posto vacante.

art. 125. – (1) La promozione degli esami per l'ottenimento dei gradi professionali "Definitivo", "II^o" e "I^o", offre ai preti e ai diaconi il diritto di concorrere e di sollecitare il trasferimento per occupare dei posti nelle parrocchie di categoria superiore.

(2) I dottori in teologia, i titolari dei diplomi di Master, i laureati in Teologia, i diplomati dei Seminari teologici liceali, i lettori e i suddiaconi non possono essere nominati o ordinati in un'altra eparchia senza i documenti di uscita canonica dell'eparchia di quale appartengono.

(3) Il personale clericale e laico dei monasteri, delle cattedrali episcopali, arcivescovili, metropolitane e patriarcali è nominato direttamente (senza concorso) dal Vescovo del luogo.

SEZIONE II

L'elezione dei gerarchi della Chiesa ortodossa romena

art. 126. – (1) L'elezione del Patriarca, dei Metropoliti, degli Arcivescovi e dei Vescovi eparchiali, è fatta per voto segreto, dal Santo Sinodo, dopo la consultazione del clero e dei laici degli organismi ecclesiastici, in un termine di massimo 60 giorni da quanto la rispettiva sede è vacante.

(2) Il Santo Sinodo, nel caso delle elezioni di gerarchi, è statutariamente costituito con la presenza di tre quarti dei suoi membri e elegge con il voto di due terzi del totale dei membri presenti.

(3) La seduta del Santo Sinodo per l'elezione del Patriarca, dei Metropoliti, degli Arcivescovi e dei Vescovi eparchiali si svolge dopo che si è compiuta la procedura di consultazione prevista, secondo il caso, dagli **art. 127, al. 2, 3 e 4, art. 129, al. 2, 3, 4 e 5, e art. 130, al. 2, 3, 4 e 5** del presente Statuto.

A. L'elezione del Patriarca

art. 127. – (1) Per il ministero, la dignità e la responsabilità di Patriarca è eleggibile ognuno dei Metropoliti, Arcivescovi e Vescovi eparchiali in funzione, cittadini romeni, che sono dottori

di ricerca o laureati in teologia e si sono imposti nella coscienza della Chiesa e della società per vita candida, cultura teologica, dignità ecclesiale, assiduità missionaria e senso d'organizzazione.

(2) Per l'elezione del Patriarca, il Santo Sinodo, presieduto dal Metropolita con la più grande anzianità nel episcopato, stabilisce, per consultazione aperta seguita da voto segreto consultativo, una lista di tre candidati fra i Vescovi eleggibili, con la motivazione d'ogni proposta.

(3) Nel nome del Santo Sinodo, il Sinodo Permanente si consulta, durante una seduta speciale, con i membri chierici e laici dell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica, alla quale si raggiungono i membri dell'Assemblea Eparchiale dell'Arcivescovado di Bucarest. Alla seduta partecipano, ugualmente, un decano di una facoltà di teologia e un direttore di seminario teologico d'ogni Metropoli, designati dal Metropolita in consultazione con i gerarchi suffraganei, fra quale non può mancare il decano e il direttore rappresentanti dell'Arcivescovado di Bucarest. La Consultazione si svolge alla sede del Patriarcato Romeno, alla data fissata dal *Locum Tenens* patriarcale insieme con il Sinodo Permanente.

(4) Durante la consultazione, la lista dei candidati per l'elezione del Patriarca, presentata dal Sinodo Permanente, può essere completata, per consultazione aperta seguita da voto segreto consultativo, con due nomi fra gli altri Vescovi eleggibili. Dopo il voto consultativo, la lista presentata del Sinodo Permanente, completata con i primi due Vescovi eleggibili che hanno ottenuto i più voti, è presentata al Santo Sinodo.

art. 128. – (1) I lavori del Santo Sinodo per l'elezione del Patriarca sono aperte e chiuse dal *Locum Tenens* patriarcale, e sono presiedute dal gerarca eparchiale con la più grand'anzianità episcopale, nel ordine dei dittici, fra i Metropoliti, Arcivescovi e Vescovi eparchiali, così come risulta dal Santo Registro dell'ordinazione degli episcopi.

(2) Per lo svolgimento della votazione, durante la seduta, il Presidente della seduta è assistito, come uomini di fiducia, dai primi due Vescovi-vicari o Gerarchi-vicari con la più grand'anzianità episcopale. Il segretario della seduta è il Vescovo-vicario o il Gerarca-vicario con la più recente ordinazione episcopale. Questi quattro compongono l'Ufficio.

(3) I due assistenti del Presidente mostrano ai presenti che le due urne sono vuote. Le schede di voto portano sul uno degli angoli il timbro del Santo Sinodo. Su ognuna delle schede di voto sono iscritti, in ordine, i nomi dei candidati nominati in seguito alle consultazioni dal Santo Sinodo e dall'Assemblea Nazionale Ecclesiastica completata secondo le prescrizioni dell'**art. 127, al. 3.**

(4) All'appello del segretario della seduta, ogni votante riceve una scheda di voto, bacia il Sacro Vangelo, e, andando nella cabina di votazione, biffa sulla scheda, con la paura di Dio, il nome di colui che lo considera degno di essere eletto. Prima di lasciare la cabina di votazione, ogni votante piega la scheda in quattro, cosicché il timbro rimanga all'esterno.

(5) Dopo, ogni votante depone la scheda nella prima urna.

(6) La votazione è obbligatoria. Le schede non compilate, compilate scorrettamente o con delle aggiunte, sono considerate voti nulli.

(7) Il Presidente conta le schede, passandole dalla prima urna nella seconda. Il numero delle schede deve essere uguale con quello dei votanti presenti.

(8) Il Presidente apre ogni scheda della seconda urna, la mostra ai due assistenti, legge con alta voce il nome biffato e lo depone nella prima urna. In questo tempo, il Segretario iscrive in una lista i voti per ognuno dei nomi pronunciati dal Presidente.

(9) Il Segretario, dopo che ha verificato che la somma dei voti è uguale con il numero delle schede, firma la lista e la consegna al Presidente. Esso legge la lista ad alta voce, dopodiché la firma insieme ai due assistenti.

(10) Diventa Patriarca della Romania il candidato che ha ottenuto i voti dei due terzi del totale dei membri presenti. Se nessuno dei candidati compie il numero necessario dei voti, s'organizza una nuova votazione, alla quale partecipano i primi due candidati che hanno ottenuto il più gran numero dei voti. Diventa eletto quello che ha ottenuto i voti dei due terzi del totale dei membri presenti. La votazione si ripeta fin all'ottenimento, da parte di uno dei candidati, della maggioranza di due terzi del totale dei membri presenti.

(11) Il risultato dell'elezione è consegnato in un processo verbale alla quale sono annesse le schede con i voti espressi. Il Presidente annuncia solennemente il nome di colui che è stato eletto, dopo di che la direzione della seduta è concessa al *Locum Tenens* patriarcale, per chiuderla.

B. L'elezione del Metropolita

art. 129. – (1) Eleggibile per il ministero, la dignità e la responsabilità di Metropolita è qualsiasi gerarca, membro dal Santo Sinodo a partire della data alla quale l'eparchia è vacante, chi è dottore di ricerca o laureato in Teologia, e si è distinto per vita candida, cultura teologica, dignità ecclesiale, assiduità missionaria e senso d'organizzazione. La lista dei gerarchi eleggibili è realizzata nell'ordine dei dittici, decrescente, cominciando dall'eparchia vacante.

(2) Per l'elezione del Metropolita, il Sinodo Metropolitan, presieduto dal Patriarca della Romania o dal *Locum Tenens* designato canonicamente e statutario, stabilisce, per consultazione aperta seguita da voto segreto consultativo, una lista di due candidati fra i gerarchi eleggibili, con la motivazione di ogni proposta.

(3) Dopo la consultazione prevista nell'allineato precedente, il Sinodo Metropolitan si consulta, durante una

seduta speciale, con i membri dell'Assemblea Eparchiale dell'eparchia vacante alla quale si raggiungono i membri chierici e laici delle altre eparchie della rispettiva Metropoli, delegati nell'Assemblea Nazionale Ecclesiastica. Alla seduta partecipano, ugualmente, un decano di una facoltà di teologia e un direttore di seminario teologico della Metropoli, designati dal Patriarca della Romania o dal *Locum Tenens* metropolitano in consultazione con i gerarchi suffraganei. La consultazione si svolge nella sede della Metropoli vacante, alla data fissata dal Patriarca della Romania, in accordo con i membri del Sinodo Metropolitano.

(4) La lista dei candidati per l'elezione del Metropolita, realizzata dal Sinodo Metropolitano, può essere completata, per consultazione aperta seguita da voto segreto consultativo, con due nomi fra i gerarchi eleggibili che hanno ottenuto i più voti. La lista realizzata dal Sinodo Metropolitano, completata in seguito alla consultazione dei membri chierici e laici menzionati all'allineato precedente, sarà presentata al Santo Sinodo con processo-verbale.

(5) Il Santo Sinodo, ricevendo la lista, può disporre al completamento di questa con due candidati, gerarchi eleggibili, designati attraverso voto segreto consultativo dalla sua riunione plenaria, che hanno ottenuto i più voti.

(6) I lavori del Santo Sinodo per l'elezione di Metropolita sono presieduti dal Patriarca della Romania.

(7) Per l'elezione del Metropolita, sulla scheda di voto saranno iscritti, in ordine, i nomi dei gerarchi eleggibili proposti per voto segreto consultativo del Sinodo Metropolitano, dai chierici e dai laici partecipanti alla consultazione, come anche dal Santo Sinodo.

(8) L'elezione del Metropolita dal Santo Sinodo si svolge in conformità con il modo di votazione previsto all'**art. 128, al.2-9**, con gli adattamenti adeguati.

(9) Il Metropolita diventa il candidato che ha ottenuto i voti della metà più uno del totale dei membri presenti. Se nessuno

dai candidati ottiene il numero necessario di voti, s'organizza una nuova votazione, alla quale partecipano i primi due candidati che hanno ottenuto il più grande numero dei voti. Diventa eletto quello che ha ottenuto i voti della metà più uno del totale dei membri presenti. In caso di parità, si decide per sorteggio.

(10) Il risultato dell'elezione è iscritto in un processo-verbale alla quale sono annessi le schede dei voti espressi. Il Presidente annuncia solennemente il nome dell'eletto, dopo di che chiude la seduta di lavoro.

C. L'elezione dell'Arcivescovo e del Vescovo eparchiale

art. 130. – (1) Eleggibile per il ministero, la dignità e la responsabilità d'Arcivescovo e di Vescovo eparchiale è qualsiasi gerarca, membro del Santo Sinodo a partire della data alla quale l'eparchia è vacante, come anche qualsiasi archimandrita o prete vedovo, a causa del decesso della moglie, che compie le condizioni canoniche, è dottore di ricerca o laureato in Teologia, e si è distinto per vita candida, cultura teologica, dignità ecclesiale, assiduità missionaria e senso organizzativo. La lista dei gerarchi eleggibili si realizza nell'ordine dei dittici, decrescente, cominciando con l'eparchia vacante.

(2) Per l'elezione d'Arcivescovo e di Vescovo eparchiale, il Sinodo Metropolitano, presieduto dal Metropolita di luogo, stabilisce, per consultazione aperta seguita da voto segreto consultativo, una lista di due candidati, gerarchi eleggibili o altre persone che corrispondono alle condizioni previste all'allineato precedente, con la motivazione di ogni proposta.

(3) Il Sinodo Metropolitano si consulta, durante una seduta speciale, con i membri chierici e laici dell'Assemblea Eparchiale dell'eparchia vacante, alla quale partecipano un decano e un direttore delle istituzioni d'insegnamento teologico dell'eparchia, designati dal Metropolita. La consultazione si svolge alla sede

della Metropoli, alla data fissata dal Metropolita d'accordo con i gerarchi della rispettiva Metropoli, informando su questo il Patriarca della Romania.

(4) La lista dei candidati per l'elezione d'Arcivescovo e di Vescovo eparchiale, realizzata dal Sinodo Metropolitan, può essere completata, per consultazione aperta seguita da voto segreto consultativo, con due nomi fra i gerarchi eleggibili o le altre persone che corrispondono alle condizioni previste all'**al.1** e hanno ottenuto i più voti. La lista realizzata dal Sinodo Metropolitan, completata in seguito alla consultazione con il clero e con i laici menzionati all'allineato precedente, sarà presentata al Santo Sinodo con processo-verbale.

(5) Il Santo Sinodo, ricevendo la lista dei candidati per l'elezione d'Arcivescovo e di Vescovo eparchiale, può disporre al completamento di questa con altri due candidati, gerarchi eleggibili o chierici che non sono vescovi, designati dalla sua riunione plenaria, per consultazione aperta seguita da voto segreto consultativo, fra quelli che hanno ottenuto i più voti.

(6) Nel caso dei candidati iscritti sulla lista, che non sono vescovi, il Santo Sinodo dispone la loro indagine canonica.

(7) I lavori del Santo Sinodo per l'elezione d'Arcivescovo e di Vescovo eparchiale sono aperte e chiuse dal Patriarca della Romania, e sono presiedute dal Metropolita del luogo.

(8) In vista d'elezione d'Arcivescovo e di Vescovo eparchiale da parte del Santo Sinodo, sulla scheda di voto saranno iscritti, nell'ordine dei dittici e dei ranghi ecclesiastici, i nomi dei candidati proposti per voto segreto consultativo dal Sinodo Metropolitan, dai chierici e dai laici partecipanti alla consultazione, come anche dal Santo Sinodo.

(9) L'elezione dell'Arcivescovo e del Vescovo eparchiale da parte del Santo Sinodo si svolge in conformità con il modo di votazione previsto all'**art. 128, al. 2-9**, con gli adattamenti adeguati.

(10) Arcivescovo o Vescovo eparchiale diventa il candidato che ha ottenuto i voti della metà più uno del totale dei membri presenti. Se nessuno dai candidati ottiene il numero necessario di voti, s'organizza una nuova votazione, alla quale partecipano i primi due candidati che hanno ottenuto il più grande numero dei voti. Diventa eletto quello che ha ottenuto i voti della metà più uno del totale dei membri presenti. In caso di parità, si decide per sorteggio.

(11) Il risultato dell'elezione è iscritto in un processo-verbale alla quale sono annessi le schede dei voti espressi. Il Presidente annuncia solennemente il nome dell'eletto, dopo di che concede la direzione della seduta al Patriarca della Romania.

D. L'elezione dei Vescovi-vicari patriarcali, dei Vescovi-vicari e dei Gerarchi-vicari

art. 131. – (1) L'elezione dei Vescovi-vicari patriarcali, dei Vescovi-vicari e dei Gerarchi-vicari è fatta dal Santo Sinodo, con i voti della metà più uno del totale dei membri presenti. A questo fine, il Patriarca, i Metropoliti, gli Arcivescovi e i Vescovi possono proporre uno o più candidati.

(2) I Vescovi-vicari patriarcali sono eletti, con voto segreto, dal Santo Sinodo, su proposta del Patriarca fatta in consultazione con il Sinodo Permanente.

(3) I Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari delle eparchie sono eletti, con voto segreto, dal Santo Sinodo, su proposta del Vescovo del luogo, fatta in consultazione con il Sinodo Metropolitano.

(4) I candidati per le funzioni di Vescovo-vicario patriarcale, Vescovo-vicario e Gerarca-vicario devono corrispondere alle condizioni previste all'**art. 130, al.1** del presente Statuto, mentre quelli che non sono vescovi sono sottomessi all'investigazione canonica prevista all'**art. 130, al. 6**.

(5) La seduta del Santo Sinodo per l'elezione del Vescovo-vicario patriarcale, del Vescovo-vicario e del Gerarca-vicario è presieduta dal Patriarca. L'elezione si svolge nelle condizioni dell'**art. 128, al. 2-9**, con gli adattamenti adeguati.

(6) Si il rispettivo candidato non ottiene i voti della metà più uno del totale dei membri presenti, il gerarca eparchiale può proporre un altro candidato, in un'altra seduta, per l'elezione del quale sarà applicata la stessa procedura prevista nel presente articolo.

E. L'elezione dei gerarchi delle eparchie ortodosse romene all'estero

art. 132. – (1) L'elezione dei Metropoliti, degli Arcivescovi e dei Vescovi delle eparchie ortodosse romene dall'estero è fatta dal Santo Sinodo fra l'uno o due candidati proposti dall'Assemblea Eparchiale dell'eparchia vacante, conformemente ai loro statuti d'organizzazione e di funzionamento approvati dal Santo Sinodo. Nel caso in cui l'Assemblea Eparchiale propone un unico candidato, e questo non è eletto dal Santo Sinodo, l'Assemblea Eparchiale proporrà al Santo Sinodo un secondo candidato.

(2) Nel caso della creazione delle nuove eparchie, il Metropolita del luogo o il delegato del Santo Sinodo procederà all'organizzazione delle eparchie nuovamente create, inclusa la realizzazione dei statuti delle rispettive eparchie, informando periodicamente il Patriarcato Romeno sullo stadio della sua missione.

(3) I Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari delle eparchie ortodosse romene dall'estero sono eletti, con voto segreto, dal Santo Sinodo, su proposta del Vescovo del luogo, fatta in consultazione con gli organismi eparchiali previsti nei propri statuti d'organizzazione e di funzionamento approvati dal Santo Sinodo e in accordo con le prescrizioni del presente Statuto.

F. L'ordinazione e l'intronizzazione

art. 133. – (1) L'intronizzazione è fatta secondo le prescrizioni canoniche e dopo le tradizioni della Chiesa ortodossa romena. I nomi degli eletti sono comunicati al Presidente della Romania, al Primo ministro e al Ministero competente. L'intronizzazione dei gerarchi eparchiali di al di fuori delle frontiere della Romania sarà comunicata alle principali autorità civili ed ecclesiastiche del rispettivo paese.

(2) La *grammāta* (decisione) d'intronizzazione è emessa dal Santo Sinodo per il Patriarca della Romania, dal Patriarca della Romania per i Metropoliti, e dai Metropoliti per gli Arcivescovi e i Vescovi suffraganei. Per i Vescovi-vicari patriarcali, i Vescovi-vicari ed i Gerarchi-vicari sarà emesso un Atto di conferma firmato dal Presidente del Santo Sinodo.

(3) Nel caso in cui l'eletto non è vescovo, esso sarà ordinato dal Metropolita del luogo insieme con almeno due altri vescovi, e soltanto dopo questo può ricevere la grammata (decisione) d'intronizzazione o l'Atto di conferma, secondo il caso.

SEZIONE III

Sulle vacanze

art. 134. – (1) Nel caso di vacanza della sede del Patriarca di Romania, l'*interim* patriarcale compete di diritto al primo gerarca dell'ordine previsto nell'**art. 12, al. 2** del presente Statuto; nel caso d'indisponibilità o rifiuto, al seguente, e così via.

(2) Nel caso di sede vacante dei Metropoliti, degli Arcivescovi e dei Vescovi eparchiali, il Patriarca di Romania per Metropoliti, ed i Metropoliti per le eparchie suffraganee,

nomineranno dei *locum tenens* fino all'intronizzazione dei nuovi titolari.

(3) Durante il periodo d'interim, il *Locum Tenens* di Patriarca, di Metropolita, d'Arcivescovo e di Vescovo eparchiale risolve soltanto i problemi correnti dell'eparchia vacante, rispettivamente dell'Amministrazione Patriarcale, nel caso del *Locum Tenens* di Patriarca, senza diritto di fare delle modifiche nelle norme e strutture ecclesiastiche o di cambiare la destinazione dei beni ecclesiastici.

(4) Nel caso di vacanze dei Proto-presbiteri, delle parrocchie e dei monasteri, i Vescovi del luogo prenderanno delle misure per assicurare la supplenza fino alla nomina di nuovi titolari.

CAPITOLO III

SEZIONE I

L'assistenza religiosa nella Chiesa ortodossa romena

art. 135. – (1) La Chiesa ortodossa romena, attraverso le sue eparchie, ha la responsabilità d'assicurare l'assistenza religiosa e il personale ecclesiastico afferente allo svolgimento di quest'attività nelle parrocchie, nell'esercito, nel sistema penitenziario, nelle unità medicali, nei stabilimenti d'assistenza sociale e nelle unità d'insegnamento, nelle condizioni previste dalla legge, dai protocolli o dagli accordi firmati con le autorità pubbliche o con altre persone giuridiche.

(2) Le norme generali d'assistenza religiosa in queste unità, a carattere unitario nell'intera Chiesa ortodossa romena, sono approvate dal Santo Sinodo, con il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

(3) Il personale clericale di questi settori è reclutato, con l'accordo del Vescovo del luogo, fra i dottori di ricerca, titolari dei diplomi di Master e i laureati in teologia, con il rispetto delle

prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici, nelle condizioni della legge.

(4) La guida missionario-pastorale e la giurisdizione canonico-disciplinare del personale clericale di queste unità appartiene esclusivamente alle eparchie dove attivano i rispettivi preti.

art. 136. – (1) La nomina, il trasferimento e la revocazione del personale clericale che assicura l’assistenza religiosa nelle unità previste all’**art. 135, al. 1** sono fatti con l’accordo comune dell’eparchia e delle unità ingaggiatore, con il rispetto delle prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici, nelle condizioni previste dalla legge.

(2) I preti, i diaconi ed i cantori ecclesiastici delle parrocchie sono tenuti ad accordare l’assistenza religiosa a tutte le categorie di fedeli dalle unità militari, penitenziari, medicali, d’assistenza sociale e dalle unità d’insegnamento che si trovano sul territorio delle loro parrocchie, tutte le volte quando sono sollecitati.

SEZIONE II

L’assistenza sociale nella Chiesa ortodossa romena

art. 137. – (1) Il sistema d’assistenza sociale della Chiesa ortodossa romena è integrato e funziona nel quadro delle sue strutture amministrativo-organizzative o nelle organizzazioni socio-filantropiche patronati da essa.

(2) La Chiesa ortodossa romena, attraverso le sue unità componenti, locali e centrali (la Parrocchia, il Monastero, il Proto-presbiterio, il Vicariato, l’Eparchia, la Metropoli, il Patriarcato), come anche attraverso le organizzazioni non-governative che funzionano con l’approvazione delle autorità

ecclesiastiche competenti, assicura i servizi sociali, consentiti conformemente alla legislazione in vigore.

(3) Il personale che svolge la sua attività negli stabilimenti d'assistenza sociale della Chiesa, è reclutato, primariamente, fra i laureati delle Facoltà di Teologia, specializzazione Teologia Sociale.

(4) I beneficiari dei servizi sociali offerti nell'ambito della Chiesa ortodossa romena sono le persone, i gruppi e le comunità che si trovano in difficoltà, senza discriminazione.

(5) I fornitori dei servizi sociali nell'ambito della Chiesa ortodossa romena, previsti all'**al. 2**, svolgono la loro attività sociale, in nome proprio o attraverso dei partenariati con le istituzioni specializzate dello Stato, dell'amministrazione locale o delle organizzazioni non-governativi.

art. 138. – (1) La strategia ed i piani d'azione nel settore dell'assistenza sociale ecclesiastica sono approvati dal Santo Sinodo, e, al livello delle eparchie, dai Consigli Eparchiali.

(2) L'elaborazione della strategia e dei piani d'azione nel settore dell'assistenza sociale ecclesiastica sono realizzati dal Dipartimento Socio-Filantropico, che funziona sia al livello dell'Amministrazione Patriarcale, sia a quello delle eparchie.

art. 139. – (1) I luoghi di culto delle istituzioni menzionati all'**art. 135, al. 1** del presente Statuto funzionano, abitualmente, come sotto-unità di culto (oratori), con e senza personalità giuridica, messi sotto l'autorità dei Proto-presbiteri sul territorio di quale si trovano.

(2) Le eparchie regoleranno lo statuto amministrativo-giuridico di queste sotto-unità di culto attraverso degli accordi firmati con le istituzioni nel quadro di quale funzionano e quale le amministra, con il rispetto delle prescrizioni dell'**art. 183, al. 2** del presente Statuto.

(3) Il finanziamento dell'attività nel settore sociale è assicurato dalle risorse proprie dei fornitori di servizi sociali, dalle sovvenzioni dal *budget* statale e dai *budget* locali, dalle donazioni e sponsorizzazioni ottenuti nelle condizioni previste dalla legge, dalle sottoscrizioni pubbliche, dai fondi non-rimborsabili e dai redditi provenienti da ogni altra fonte che non contravvengono alla legislazione in vigore o alle prescrizioni del presente Statuto.

SEZIONE III

Sulle conferenze del clero

art. 140. – (1) I preti ed i diaconi, inclusi quelli dai monasteri, sono tenuti a partecipare alle Conferenze missionario-pastorali semestrali, di primavera e d'autunno, come anche alle Conferenze amministrativi mensili, come forma continua di perfezionamento della preparazione professionale, dopo il conseguimento di una scuola teologica.

(2) Le Conferenze missionario-pastorali semestrali e le Conferenze amministrativi mensili hanno carattere teoretico e pratico per l'adempimento dei seguenti fini:

- a. la difesa dell'insegnamento di fede e della morale ortodossa,
- b. il perfezionamento continuo nel settore liturgico e amministrativo-ecclesiastico,
- c. l'approfondimento e il rinfrescamento delle conoscenze teologici di base,
- d. il perfezionamento come predicatori e padri spirituali,
- e. il consolidamento della cooperazione e della solidarietà fra le parrocchie,

- f. l'apprendimento di nuovi metodi nell'attività missionario-pastorale,
- g. la conoscenza degli attuali problemi della vita cristiana e la ricerca di soluzioni adeguati.

(3) Per una fra le Conferenze missionario-pastorali semestrali, che ha carattere unitario nell'intera Chiesa ortodossa romena, il tema di dibattito è stabilito annualmente dal Santo Sinodo, e per la seconda, il tema è stabilito da ogni eparchia secondo le richieste missionario-pastorali locali.

(4) Le comunicazioni presentate alle Conferenze missionario-pastorali semestrali, apprezzate positivamente dal Centro Eparchiale, si possono pubblicare nelle riviste eparchiali.

art. 141. – (1) I periodi di svolgimento e le modalità d'organizzazione delle Conferenze missionario-pastorali semestrali, sono stabilite da ogni Centro Eparchiale.

(2) Le Conferenze amministrative sono organizzate mensilmente, nei Proto-presbiteri, da ogni eparchia, e hanno come tematica i soggetti d'interesse locale missionario-pastorale, liturgico-spirituale ed amministrativo, economico-finanziario, ecc..

art. 142. – Per il perfezionamento professionale e per la conoscenza dei problemi attuali della vita e dell'attività ecclesiastica, generale e locale, i Centri Eparchiali organizzano annualmente, nei Proto-presbiteri, delle conferenze dei cantori e dei didascalici (i catechisti) ecclesiastici.

art. 143. – Le Conferenze missionario-pastorali semestrali, le Conferenze amministrative mensili e le Conferenze dei cantori e dei didascalici (i catechisti) ecclesiastici saranno presiedute dal Vescovo del luogo o da un suo delegato.

SEZIONE IV

Le distinzioni ecclesiastiche

art. 144. – Per attività particolare nel settore del lavoro ecclesiastico, sotto rapporto liturgico, didattico, missionario-pastorale, cultural-pubblicistico, sociale, amministrativo-edilizio o amministrativo-economico, i preti delle parrocchie possono ricevere i seguenti ranghi ecclesiastici onorifici:

- a. Sachelarion¹⁰⁷,
- b. Economo,
- c. Economo stavroforo¹⁰⁸,

art. 145. – (1) Il rango di “sachelarion” è concesso dal Vescovo del luogo ai preti che hanno una ricca attività ecclesiastica. Il “sachelarion” porta come segno distintivo la cintura di colore blu.

(2) Il rango di “economo” è concesso dal Vescovo del luogo, durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente, ai preti già sachelarion, che hanno una vita ecclesiastica

¹⁰⁷ L'espressione *sachelarion* (dal greco *σακελαριον*, derivato dal *σακκος* – borsa) è un termine che il linguaggio ecclesiastico ortodosso ha preso in prestito dal linguaggio bizantino. Più precisamente, il Patriarca di Costantinopoli, imitando l'imperatore, si era creato una corte ecclesiastica dove c'era anche un “Grande Sachelarion” ma che esercitava delle funzioni diverse del “Grande Sachelarion” dell'imperatore bizantino (era il suo capo-cassiere). Infatti, il “Grande Sachelarion” del patriarca “était chargé de surveiller les monastères et d'y maintenir le bon ordre et la discipline”. L. BRÉHIER, *Les institutions de l'empire byzantine*, Paris, 1970, p.398. Odiernamente, questo termine non indica che un rango ecclesiastico nella Chiesa ortodossa, senza nessun riferimento alla sua origine.

¹⁰⁸ L'*economo stavroforo* è il prete che già ha ricevuto il rango ecclesiastico di “economo”, e che riceve il diritto di portare una croce.

esemplare. L'economista porta come segno distintivo la cintura di colore rosso e, durante i servizi religiosi, l'*epigonation*¹⁰⁹.

(3) Il rango di "economista stavroforo" è concesso dal Vescovo del luogo, durante una seduta del Consiglio Eparchiale Permanente, ai preti già "economisti" che hanno un'attività ecclesiastica eccezionale. L'economista stavroforo porta come segno distintivo la croce pettorale, cintura di colore rosso, e, durante i servizi religiosi, l'*epigonation*.

(4) Per lunga e particolare attività, ai diaconi del clero delle parrocchie il Vescovo del luogo può concedere il rango d'arcidiacono, con il diritto di portare la croce pettorale.

(5) Nel caso di gravi trasgressioni, queste distinzioni possono essere ritirate dal Vescovo del luogo, direttamente o in base ad una decisione del Concistoro.

art. 146. – (1) I Proto-presbiteri, durante il periodo in cui esercitano questa funzione, portano, come segno distintivo, la croce pettorale, cintura e berretto ecclesiastico¹¹⁰ rossi, e, durante i servizi religiosi, l'*epigonation*.

(2) Il Vicario-amministrativo eparchiale, i consiglieri eparchiali e gli ispettori eparchiali con delle responsabilità di direzione nelle eparchie, come anche gli ispettori con delle responsabilità di direzione del Patriarcato Romano, durante l'esercizio di queste responsabilità, portano, come segno distintivo, la croce pettorale, cintura e berretto ecclesiastico¹¹¹ di colore ciclamino.

¹⁰⁹ L'*epigonation* (dal greco επιγονάτιον – sul ginocchio) è il paramento ortodosso portato come segno distintivo dai Vescovi, ma che può essere accordato anche ai sacerdoti. In pratica, si tratta di un ornamento di stoffa (solitamente broccato) a forma rettangolare o rombo, che appeso a un nastro, scende dalla spalla sinistra fino al ginocchio.

¹¹⁰ Si veda la nota 20.

¹¹¹ Si veda la nota 20.

(3) Il Vicario-amministrativo patriarcale, i consiglieri patriarcali e l'ispettore generale ecclesiastico del Patriarcato Romeno, durante l'esercizio della loro responsabilità, portano, come segno distintivo, la croce pettorale, cintura e berretto ecclesiastico¹¹² di colore viola.

(4) Il personale didattico dell'insegnamento teologico, pre-universitario ed universitario, può essere ricompensato, per la sua attività, con dei ranghi concessi dal Vescovo del luogo.

art. 147. – (1) Per attività meritoria di lunga durata nel settore missionario-pastorale, amministrativo-ecclesiastico, didattico-educativo e socio-filantropico, su proposta dei Vescovi del luogo, il Patriarca accorda la distinzione “la Croce Patriarcale” per chierici e per laici, attraverso la grammata (decisione).

(2) Allo stesso fine, al livello delle eparchie, si possono istituire, per decisione del Consiglio Eparchiale Permanente, delle distinzioni arcivescovile e vescovile, secondo il rango dell'eparchia che lo istituisce, e, nelle Metropoli, delle distinzioni metropolitane.

CAPITOLO IV

La disciplina del clero

art. 148. – (1) Le istanze disciplinari e di giudizio ecclesiastico per i chierici delle parrocchie, preti e diaconi in funzione e pensionati, come anche per i cantori, nei problemi dottrinali, morali, canonici e disciplinari, sono:

A. Di giudizio a fondo

- a. il Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio

¹¹² Si veda la nota 20.

b. il Concistoro Eparchiale

B. Di giudizio in ricorso

Il Concistoro Metropolitano, per le domande di ricorso ammesse, in principio, dal Sinodo Metropolitano e dal Santo Sinodo.

(2) Gli organismi che si pronunciano sull'ammissibilità delle domande di ricorso sono:

- a. il Sinodo Metropolitano, che può ammettere o rifiutare, in principio, i ricorsi per i casi di deposizione dal grado, pronunciati da un Concistoro Eparchiale.
- b. Il Santo Sinodo, che ammette o rifiuta, in principio, i ricorsi per i casi di deposizione, pronunciati da un Concistoro Eparchiale.

art. 149. – (1) Per ogni Proto-presbiterio funziona il Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio.

(2) Il Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio ha un presidente chierico e tre membri, fra quali due chierici, nominati per un periodo di quattro anni, dal Vescovo del luogo, fra i preti del Proto-presbiterio, dottori, titolari dei diplomi di Master o laureati in teologia, che hanno almeno il Grado II° e conoscenze canoniche, come anche un membro fra i cantori ecclesiastici.

(3) Quando si giudica solo dei casi dei preti, il ripresentante dei cantori non partecipa.

art. 150. – (1) Il Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio funziona come istanza disciplinare e di giudizio per i cantori ecclesiastici e come organismo di conciliazione dei malintesi creati all'interno del personale ecclesiastico, come anche fra i parrochiani e il prete.

(2) Se le parti si sono dichiarati non riconciliati per la decisione data dal Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio, il caso è trasferito, in ultima istanza, al Concistoro Eparchiale.

(3) Le decisioni del Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio relative ai cantori ecclesiastici sono definitive dopo la loro approvazione dal Vescovo del luogo, e non possono essere attaccati in ricorso al Concistoro Eparchiale, all'eccezione di quelle che provvedono la punizione della destituzione di questi.

art. 151. – (1) Il Concistoro Eparchiale funziona in ogni vescovado e arcivescovado ed è composto di tre membri titolari e due membri supplenti. I membri del Concistoro sono preti, almeno con il Grado “II^o”, dottori di ricerca, titolari dei diplomi di Master o laureati in teologia, con conoscenze canoniche e giuridiche.

(2) I membri del Concistoro Eparchiale sono eletti, per un periodo di quattro anni, dall'Assemblea Eparchiale, su proposta del Vescovo del luogo.

(3) Il presidente del Concistoro Eparchiale è nominato dal Vescovo del luogo fra i suoi membri titolari.

(4) Il Concistoro ha un archivista nominato dal Vescovo del luogo, su proposta del presidente.

(5) In ogni eparchia funziona il Concistoro Monastico Eparchiale, composto di 3-5 membri nominati dal Vescovo del luogo, per il giudizio delle cause del personale monastico che sono ricevute dal Vescovo del luogo o dai Consigli di Giudizio dei monasteri, con l'approvazione del Vescovo del luogo.

art. 152. – Le decisioni del Concistoro Eparchiale approvate dal Vescovo del luogo diventano definitive ed esecutorie.

art. 153. – (1) In ogni Metropoli funziona il Concistoro Metropolitano come istanza di giudizio per i ricorsi ammessi, in principio, dal Sinodo Metropolitano o dal Santo Sinodo.

(2) Il Concistoro Metropolitano è composto di 3-5 membri titolari e di 2 supplenti, preti nominati dal Metropolita fra i preti designati dalle Assemblee Eparchiali delle eparchie suffraganee, diversi di quelli designati nei Concistori Eparchiali, con il compimento delle condizioni previste nell'art. 151, al. 1 del presente Statuto.

(3) Il Metropolita nomina uno dei membri del Concistoro Metropolitano come presidente, e come archivista uno dei chierici dell'amministrazione eparchiale dove lui ha la sede.

(4) Il Concistoro Metropolitano prende decisioni definitive ed esecutorie, attraverso la loro approvazione dal Metropolita del luogo.

art. 154. – (1) Il Sinodo Metropolitano, come organismo che si pronuncia sull'ammissibilità delle domande di ricorso, delibera sotto la presidenza del Metropolita del luogo.

(2) Il Sinodo Metropolitano riceve ed esamina i ricorsi dei chierici deposti dal grado di sacerdozio da un Concistoro Eparchiale della Metropoli. I ricorsi ammessi, in principio, dal Sinodo Metropolitano sono inviati al Concistoro Metropolitano per il giudizio a fondo, e la sentenza s'approva dal Metropolita.

art. 155. – Il Santo Sinodo, come organismo che si pronuncia sull'ammissibilità delle domande di ricorso, riceve ed esamina i ricorsi dei chierici deposti da un Concistoro Eparchiale. I ricorsi ammessi, in principio, dal Santo Sinodo sono inviati al Concistoro Metropolitano per il giudizio a fondo, e la sentenza s'approva dal Patriarca.

art. 156. – (1) Le decisioni delle istanze disciplinari e di giudizio eparchiali diventano esecutorie solo dopo il loro investimento con la formula esecutoria da parte del Vescovo del luogo.

(2) Le decisioni delle istanze di ricorso diventano esecutorie dopo la loro approvazione dal Metropolita o dal Patriarca, secondo il caso.

(3) Il Santo Sinodo, con l'avviso del Vescovo del luogo, approva o rifiuta le domande di perdono dei preti puniti con la deposizione che, dopo il ricorso, è rimasta definitiva.

(4) Il Sinodo Metropolitan, con l'avviso del Vescovo del luogo, approva o rifiuta le domande di perdono dei preti puniti con la deposizione del grado di sacerdozio che, dopo ricorso, è rimasta definitiva.

(5) Le decisioni delle istanze disciplinari e di giudizio sono applicati dalle autorità ecclesiastiche investite a questo fine.

(6) In virtù d'autonomia dei culti prevista dalla legge e delle competenze loro specifici, le istanze di giudizio ecclesiastica risolvano dei problemi di disciplina interna, e le decisioni delle istanze ecclesiastiche di tutti i livelli non sono attaccabili nelle istanze civili.

art. 157. – Il Santo Sinodo è l'unica istanza di giudizio canonico per i suoi membri per tutti i tipi di trasgressione della fede e della disciplina della Chiesa.

art. 158. – Nel caso di emergenza pastorale, secondo le prescrizioni dei Santi Canoni, il Vescovo del luogo può decidere da solo delle sanzioni disciplinari per il personale ecclesiastico dell'eparchia.

art. 159. – Il personale ecclesiastico inviato davanti alle istanze disciplinari e di giudizio ecclesiastico in qualità d'accusato, può

essere assistito davanti a tutte le istanze ecclesiastiche da un difensore ecclesiastico accreditato, scelto dall'accusato.

art. 160. – Le domande di revisione delle sentenze di deposizione, bene motivate, accompagnate dagli atti necessari, saranno indirizzati al Patriarca, come Presidente del Santo Sinodo, che li invierà per essere rigiudicate dal Concistoro Metropolitano competente.

PARTE III

LE ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE A FINE MISSIONARIO

art. 161. – Nella Chiesa ortodossa romena funzionano come istituzioni a fine missionario:

- A. L'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena con patrimonio distinto, avendo i dipartimenti: Casa Editrice, Tipografia e gli Ateliers, al livello centrale del Patriarcato;
- B. Istituzioni mass media: posti di radio e televisione, centri ed uffici stampa, agenzie di notizie, quotidiani e periodici, etc., al livello del Patriarcato Romeno¹¹³ e delle eparchie;
- C. La Casa di reciproco aiuto del clero e degli impiegati ecclesiastici, in ogni eparchia.

¹¹³ Al livello del Patriarcato Romeno funziona il Centro mass-media "Basilica" (www.basilica.ro) che comprende la radio e la televisione "Trinitas" (www.trinitas.ro), il giornale "Ziarul Lumina" (www.ziarullumina.ro) e l'agenzia di notizie "Basilica" (www.basilica.ro).

A. L'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena

art. 162 - (1) L'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena è diretto dal Patriarca, e la sua attività è coordinata da uno dei Vescovi-vicari patriarcali, essendo amministrato dal Consiglio Nazionale Ecclesiastico Permanente.

(2) I prodotti dell'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena sono distribuiti alle eparchie, alle parrocchie, ai monasteri e ai fedeli attraverso i negozi ecclesiastici eparchiali.

(3) La Casa Editrice e la Tipografia dell'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena hanno esclusività in quanto riguarda l'edizione, la stampa e la diffusione della Sacra Scrittura, dei libri di culto e dei manuali di teologia, che saranno stampati solo con l'approvazione del Santo Sinodo.

art. 163. – Le eparchie possono organizzare da sole delle case editrici e delle tipografie, come anche degli atelier di pittura e di confezionare icone, di tessitoria e di sartoria di paramenti ecclesiastici, di ricamo, di tessitoria dei tappeti, di ceri, ecc., per compiere in esclusività le richieste delle unità di culto dell'eparchia.

art. 164. – Il Santo Sinodo approva annualmente il Calendario Ecclesiastico in base al testo elaborato dalla Cancelleria del Santo Sinodo, che è stampato alla Tipografia dell'Istituto Biblico e alle tipografie eparchiale, con il rispetto del diritto di copyright, e la diffusione è fatta nelle condizioni stabilite annualmente dal Santo Sinodo, solo all'interno d'ogni eparchia.

art. 165. – L’Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena, come anche le eparchie che hanno delle tipografie ed atelier propri, sono tenuti a prendere le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni legali in vigore, relative al diritto esclusivo della Chiesa di produrre e di valorizzare gli oggetti ed i beni necessari all’attività di culto.

art. 166. – Per il sostenimento delle attività missionario-pastorali, educativo-culturali e socio-filantropici, la Chiesa ortodossa romena, attraverso le sue unità di culto, può svolgere delle attività economico-amministrativi.

B. Le Istituzioni mass media

art. 167. – Al livello del Patriarcato Romeno e delle eparchie possono funzionare, sotto la diretta direzione del Vescovo del luogo, delle istituzioni mass media (posti di radio e di televisione, centri ed uffici stampa, agenzie di notizie, quotidiani e periodici, etc.), e la loro attività è approvata dagli organismi ecclesiastici abilitati, nelle condizioni della legge.

C. La Casa di reciproco aiuto del clero e degli impiegati ecclesiastici

art. 168. – Le Case di reciproco aiuto del clero e degli impiegati ecclesiastici delle eparchie hanno come fine l’accordo dei prestiti e degli aiuti ai suoi membri, dietro alla richiesta di questi, e l’attività di queste case si svolge secondo il proprio regolamento.

PARTE IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

A. Disposizioni relative al patrimonio ecclesiastico

art. 169. – La totalità dei beni appartenenti alle parrocchie, agli *schit*, ai monasteri, ai proto-presbiteri, ai vicariati, ai vescovadi, agli arcivescovadi, alle metropoli e al Patriarcato, alle associazioni e alle fondazioni costituite dalla Chiesa, i fondi destinati ad un fine ecclesiastico, come anche gli averi delle chiese delle fondazioni, compongono il patrimonio ecclesiastico che appartiene alla Chiesa ortodossa romena, ed il suo regime è regolato dal presente Statuto. I beni che si trovano in uso fanno anche loro parte del patrimonio ecclesiastico, e s'amministrano secondo gli atti d'ottenimento e le disposizioni del presente Statuto.

art. 170. – (1) Dal punto di vista della loro destinazione, il patrimonio ecclesiastico comprende beni sacri e beni comuni.

(2) I beni sacri, rispettivamente quelli che, per santificazione o per benedizione, sono destinati esclusivamente e direttamente al culto, sono inalienabili, inoppugnabili ed imprescrittibili. La proprietà sui beni sacri è esclusivamente ecclesiastica, e la cessione dell'uso può essere accordata per un periodo di fino a tre anni, con possibilità di rinnovo.

(3) Sono beni sacri quelli che per santificazione o per benedizione sono destinati al culto divino, come per esempio: i luoghi di culto (cattedrali, chiese, oratori, cappelle, ecc.), i paramenti e gli arredi sacri, i libri liturgici, i cimiteri, ecc..

(4) Sono assimilati ai beni sacri e beneficiano dello stesso regime giuridico anche: la casa parrocchiale, la cinta parrocchiale e dei monasteri, il recinto del Centro eparchiale, del

Centro Patriarcale, le residenze episcopali, le celle dei monasteri e degli schit, i beni preziosi, con valore artistico, storico o per il materiale dal quale sono confezionati, come per esempio: i dipinti, le sculture, i tessuti artistici, le miniature, i libri rari, i documenti ed i lavori dai materiali costosi, ecc..

(5) I beni comuni sono quelli destinati al mantenimento delle chiese, dei loro servitori, delle opere culturali, di carità e d'assistenza sociale, come anche per l'adempimento dei altri fini della Chiesa.

(6) I beni comuni destinati al mantenimento delle chiese e dei loro servitori, alle opere culturali, d'assistenza sociale e filantropica, come anche per l'adempimento degli altri fini della Chiesa sono: gli edifici delle scuole ecclesiastiche, gli edifici amministrativi ecclesiastici, i musei religiosi, gli stabilimenti e le istituzioni culturali, filantropici ed economici, i terreni agricoli, i boschi, i pascoli, le vigne, i terreni frutticoli, i giardini, i diritti patrimoniali, le obbligazioni, le parti sociali, le azioni, i fondi, le carte di valore, l' avere in numerario, ecc..

(7) I terreni agricoli (terra arabile, pascoli, pasture, terre frutticoli, ecc.) ed i boschi delle unità di culto della Chiesa ortodossa romena saranno utilizzati secondo le disposizioni stabilite dagli organismi ecclesiastici competenti.

(8) Le norme generali ed obbligatorie relative all'assicurazione dei beni delle unità ecclesiali del Patriarcato Romeno sono approvate dal Santo Sinodo.

(9) L'appartenenza di un bene alla categoria di beni sacri, nel caso di dubbio, è stabilita dal Sinodo Metropolitano.

(10) La trasmissione con ogni titolo d'uso o di proprietà sui beni immobiliari che appartengono alle parrocchie, ai monasteri, ai proto-presbiteri ed alle altre istituzioni ecclesiastiche con personalità giuridica, dell'eparchia (vendita, acquisto, affitto, cambio, etc.), come anche sul gravamento di responsabilità o la ripartizione di servitù su questi beni previsti agli **al. 6 e 7**, sono approvati dal Consiglio Eparchiale, e

l'alienamento dei beni immobiliari (edifici e terreni) del Centro Eparchiale, dal Sinodo Metropolitan.

(11) Per l'adempimento d'alcuni oggettivi missionario-pastorali e socio-filantropici al livello delle eparchie, attraverso l'approvazione delle Assemblee Eparchiali, alcune proprietà, delle parrocchie e dei monasteri, possono essere amministrate in modo unitario e solidamente dall'organismo eparchiale abilitato a questo fine.

art. 171. – (1) I fondi archivistici e le biblioteche dei monasteri, delle parrocchie, dei Proto-presbiteri, dei Vescovadi, degli Arcivescovadi, delle Metropoli e del Patriarcato sono proprietà esclusiva di questi, e non possono essere alienati, ne gravati e ne seguiti, e hanno il regime giuridico degli archivi e delle biblioteche privati.

(2) L'organizzazione ed il funzionamento dei fondi archivistici e delle biblioteche delle unità amministrative ecclesiastiche sono fatti secondo alle prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici, e delle norme legali in vigore.

art. 172. – Nel caso della soppressione di una unità di culto o di una chiesa di una fondazione, la proprietà sul intero suo patrimonio è trasmessa alla unità di culto superiore gerarchicamente, unità che disporrà di essa con titolo di proprietario del rispettivo patrimonio ecclesiastico. Il patrimonio ecclesiastico senza padrone appartiene di diritto all'eparchia della quale giurisdizione territoriale si trova.

art. 173. – Il patrimonio delle fondazioni e delle associazioni ecclesiastiche, con personalità giuridica, costituite dalla Chiesa, è proprietà di queste e s'amministra dalla Chiesa nel limite e nelle condizioni degli atti costituenti e conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

art. 174. – I beni che hanno come oggetto l'aumento di ogni tipo – contribuzioni, donazioni, successioni, legati – come anche tutti gli altri beni entrati nel patrimonio delle unità componenti della Chiesa ortodossa romena, situate nel paese o al di fuori delle frontiere, non possono costituire l'oggetto della loro rivendicazione ulteriore.

art. 175. – (1) La Chiesa ortodossa romena e le sue parti componenti possono detenere in proprietà dei beni all'estero, e la loro situazione è regolata secondo le prescrizioni statutarie e dei regolamenti ecclesiastici, e alla legislazione degli Stati sul territorio dei quali si trovano le rispettive proprietà.

(2) La situazione dei beni ecclesiali o equivalenti situati all'estero, proprietà dello Stato romeno, dati nell'amministrazione delle eparchie ortodosse romene di al di fuori delle frontiere della Romania e delle loro unità, è regolata, su richiesta, attraverso degli accordi bilaterali fra il Patriarcato Romeno, l'unità interessata e lo Stato romeno.

art. 176. – (1) L'ottenimento, l'alienamento, il gravamento e l'amministrazione del patrimonio ecclesiale, il controllo e la verifica di gestione, si svolgono in conformità con le prescrizioni statutarie e regolamentari in vigore. La forma definitiva di questi atti è quella approvata dal Consiglio Eparchiale, rispettivamente dal Sinodo Metropolitano.

(2) Nel caso d'approvazione dell'alienamento di alcuni beni ecclesiali, le unità ecclesiali ortodosse hanno il diritto di prelazione.

(3) Gli atti giuridici, avendo come oggetto i beni del patrimonio ecclesiastico, firmati con la trasgressione delle prescrizioni del presente Statuto, sono colpite di nullità assoluta.

B. Disposizioni relative agli edifici ecclesiastici e ai cimiteri parrocchiali

I. Gli edifici ecclesiali

art. 177. – Le chiese sono:

- a. Parrocchiale e filiale
- b. Di cimitero
- c. Delle fondazioni
- d. Isolate
- e. Oratori (Cappelle)
- f. Cattedrale
- g. Di monasteri
- h. Dell'estero
- i. Dell'esercito, del sistema penitenziario, delle unità medicali, degli stabilimenti d'assistenza sociale, delle unità d'insegnamento, etc.

art. 178. – (1) Le chiese parrocchiali sono proprietà della parrocchia, sono integrati al patrimonio dell'eparchia, e sono sotto la giurisdizione e il controllo dell'autorità dell'Arcivescovado o del Vescovado. Se in una parrocchia sono più chiese, il Vescovo del luogo designa quella principale come chiesa parrocchiale.

(2) Nei municipi che sono residenze eparchiali, come anche nei quelli che sono residenze comunali, il Vescovo del luogo designerà la cattedrale. Dove esiste Vescovo-vicario o Gerarca-vicario, il Vescovo del luogo li designerà una chiesa per celebrare.

(3) Sono considerati come annessi del luogo di culto e seguono il regime giuridico di questo, le seguenti costruzioni: il

campanile, la cancelleria parrocchiale, l'acquasantuario¹¹⁴, la cappella mortuaria, la casa parrocchiale con le sue dipendenze, il museo eparchiale, monastico e parrocchiale, il recinto per accendere i lumi, il banco, le edicole, il magazzino per depositare i diversi oggetti di culto, lo stabilimento a carattere socio-filantropico, la foresteria, la cella, il refettorio, qualsiasi cinta per lo svolgimento delle attività a carattere amministrativo-ecclesiastico, la residenza del Vescovo del luogo come anche le altre pari a queste.

art. 179. – Le chiese dei cimiteri sono nell'amministrazione delle parrocchie, dei monasteri, dei proto-presbiteri o nella diretta dipendenza dal Centro Eparchiale.

art. 180. – (1) Le chiese delle fondazioni, creati in base agli atti delle fondazioni, sono dirette secondo quelli atti dal Vescovo del luogo o dal suo delegato. Queste chiese sono sotto la giurisdizione ed il controllo dell'autorità dell'Arcivescovado e del Vescovado dal punto di vista religioso, amministrativo-patrimoniale e di gestione nello stesso modo come le chiese parrocchiali, sottomettendosi agli stessi diritti ed obblighi verso l'eparchia.

(2) Gli atti di creazione di queste chiese saranno sempre messi d'accordo con le disposizioni del presente Statuto, dalle autorità ecclesiastiche. In caso contrario, la chiesa, insieme con tutti i suoi beni mobili ed immobili, passa nell'amministrazione dell'eparchia.

(3) Se un'associazione o una fondazione socio-filantropica o cultural-ecclesiastica si sopprimerebbe, l'intero suo patrimonio passa nella proprietà dell'eparchia sul territorio di quale si trova.

¹¹⁴ L'*acquasantuario* (in romeno: "agheasmatar") è una piccola costruzione vicina alla chiesa dove è benedetta l'acquasanta.

art. 181. – Una chiesa, subito dopo la sua consacrazione, passa nella proprietà e nell’uso delle unità di culto dell’eparchia, insieme con l’intero terreno e gli edifici a questa destinati, ed è sottomessa alle disposizioni di questo Statuto, tenendosi conto anche degli atti di fondazione. Le eventuali condizioni testamentarie contrarie a questo Statuto saranno considerate nulle

art. 182. – (1) Le chiese isolate, che non si trovano su un territorio abitato da qualche comunità umana, appartengono all’eparchia sul territorio della quale si trovano, e sono nella cura e nell’amministrazione di quella eparchia.

(2) Le chiese e gli edifici monumenti storici con carattere religioso appartengono, ugualmente, all’eparchia sul territorio della quale si trovano, e sono amministrati da questa.

art. 183. – (1) Le cappelle delle residenze eparchiali sono sotto l’autorità diretta del Vescovo del luogo, mentre quelle dei monasteri sono sotto l’autorità dei monasteri di quali appartengono.

(2) Le cappelle, gli oratori e le chiese che si trovano nell’ambito delle unità militari, del sistema penitenziario, delle unità medicali, degli stabilimenti d’assistenza sociale, delle unità d’insegnamento e delle altre istituzioni, dipendono direttamente dal Vescovo del luogo, sono collocati ai Proto-presbiteri sul raggio di quale funzionano e non li può essere cambiata la destinazione di luogo di culto della Chiesa ortodossa romena.

art. 184. – Le chiese di qualsiasi categoria si possono costruire su terreno, proprietà della Chiesa o concesso per questo fine, in base di domande e di documenti deposti al Centro Eparchiale, solo con l’approvazione e la benedizione del Vescovo del luogo, pure che queste sono nuove, si ricostruiscono o si trasformano da un altro edificio.

art. 185. – (1) Le unità di culto possono sollecitare e ricevere dalle autorità dell'amministrazione pubblica, centrale e locale, dei fondi per la costruzione, il restauro, la conservazione o il mantenimento dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiali, nelle condizioni previste dalla legge.

(2) In quanto riguarda i luoghi di culto e gli edifici ecclesiali che fanno parte del patrimonio cultural-nazionale, le autorità statali possono effettuare dei lavori di restauro e di mantenimento di questi, con la previa consultazione delle eparchie sul raggio delle quali questi funzionano.

II. I Cimiteri parrocchiali e monastici

art. 186. – (1) Ogni parrocchia e monastero ha il diritto di possedere e di creare almeno un cimitero per la sepoltura dei fedeli deceduti, che è nella proprietà della parrocchia o del monastero.

(2) I cimiteri parrocchiali e monastici, come beni sacri destinati esclusivamente e direttamente al culto, sono inoppugnabili ed imprescrittibili, e non possono essere alienati, cambiati, gravati o sequestrati.

art. 187. – (1) Il cimitero è amministrato dal Consiglio Parrocchiale, dal Consiglio Monastico o dal Proto-presbitero, sotto il controllo giuridico del Centro Eparchiale.

(2) Nella parrocchia, il cimitero è sotto la sorveglianza del sacerdote parroco, del amministratore e dal Consiglio Parrocchiale, mentre nel monastero sotto la sorveglianza dell'abate (badessa), che sono tenuti a curarsi di recingerlo e di mantenerlo.

(3) Il posto di sepoltura concesso rimane proprietà della parrocchia o del monastero, e il diritto di concessione non può

essere venduto dal titolare, il trasferimento di questo può essere fatto soltanto attraverso la successione allo sposo (sposa) o ai parenti, fino al 4° grado.

(4) I posti di sepoltura possono essere attribuiti anche per uso temporaneo o gratuito, sempre attraverso la decisione degli organismi parrocchiali e monastici.

(5) Le tariffe e le tasse per la concessione e il mantenimento dei luoghi di sepoltura dei cimiteri parrocchiali e monastici, come anche la prestazione dei servizi specifici del cimitero saranno stabiliti dal Consiglio Parrocchiale o dal Consiglio Economico del monastero, e non potranno superare le tariffe praticate dai cimiteri dell'amministrazione pubblica locale della stessa categoria.

(6) È totalmente vietato il condizionamento della celebrazione dell'ufficio del funerale dal pagamento di qualsiasi tassa fissata dal prete o dal Consiglio Parrocchiale.

art. 188. – I nuovi cimiteri parrocchiali e monastici sono creati con l'approvazione del Consiglio Eparchiale, in conformità con le prescrizioni legali in vigore.

C. Disposizioni relative alle spese ecclesiastiche e all'aiuto dello Stato

art. 189. – Le spese per il mantenimento e per il funzionamento delle unità di culto, come anche per i restauri e per le nuove costruzioni, saranno coperti dalle contribuzioni benevole dei fedeli, dai redditi delle unità di culto ottenuti dalle proprie attività, e dalle contribuzioni dal *budget* statale, dal *budget* delle autorità pubbliche locali e dalle altre istituzioni, nelle condizioni della legge.

art. 190. – La remunerazione del personale ecclesiastico dirigente, come anche del personale clericale e laico è fatta conformemente alle norme generali in vigore nella Chiesa ortodossa romena, attraverso delle contribuzioni dal *budget* proprio delle unità di culto, attraverso le contribuzioni dal *budget* statale, dal *budget* delle amministrazioni pubbliche locali e dalle altre istituzioni, nelle condizioni della legge.

art. 191. – (1) Le unità di culto della Chiesa ortodossa romena, del paese e di al di fuori delle frontiere della Romania, possono sollecitare degli aiuti finanziari al Patriarcato Romeno, come anche delle sovvenzioni dal *budget* statale e dai *budget* locali per il sostenimento delle attività pastorali, spiritual-culturali, sociali e edilizio.

(2) L'attività delle unità di culto della Chiesa ortodossa romena, in qualità di fornitori di servizi sociali, è riconosciuta e sostenuta dallo Stato, e, a questo fine, possono essere firmati degli accordi e dei partenariati, approvati per legge.

D. Disposizioni relative al diritto di successione dei gerarchi e dei monaci

art. 192. – Le eparchie hanno diritto di successione su tutti i beni dei loro gerarchi.

art. 193. – I beni dei monaci e delle monache portati con essi o donati al monastero alla loro entrata nel monachesimo, come anche quelli acquisiti in qualsiasi modo durante il periodo di vita nel monastero, rimangono in totalità al monastero di quale appartengono, e non possono costituire l'oggetto di rivendicazioni ulteriori.

art. 194. – Per i gerarchi pensionati o ritirati, il Santo Sinodo regolerà i loro diritti in conformità con le prescrizioni statutarie e con i regolamenti ecclesiastici.

E. Disposizioni relative agli stemmi e ai sigilli eparchiali

art. 195. – Il Patriarcato Romeno ha la propria bandiera con la seguente descrizione: forme quadrilatera con larghezza uguale a 2/3 della sua lunghezza; colore di fondo bianco; nel centro è stampata lo stemma del Patriarcato nella descrizione approvata.

art. 196. – (1) Lo stemma del Patriarcato, come anche quelli delle Metropoli, degli Arcivescovadi e dei Vescovadi del paese e di al di fuori delle frontiere, sono approvati dal Santo Sinodo.

(2) Lo stemma della Metropoli è comune con quella dell'Arcivescovado dove ha la residenza.

art. 197. – (1) Ogni eparchia ha il proprio sigillo sul quale è rappresentato lo stemma circondato con il nome di questa che è iscritto all'**art. 6** del presente Statuto.

(2) Il sigillo della Metropoli è comune con il sigillo dell'Arcivescovado dove ha la residenza.

(3) Il Santo Sinodo ha un sigillo che si trova nella custodia della Cancelleria del Santo Sinodo, e che si applica sui documenti firmati dal Patriarca in qualità di presidente degli organismi centrali deliberativi, esecutivi ed amministrativi, sui tomos sinodali, sulle grammate e gli atti sinodali e patriarcali.

(4) Gli organismi centrali amministrativi e l'Istituto Biblico e per Missione della Chiesa ortodossa romena con i loro dipartimenti, l'Amministrazione Eparchiale e la Cancelleria Eparchiale con i loro dipartimenti amministrativi, i Proto-

presbiteri, le parrocchie ed i monasteri hanno i loro propri sigilli, con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica superiore.

F. Disposizioni relative al Bollettino Ufficiale e alle riviste ecclesiastiche centrali

art. 198. – (1) Il Patriarcato Romeno pubblica le seguenti riviste e periodici ecclesiastici centrali: la rivista “**Biserica Ortodoxă Română**” (*La Chiesa Ortodossa Romana*), il Bollettino Ufficiale; la rivista “**Ortodoxia**” (*L'Ortodossia*) per problemi teologici di carattere inter-ortodosso, inter-confessionale, e inter-religioso; la rivista “**Studii Teologice**” (*Gli Studi Teologici*) delle Facoltà di Teologia Ortodossa¹¹⁵; la rivista “**Vestitorul Ortodoxiei**” (*Il Messaggero dell'Ortodossia*); la rivista “**Chemarea Credinței**” (*Il Richiamo della Fede*) e il quotidiano “**Ziarul Lumina**” (*Il Giornale La Luce*).

(2) Tutte le unità di culto del Patriarcato Romeno sono tenute ad abbonarsi alle riviste ecclesiastiche centrali, previste all'allineato precedente.

G. Disposizioni relative alle incompatibilità negli organismi dirigenti

art. 199. – In tutta la Chiesa ortodossa romena nessuno può essere nello stesso tempo:

- a. membro del Consiglio Eparchiale e del Concistoro Eparchiale;
- b. Vicario-amministrativo eparchiale, consigliere eparchiale, ispettore eparchiale, segretario eparchiale, proto-presbitero e membro eletto dell'Assemblea Eparchiale;

¹¹⁵ Per dettagli, si veda www.studiiteologice.editurapatriarhie.ro

- c. Vicario-amministrativo eparchiale, consigliere eparchiale, ispettore eparchiale, segretario eparchiale, proto-presbitero e membro dei Concistori ecclesiastici;
- d. non possono essere eletti come membri del Concistoro Disciplinare del Proto-presbiterio, del Concistoro Eparchiale e del Concistoro Metropolitano quelli che sono apparentati fra loro o con il rispettivo Vescovo del luogo, fino al 4° grado di parentela diretta e fino al 2° grado di parentela collaterale;
- e. stipendiato nell'amministrazione e nel controllo ecclesiastico eparchiale e membro negli organismi ecclesiastici di disciplina.

art. 200. – Nessun prete, diacono o laico, membro di qualsiasi organismo ecclesiastico deliberativo, esecutivo, amministrativo, di controllo e di disciplina ecclesiastica non può partecipare alla risoluzione delle seguenti cause:

- a. alla propria causa o a quelle che possono portarli debiti o guadagni personali;
- b. alle cause dei parenti, fino al 4° grado di parentela diretta e fino al 2° grado di parentela collaterale;
- c. alle cause dei genitori o bambini adottivi, come anche alle cause di quelli che sono sotto la loro tutela o curatela;
- d. alle cause dove sono stati testimoni, procuratori, esperti o alle cause che le hanno indagate;
- e. alle cause alla quale decisione hanno già partecipato una volta in un istanza inferiore.

DISPOSIZIONI FINALI

art. 201. – (1) Questo Statuto, approvato dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena in base ai principi e alle disposizioni generali, compresi nei Santi Canoni della Chiesa ortodossa, per determinare le modalità secondo le quali il Patriarcato Romeno si regola, si dirige e s'amministra il suo lavoro religioso, missionario-pastorale, cultural-educativo, socio-filantropico, delle fondazioni e patrimoniale, è e rimane obbligatorio per tutta la Chiesa ortodossa romena del paese e di al di fuori delle frontiere.

(2) Lo Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa ortodossa romena è messo in applicazione attraverso i regolamenti specifici d'attività che hanno la stessa autorità canonica e giuridica con quella del presente Statuto. I regolamenti specifici ai diversi settori d'attività della Chiesa sono approvati dal Santo Sinodo.

art. 202. – Il Santo Sinodo approva e modifica il presente Statuto con due terzi del numero dei membri presenti.

art. 203. – Il presente Statuto per l'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa ortodossa romena è stato approvato dal Santo Sinodo nel giorno di 28 novembre 2007 ed entra in vigore dopo la pubblicazione nel "Monitorul Oficial" della Decisione del Governo per il suo riconoscimento.

art. 204. – Alla data di entrata in vigore del presente Statuto per l'organizzazione e per il funzionamento della Chiesa ortodossa romena, è abrogato lo Statuto votato dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena il 19-20 ottobre 1948, e riconosciuto per Decreto no. 233 del 23 febbraio 1949 del Presidio della Grande Assemblea Nazionale con tutte le modifiche e le aggiunte ulteriori, come anche tutte le altre disposizioni contrarie.

art. 205. – Fino all’elaborazione e all’approvazione dei nuovi regolamenti, rimangono in vigore le prescrizioni degli attuali regolamenti, nella misura in quale non contravvengono al presente Statuto.

*traduzione non ufficiale a cura di Georgică Grigoriță,
dottorando alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia
Università Gregoriana*

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE nel settore
dell’inclusione sociale fra il Governo di Romania ed il Patriarcato
Romeno**

Oggi, 2 ottobre 2007, al Palazzo Victoria, il Sig. Călin Popescu Tăriceanu, Primo Ministro della Romania e Sua Santità Daniel, Patriarca della Chiesa ortodossa romena, hanno firmato il seguente protocollo di collaborazione nel settore dell’inclusione sociale:

**IL GOVERNO DI
ROMANIA**

**IL PATRIARCATO
ROMENO**

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE
nel settore dell’inclusione sociale**

Per regolare le azioni di cooperazione fra il Governo di Romania ed il Patriarcato Romeno.

In base a:

- l'art. 29§5 della Costituzione;
- l'art. 7§1 e 7§2, l'art. 9§3 e 9§5, l'art 10§7 della Legge 489/2006 riguardante la libertà religiosa ed il regime generale dei culti;
- l'art. 11§3, lett. a dell'Ordinanza Governativa no. 68/2003 riguardante i servizi sociali con le modifiche e le aggiunte ulteriori;
- l'art. 4, lett. d, l'art. 6§2, e l'art. 24 e gli articoli seguenti della Legge no. 47/2006 riguardante il sistema nazionale d'assistenza sociale;
- D.G. [Decisione Governativa] no. 1217/2006 relativa alla costituzione del meccanismo nazionale per la promozione dell'inclusione sociale in Romania
- Lo Statuto d'organizzazione e di funzionamento della Chiesa ortodossa romena e i Regolamenti in vigore;
- Il Regolamento d'organizzazione e di funzionamento del sistema d'assistenza sociale nella Chiesa ortodossa romena.

LE PARTI:

1. Il Governo di Romania, con sede a Bucarest, Piazza Victoriei no.1, settore 1, rappresentato da Sig. Călin Popescu Tăriceanu, Primo Ministro.
2. Il Patriarcato Romeno, con sede a Bucarest, via Dealul Mitropoliei no. 25, settore 4, rappresentato da Sua Santità Daniel, Patriarca di Romania.

LO SCOPO (IL FINE)

Il protocollo è firmato con lo scopo di regolare le azioni di cooperazione nel settore d'inclusione sociale fra le parti firmatarie, secondo le competenze stabilite nei loro documenti d'organizzazione e di funzionamento, come anche le disposizioni legali che hanno incidenza sulle attività che i partner svolgeranno nel quadro del presente protocollo.

L'OGGETTO

Con il presente protocollo, le parti decidono di cooperare per:

- il consolidamento del meccanismo nazionale per la promozione dell'inclusione sociale in Romania;
- la promozione del dialogo sociale per il miglioramento del quadro normativo ed istituzionale nel settore dell'inclusione sociale;
- definire le priorità – chiave che costituiranno la base dell'elaborazione dei programmi e dei progetti comuni nel settore dell'inclusione sociale, per trovare delle risposte ai bisogni sociali delle persone che si trovano in difficoltà;
- stabilire le premesse di collaborazione, di cambio d'informazioni e d'assistenza.

LA DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo è firmato per un periodo di 10 anni.

Nel caso in cui nessuno dei partner notifica all'altra parte l'intenzione di cessare la sua validità, prima della scadenza del periodo per il quale è stato firmato, il presente protocollo si prolunga automaticamente per un anno (e così di anno in anno).

LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

- 1.** Il Governo, attraverso il Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità, come anche attraverso tutte le altre istituzioni che si trovano sotto la sua autorità, s'obbliga:
 - a.** a sollecitare punti di vista e ad implicare i rappresentanti dell'altra parte firmataria nel processo consultativo relativo ai progetti di atti normativi;
 - b.** ad'implicare i membri dall'altra parte firmataria nei gruppi di lavoro, seminari e altre riunioni che hanno come obiettivo il dibattito e la definizione delle priorità nel settore dell'inclusione sociale;
 - c.** a facilitare la partecipazione dei rappresentanti del partner ai lavori della Commissione Nazionale riguardante l'Inclusione Sociale, ai lavori delle Commissioni territoriali riguardanti l'inclusione sociale, come anche le altre strutture consultative nel settore sociale, che implicano la partecipazione della società civile;

- d.** a cooperare con il partner per iniziare dei progetti e programmi comuni per il sostenimento e lo sviluppo del sistema nazionale dei servizi sociali;
- e.** ad informare l'altra parte firmataria (le strutture ecclesiale riconosciute come fornitori di servizi sociali) in quanto riguarda le opportunità di finanziamento messi alla disposizione dal Ministero per lo sviluppo e la diversificazione dei servizi sociali;
- f.** ad assicurare ottime condizioni nei centri dei fornitori pubblici di servizi sociali per lo svolgimento dell'assistenza spirituale delle persone beneficiarie, inclusa l'assicurazione d'alcuni spazi propri in questo senso, sotto la condizione di rispettare i diritti fondamentali e, innanzitutto, la libertà della religione;
- g.** a sostenere gli interventi del Patriarcato Romeno per la valorizzazione del potenziale specifico dei laureati delle Facoltà di Teologia Ortodossa, specializzazione in Teologia Sociale;
- h.** a cooperare nel settore dell'inclusione sociale anche con le ONG che funzionano nel quadro e con la benedizione della Chiesa ortodossa romena.

2. Il Patriarcato Romeno s'obbliga:

- a.** a designare dei rappresentanti della Chiesa ortodossa romena, che partecipano all'attività d'elaborazione

dei progetti degli atti normativi e dei programmi relativi al settore dell'inclusione sociale;

- b.** a designare dei rappresentanti nelle strutture consultative del settore sociale, che implicano la partecipazione della società civile;
- c.** a cooperare con il partner per fornire servizi sociali a beneficio delle persone, delle famiglie e delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà;
- d.** ad identificare, attraverso i preti e il personale implicato nel sistema d'assistenza sociale della Chiesa ortodossa romena, e di comunicare al partner situazioni e informazioni relative alle persone che si trovano nel bisogno, come anche delle informazioni sulle persone che si trovano nei propri registri, e che sono potenziali beneficiari di servizi sociali, prestazioni sociali, in vista di facilitare l'accesso all'assistenza, contribuendo così alla definizione da parte del partner d'alcune strategie settoriali nel settore dell'inclusione sociale;
- e.** ad offrire consulenza spirituale, con personale specializzato, ai beneficiari dei servizi sociali organizzati dai fornitori pubblici o privati;
- f.** ad assicurare l'implicazione delle risorse umane e, nello stesso tempo, delle strutture specializzate nel settore dell'assistenza sociale nei programmi per lo sviluppo dell'infrastruttura sociale e dei servizi sociali;

- g.** a cooperare all'implementazione dei programmi sociali d'interesse nazionale;
- h.** a facilitare la disseminazione delle informazioni specifiche all'attività d'inclusione sociale che svolge; a facilitare la disseminazione dei modelli di buona pratica;
- i.** ad offrire informazione relative alle organizzazioni non-governative del settore dell'assistenza sociale, che funzionano nel quadro e con la benedizione della Chiesa ortodossa romena.

LA CESSAZIONE DEL PROTOCOLLO

La validità del protocollo cessa:

- 1.** al compimento del termine, in seguito alla notifica di una delle parti;
- 2.** con l'accordo delle parti;
- 3.** alla sollecitazione di una delle parti, nel caso in cui il partner non compie le obbligazioni assunte di comune accordo.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente protocollo costituisce un documento quadro di cooperazione fra parti, per la realizzazione degli obiettivi comuni proposti, e può essere completato o modificato con degli atti addizionali firmati dalle parti, dietro iniziativa di qualsiasi di queste.
2. La parte che prende l'iniziativa di modificare e / o di completare il protocollo trasmetterà, per scritto, all'altra parte, per analizzarli, i motivi concreti che determinano questa sollecitazione, come anche la proposta che fa l'oggetto della modifica / del completamento.
3. Qualsiasi progetto o attività concreta, che le parti desidereranno svolgere insieme, può fare l'oggetto di altre convenzioni o protocolli.
4. Lo scambio d'informazioni sarà fatto su richiesta o in base al volontariato, anche se non esistesse una sollecitazione anteriore. La sollecitazione d'assistenza si può fare a partire da ogni parte firmataria, facendosi sforzi ragionevoli per assicurare assistenza all'altra parte, sotto la riserva del rispetto della legislazione e delle politiche promosse da ogni parte.
5. L'implementazione dei provvedimenti del presente protocollo si realizza sotto il coordinamento del Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità, in collaborazione con le autorità competenti.
6. Ogni parte designerà un rappresentante permanente, che deve assicurare il coordinamento delle azioni di cooperazione fra queste; la nomina o il cambiamento del

rappresentante si deve comunicare all'altra parte per iscritto.

Il presente protocollo si è realizzato in 2 esemplari originali, uno per ogni parte firmataria, ed entra in vigore alla data della sua firma.

Firmato oggi, il 2 ottobre 2007, a Bucarest, nel Palazzo Victoria.

**IL GOVERNO DI
ROMANIA**

**IL PATRIARCATO
ROMENO**

PRIMO MINISTRO

PATRIARCA

Călin Popescu Tăriceanu

Sua Santità Daniel

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE nel settore
dell'inclusione sociale fra il Governo di Romania e la
Conferenza dei Vescovi di Romania¹¹⁶**

Oggi, il 4 dicembre 2007, al Palazzo Victoria, il Sig. Călin Popescu Tăriceanu, Primo Ministro della Romania e Sua Eccellenza Ioan Robu, Arcivescovo Metropolita Romano-Cattolico di Bucarest – Presidente della Conferenza dei Vescovi

¹¹⁶ Nota del traduttore: La *Conferenza dei Vescovi di Romania* comprende i vescovi cattolici dei due culti riconosciuti dalla Legge no. 489/2006, la *Chiesa cattolica romana di Romania* e la *Chiesa romena unita con Roma, greco-cattolica*.

di Romania, e Sua Beatitudine Lucian Mureşan, Arcivescovo Maggiore Greco-Cattolico – Vicepresidente della Conferenza dei Vescovi di Romania, hanno firmato il seguente protocollo di collaborazione nel settore dell'inclusione sociale:

**IL GOVERNO DI
ROMANIA**

**LA CONFERENZA DEI VESCOVI
DI ROMANIA**

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE

nel settore dell'inclusione sociale

Per regolare le azioni di cooperazione fra il Governo di Romania e la Conferenza dei Vescovi di Romania.

In base a:

- l'art. 29§5 della Costituzione;
- l'art. 7§1 e 7§2, l'art. 9§3 e 9§5, l'art 10§7 della Legge 489/2006 riguardante la libertà religiosa ed il regime generale dei culti;
- l'art. 11§3, lett. a dell'Ordinanza Governativa no. 68/2003 riguardante i servizi sociali con le modifiche e le aggiunte ulteriori;
- l'art. 4, lett. d, l'art. 6§2, e l'art. 24 e gli articoli seguenti della Legge no. 47/2006 riguardante il sistema nazionale d'assistenza sociale;

- D.G. [Decisione Governativa] no. 1217/2006 relativa alla costituzione del meccanismo nazionale per la promozione dell'inclusione sociale in Romania
- il Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina;
- il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
- il Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa;
- lo Statuto della Conferenza dei Vescovi di Romania.

LE PARTI:

3. Il Governo di Romania, con sede a Bucarest, Piazza Victoriei no.1, settore 1, rappresentato dal Sig. Călin Popescu Tăriceanu, Primo Ministro.
4. La Conferenza dei Vescovi di Romania, con sede a Bucarest, via Popa Tatu no. 68, settore 1, rappresentata da Sua Eccellenza Ioan Robu, Arcivescovo Metropolita Romano-Cattolico di Bucarest – Presidente della Conferenza dei Vescovi di Romania, e da Sua Beatitudine Lucian Mureșan, Arcivescovo Maggiore Greco-Cattolico – Vicepresidente della Conferenza dei Vescovi di Romania.

LO SCOPO (IL FINE)

Il protocollo si firma con lo scopo di regolare le azioni di cooperazione nel settore d'inclusione sociale fra le parti firmatarie, secondo le competenze stabilite nei loro documenti d'organizzazione e di funzionamento, come anche le disposizioni legali che hanno incidenza sulle attività che i partner svolgeranno nel quadro del presente protocollo.

L'OGGETTO

Con il presente protocollo, le parti decidono di cooperare per:

- il consolidamento del meccanismo nazionale per la promozione dell'inclusione sociale in Romania;
- la promozione del dialogo sociale per il miglioramento del quadro normativo ed istituzionale nel settore dell'inclusione sociale;
- definire le priorità – chiave che costituiranno la base dell'elaborazione dei programmi e dei progetti comuni nel settore dell'inclusione sociale, per trovare delle risposte ai bisogni sociali delle persone che si trovano in difficoltà;
- stabilire le premesse di collaborazione, di scambio d'informazioni e d'assistenza.

LA DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo si firma per un periodo di 10 anni.

Nel caso in cui nessuno dei partner notifichi all'altra parte l'intenzione di recedere dagli impegni assunti, prima della scadenza del periodo per il quale è stato firmato, il presente protocollo si prolunga automaticamente per nuovi periodi di un anno.

LE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

- 3.** Il Governo, attraverso il Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità, come anche attraverso tutte le altre istituzioni che si trovano sotto la sua autorità, s'obbliga:
 - a.** a sollecitare punti di vista e a coinvolgere i rappresentanti dell'altra parte firmataria nel processo consultivo relativo ai progetti di atti normativi;
 - b.** a coinvolgere i membri dall'altra parte firmataria nei gruppi di lavoro, seminari e altre riunioni che abbiano come obiettivo il dibattito e la definizione delle priorità nel settore dell'inclusione sociale;
 - c.** a facilitare la partecipazione dei rappresentanti del partner ai lavori della Commissione Nazionale e di quelle territoriali riguardanti l'Inclusione Sociale, come anche alle altre strutture consultive nel settore sociale, che implicano la partecipazione della società civile;
 - d.** a cooperare con il partner per iniziare progetti e programmi comuni per il sostenimento e lo sviluppo del sistema nazionale di servizi sociali;
 - e.** ad informare l'altra parte firmataria (le strutture ecclesiali riconosciute come fornitori di servizi sociali) per quanto riguarda le opportunità di finanziamento messe a disposizione dal Ministero per lo sviluppo e la diversificazione dei servizi sociali;

- f. ad assicurare ottime condizioni nei centri dei fornitori pubblici di servizi sociali per lo svolgimento dell'assistenza spirituale delle persone beneficiarie, inclusa l'assicurazione d'alcuni spazi propri in questo senso, sotto la condizione di rispettare i diritti fondamentali e, innanzitutto, la libertà della religione;
- g. di sostenere gli interventi della Conferenza dei Vescovi di Romania, e dei Vescovadi cattolici di rito latino ed orientale autoctoni, per la valorizzazione del potenziale specifico dei laureati presso le Facoltà di Teologia Romano-Cattolica e Greco-Cattolica, specializzazione in Teologia Sociale;
- h. a cooperare nel settore dell'inclusione sociale anche con le ONG che funzionano nel quadro e con la benedizione della Chiesa cattolica.

4. La Conferenza dei Vescovi di Romania (CER) s'obbliga:

- a. a designare dei rappresentanti della Conferenza dei Vescovi di Romania, e dei Vescovadi cattolici di rito latino ed orientale autoctoni, che partecipino all'attività d'elaborazione dei progetti di atti normativi e dei programmi relativi al settore dell'inclusione sociale;
- b. a designare dei rappresentanti nelle strutture consultive del settore sociale che implicino la partecipazione della società civile;

- c. a cooperare con il partner per fornire dei servizi sociali a beneficio delle persone, delle famiglie e delle comunità che si trovino in situazioni di difficoltà;
- d. ad identificare, attraverso i preti ed il personale implicato nel sistema d'assistenza sociale della Chiesa cattolica, e a comunicare al partner le situazioni e le informazioni relative alle persone che si trovino in bisogno, come anche le informazioni sulle persone che si trovino nei propri registri, e che siano potenziali beneficiari di servizi e prestazioni sociali, in vista di facilitare l'accesso all'assistenza, contribuendo così alla definizione da parte del partner d'alcune strategie settoriali per l'inclusione sociale;
- e. ad offrire consulenza spirituale, con personale specializzato, ai beneficiari dei servizi sociali organizzati dai fornitori pubblici o privati;
- f. ad assicurare l'implicazione delle risorse umane e, nello stesso tempo, delle strutture specializzate nel settore dell'assistenza sociale nei programmi per lo sviluppo dell'infrastruttura sociale e dei servizi sociali;
- g. a cooperare all'incremento dei programmi sociali d'interesse nazionale;
- h. a facilitare la diffusione delle informazioni specifiche relative alla attività d'inclusione sociale che svolge; a facilitare la diffusione dei modelli di buona pratica;

- i. ad offrire informazioni relative alle organizzazioni non-governative del settore dell'assistenza sociale, che funzionano nel quadro e con la benedizione della Chiesa cattolica.

LA CESSAZIONE DEL PROTOCOLLO

La validità del protocollo cessa:

4. al compimento del termine, in seguito alla notifica di una delle parti;
5. con l'accordo delle parti;
6. con la sollecitazione di una delle parti, nel caso in cui il partner non compia le obbligazioni assunte di comune accordo.

DISPOSIZIONI FINALI

7. Il presente protocollo costituisce un documento quadro di cooperazione fra parti, per la realizzazione degli obiettivi comuni proposti, e può essere completato o modificato con degli atti addizionali firmati dalle parti, dietro possibile iniziativa di ciascuna parte.
8. La parte che prende l'iniziativa di modificare e / o di completare il protocollo trasmetterà, per iscritto, all'altra parte, per analizzarli, i motivi concreti che determinano questa sollecitazione, come anche la proposta che fa l'oggetto della modifica / del completamento.

9. Qualsiasi progetto o attività concreta, che le parti desidereranno svolgere insieme, può fare oggetto di altre convenzioni o protocolli.
10. Lo scambio d'informazioni sarà fatto su richiesta o in base al volontariato, anche se non esistesse una sollecitazione anteriore. La sollecitazione d'assistenza si può fare da ogni parte firmataria, facendo sforzi ragionevoli per assicurare assistenza all'altra parte, sotto la riserva del rispetto della legislazione e delle politiche promosse da ogni parte.
11. L'implementazione (?) dei provvedimenti del presente protocollo si realizza sotto il coordinamento del Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari Opportunità, in collaborazione con le autorità competenti.
12. Ogni parte designerà un rappresentante permanente, che deve assicurare il coordinamento delle azioni di cooperazione fra queste; la nomina o il cambiamento del rappresentante si deve comunicare all'altra parte per iscritto.

Il presente protocollo si è realizzato in 2 esemplari originali, uno per ogni parte firmataria, ed entra in vigore alla data della sua firma.

Firmato oggi, il 4 dicembre 2007, a Bucarest, nel Palazzo Victoria.

**IL GOVERNO DI
ROMANIA**

**LA CONFERENZA DEI VESCOVI
DI ROMANIA**

PRIMO MINISTRO

**Călin Popescu
Tăriceanu**

**Presidente, Sua Eccellenza Ioan
Robu,**

**Arcivescovo Metropolita Romano-
Cattolico di Bucarest**

**Vicepresidente, Sua Beatitudine
Lucian Mureșan,**

**Arcivescovo Maggiore Greco-
Cattolico**

